SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 marzo 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità nazionale anticorruzione

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per l'Italia digitale

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione Toscana

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

Ministero della giustizia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 febbraio 2015, n. **16**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO
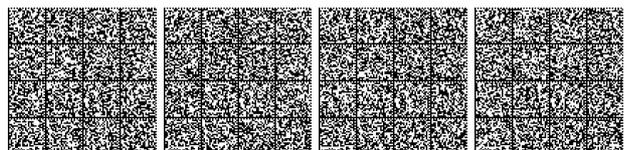
ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL BALIATO DI GUERNSEY

SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Baliato di Guernsey (le Parti), nell'intento di incrementare ed agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale;

riconoscendo che il Baliato di Guernsey ha il diritto, in base alle condizioni del mandato ricevuto dal Regno Unito, di negoziare, concludere, adempiere e, fatte salve le condizioni del presente Accordo, denunciare un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale con il Governo della Repubblica Italiana;

le Parti hanno convenuto di concludere il presente Accordo che contiene obblighi soltanto per le Parti stesse.

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti delle Parti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione, la riscossione, anche coattiva, di dette imposte, relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, oppure per le indagini su questioni fiscali o i procedimenti per reati tributari in relazione a dette persone. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.
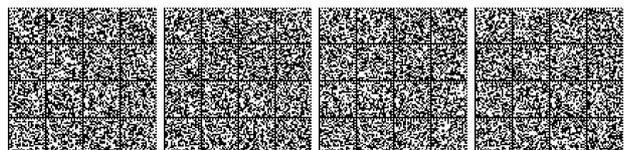
Articolo 2

Giurisdizione

Al fine di consentire l'applicazione del presente Accordo, le informazioni saranno fornite in conformità con il presente Accordo dall'autorità competente della Parte interpellata senza considerare se la persona cui si riferisce l'informazione abbia la residenza o la nazionalità di una Parte oppure se le informazioni siano detenute da una persona che abbia la residenza o la nazionalità di una Parte. Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo oppure ottenibili da persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3

Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

   a) in Italia:
      - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
      - l'imposta sul reddito delle società;
      - l'imposta regionale sulle attività produttive;
      - l'imposta sul valore aggiunto;
      - l'imposta sulle successioni;
      - l'imposta sulle donazioni;
      - le imposte sostitutive;

   b) in Guernsey:
      - le imposte sui redditi;
      - l'imposta sugli utili derivanti dalla vendita di immobili.

2. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l'accordo delle autorità competenti delle Parti. Le autorità competenti delle Parti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo l'espressione:

   a) "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

   b) "Guernsey" designa Guernsey, Alderney ed Herm , compreso il mare territoriale adiacente alle coste di queste isole, in conformità con il diritto internazionale;
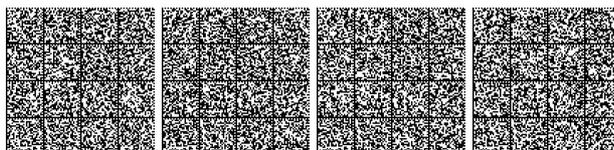
c) "piano o fondo comune d'investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune d'investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati dal pubblico. Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;

d) "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

e) "autorità competente" designa

(i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

(ii) in Guernsey, il Direttore delle Imposte sui Redditi o un suo rappresentante;

f) "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti;

g) "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale, sia prima che dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente;

h) "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;

i) "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

j) "persona" comprende una persona fisica, una persona giuridica o ogni altra associazione di persone;

k) "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;

l) "società quotata in Borsa" designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;

m) "Borsa riconosciuta" designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti;

n) "Parte interpellata" designa la Parte cui viene richiesto di fornire le informazioni;

o) "Parte richiedente" designa la Parte che richiede le informazioni;

p) "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo.

2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.
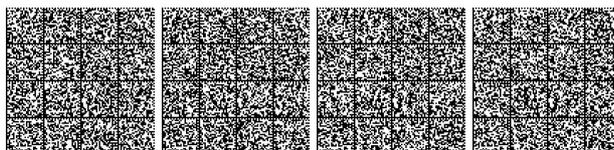
Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. Su richiesta della Parte richiedente l'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata ne abbia o meno necessità ai fini della propria imposizione o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nel territorio della Parte interpellata. L'autorità competente della Parte richiedente sottopone una richiesta di informazioni ai sensi del presente Articolo soltanto quando essa non sia in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi, tranne laddove il ricorso a tali mezzi comporti eccessive difficoltà.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza a sua discrezione tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie a fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all'Articolo 1 ed in conformità con l'Articolo 2 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

   a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che operi in qualità di agente o fiduciario;

   b) (i) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà;

      (ii) nel caso dei *trust,* le informazioni su costituenti, fiduciari, guardiani e beneficiari;

      (iii) nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari; e

      (iv) nel caso di organismi di investimento collettivo, le informazioni su quote, unità e altri interessi;

   a condizione che il presente Accordo non crei un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai fondi o agli organismi d'investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

5. Ogni richiesta di informazioni deve essere formulata con la maggior precisione possibile e deve specificare per iscritto:

   a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

   b) il periodo per il quale sono richieste le informazioni;

   c) la natura delle informazioni richieste e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle;

   d) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

   e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle imposte della Parte richiedente, con riguardo alla persona identificata al comma (a) del presente paragrafo;

   f) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo o acquisibili da una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

   g) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste, o ne abbiano il controllo o siano in grado di acquisirle;

   h) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo;

   i) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

6. L'autorità competente della Parte interpellata deve confermare all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta ed adoperarsi per inoltrare le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile.
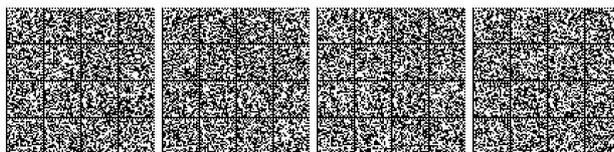
Articolo 6
Verifiche fiscali all'estero

1. Con ragionevole anticipo, la Parte richiedente può chiedere che la Parte interpellata consenta a rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente di entrare nel territorio della Parte interpellata, nella misura prevista dal proprio diritto interno, per interrogare persone fisiche e per esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone o di altri soggetti interessati. L'autorità competente della Parte richiedente deve notificare all'autorità competente della Parte interpellata l'ora e il luogo dell'incontro desiderato con le persone interessate.

2. Su richiesta dell'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente dell'altra Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente siano presenti durante una verifica fiscale nel territorio della Parte interpellata.

3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accettata, l'autorità competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all'autorità competente dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per l'effettuazione della verifica. Tutte le decisioni relative all'effettuazione della verifica fiscale devono essere prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.

Articolo 7
Possibilità di rifiutare una richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se:

   a) la richiesta non è conforme al presente Accordo;

   b) la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà; oppure

   c) la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte l'obbligo di fornire informazioni soggette a *legal privilege* come previsto dal diritto interno della relativa Parte, oppure che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, a condizione che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

4. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione per l'amministrazione o l'applicazione della propria legislazione tributaria oppure in risposta ad una valida richiesta avanzata in analoghe circostanze dalla Parte interpellata ai sensi del presente Accordo.

5. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto ad un nazionale o ad un cittadino della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Articolo 8

Riservatezza

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti sono tenute segrete.

2. Le informazioni fornite non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate all'Articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto della Parte interpellata.

3. Le informazioni fornite sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano le finalità specificate all'Articolo 1 e sono utilizzate da dette persone o autorità soltanto per tali finalità, comprese le decisioni di ricorsi. Per tali finalità le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

4. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessuna altra giurisdizione.

Articolo 9

Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le autorità competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, ed in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I 'costi straordinari' non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e soddisfare le richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10

Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini del presente Accordo.
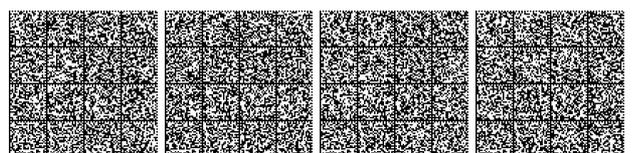
Articolo 11

Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione.

2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5, 6 e 9.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Articolo.

4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie, ove necessario.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti, in conformità con le rispettive legislazioni. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono scambiati non appena possibile.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore allorché ciascuna Parte abbia notificato all'altra il completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore. Alla data di entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto:

   a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e

   b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data o successivamente ad essa.

Articolo 13

Denuncia

1. Ciascuna Parte può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte.

2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte.

3. In caso di denuncia dell'Accordo le Parti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il 5 settembre 2012, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
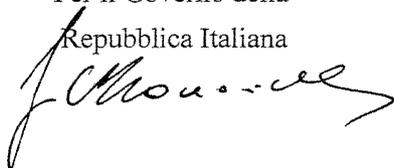
Per il Baliato di Guernsey

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2087):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) (GOVERNO LETTA-I) il 12 febbraio 2014.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 7 marzo 2014 con pareri delle Commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 7 maggio 2014 e 18 giugno 2014.

Esaminato in Aula il 24 giugno 2014 e approvato il 25 giugno 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1550):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 4 luglio 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, e 6ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 9 luglio 2014 e 20 gennaio 2015.

Esaminato in Aula e approvato il 4 febbraio 2015.

15G00027
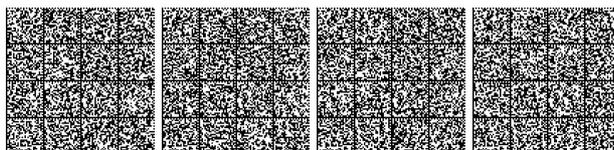
LEGGE 10 febbraio 2015, n. **17**.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, di seguito denominato «Trattato».

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui al Trattato, valutati in euro 31.291 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 6.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al Trattato, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, di seguito denominati le Parti;

Desiderando facilitare la riabilitazione sociale delle persone condannate mediante l'adozione di metodi adeguati;

Considerando che si deve cercare di perseguire tale obiettivo dando al cittadino straniero, privato della propria libertà in conseguenza di una sentenza penale, la possibilità di scontare la pena nel proprio ambiente sociale di origine;

Concordano quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente Trattato:

a) «condanna» significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà emessa da un Giudice o un Tribunale, in ragione di un reato;

b) «sentenza» significa una decisione giurisdizionale con la quale è inflitta una pena o una misura privativa della libertà;

c) «Parte mittente» significa lo Stato dove sia stata inflitta la pena o una misura privativa della libertà alla persona trasferita o passibile di trasferimento;

d) «Parte ricevente» significa lo Stato nel quale la persona condannata sia stata trasferita o possa essere trasferita al fine di scontare la pena o una misura privativa della libertà;

e) «persona condannata» significa qualsiasi persona alla quale sia stata inflitta, mediante sentenza, una pena o qualsiasi altra misura privativa della libertà.

Art. 2.

Principi generali

1. Le Parti si impegnano a cooperare reciprocamente nel trasferimento di persone condannate, conformemente a quanto stabilito nel presente Trattato.

2. Una persona condannata nel territorio di una delle Parti potrà, in conformità a quanto disposto nel presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altra Parte, per scontare una pena o una misura privativa della libertà inflitta con la sentenza.

Art. 3.

Condizioni del trasferimento

1. Il presente Trattato si applicherà alle seguenti condizioni:

a) la persona condannata sia cittadino della «Parte ricevente» o ivi abbia la propria residenza permanente;

b) la sentenza sia definitiva;

c) la pena o la misura privativa della libertà che la persona condannata deve ancora scontare alla data di ricevimento della richiesta sia di almeno dodici mesi;

d) la persona condannata, o un suo rappresentante legale, nel caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche o mentali, acconsenta al trasferimento;

e) il reato che ha dato origine nella Parte mittente alla pena o misura privativa della libertà costituisca reato anche secondo la legge della Parte ricevente;

f) alla persona condannata non sia stata inflitta la pena di morte, a meno che la suddetta pena di morte non sia stata commutata;

g) le disposizioni della sentenza non connesse alle misure privative della libertà siano state eseguite, salvo per assoluta incapacità di farlo della persona condannata;

h) la Parte mittente e la Parte ricevente siano d'accordo sul trasferimento.

Art. 4.

Presupposti della richiesta

Ogni persona condannata alla quale si possa applicare il presente Trattato dovrà essere informata dalla Parte mittente o dalla Parte ricevente del contenuto dello stesso, nonché delle conseguenze legali inerenti al trasferimento.

Art. 5.

Autorità centrali

Le Parti designano come Autorità centrale:

a) per la Repubblica italiana, la Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia;

b) per la Repubblica federativa del Brasile, il Ministero della giustizia.

Art. 6.

Procedura per il trasferimento

1. Ogni persona condannata potrà richiedere il trasferimento sulla base del presente Trattato rivolgendo una petizione alle autorità competenti della Parte mittente o ricevente.

2. La Parte mittente invierà alla Parte ricevente:

a) la petizione nella quale la persona condannata manifesta la propria volontà di essere trasferita;

b) un'esposizione dei fatti che hanno dato origine alla condanna;

c) copia autenticata della sentenza di condanna;

d) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;

e) copia delle disposizioni di legge su cui si fonda la sentenza;

f) informazioni concernenti la custodia cautelare, il condono o altre circostanze relative alla esecuzione della pena; e

g) quando pertinenti, informazioni medico-sociali sulla persona condannata, sul suo trattamento nella Parte mittente e su eventuali raccomandazioni per la prosecuzione del trattamento nella Parte ricevente.

3. La Parte ricevente informerà la Parte mittente sul proprio assenso al trasferimento, nonché sulle conseguenze legali dello stesso, secondo la propria legislazione.

4. La persona condannata, una volta che sia stata messa a conoscenza delle conseguenze legali del trasferimento, secondo le informazioni trasmesse dalla Parte ricevente, darà il proprio consenso definitivo al trasferimento.

Art. 7.

Consenso della persona condannata

La Parte mittente darà garanzie che la persona condannata, nel rendere il proprio consenso al trasferimento, lo ha fatto in maniera volontaria. La procedura da seguire a tale riguardo sarà regolata dalla legge della Parte mittente.

Art. 8.

Fondamenti della decisione dí trasferimento

Nel decidere sul trasferimento di una persona condannata in conformità con gli obiettivi del presente Trattato, di favorire e facilitare la riabilitazione sociale della persona condannata, le Autorità competenti di entrambe le Parti considereranno, fra gli altri fattori, la gravità del reato, i precedenti penali della persona condannata, i rapporti socio-familiari che la medesima abbia mantenuto con il proprio ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Art. 9.

Effetti del trasferimento nella Parte mittente

Il trasferimento alla Parte ricevente della persona condannata sospende l'esecuzione della pena nella Parte mittente.

La Parte mittente non potrà fare eseguire la pena quando la Parte ricevente riterrà che la pena sia stata interamente scontata, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 9 paragrafo 1 e nell'articolo 10 paragrafo 1.

Art. 10.

Effetti del trasferimento nella Parte ricevente

1. Le Autorità competenti della Parte ricevente dovranno proseguire l'applicazione della pena o misura privativa della libertà senza modificare la sua natura giuridica e durata, così come determinate dalla Parte mittente.

2. Qualora la natura o la durata della pena o misura privativa della libertà sia incompatibile con la legge della Parte ricevente, la persona condannata non sarà trasferita, salvo il consenso delle Parti.

Art. 11.

Particolarità

1. La persona condannata non sarà detenuta per l'esecuzione della pena o della misura privativa della libertà individuale o soggetta a qualsiasi altra restrizione della libertà individuale ad opera della Parte ricevente, a causa di altro reato commesso prima di quello che ha motivato il trasferimento, salvo i seguenti casi:

a) se la Parte ricevente richieda ed ottenga regolare estradizione;

b) in conformità con la legislazione delle Parti, se la persona che deve essere trasferita, avendo avuto la possibilità di abbandonare il territorio della Parte ricevente, non lo faccia entro il termine di 45 giorni o, avendolo abbandonato, vi faccia ritorno.

2. Senza pregiudizio per quanto disposto al paragrafo 1 di questo Articolo, la Parte ricevente può adottare, per interrompere la prescrizione, le misure necessarie previste nella propria legislazione.

Art. 12.

Revisione della sentenza

1. Soltanto la Parte mittente avrà il diritto di decidere su qualsiasi ricorso per la revisione della sentenza.

2. Quando riceverà comunicazione di qualsiasi modifica della sentenza, la Parte ricevente adotterà immediatamente le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione conseguente al ricorso per revisione.

Art. 13.

Misure di clemenza

1. Entrambe le Parti potranno concedere l'amnistia, l'indulto o la grazia, in conformità con le rispettive disposizioni normative interne.

2. Quando riceverà comunicazione dell'avvenuta concessione dell'amnistia, dell'indulto o della grazia ad opera della Parte mittente, la Parte ricevente adotterà immediatamente le misure necessarie per darvi esecuzione.

Art. 14.

Dovere di informazione

La Parte ricevente informerà la Parte mittente sull'esecuzione della pena o della misura privativa della libertà quando:

a) la sentenza sia stata eseguita;

b) la persona condannata evada prima che l'esecuzione della pena sia conclusa;

c) la Parte mittente richieda un rapporto speciale.

Art. 15.

Spese

I costi derivanti dall'applicazione del presente Trattato saranno a carico della Parte ricevente, ad eccezione dei costi originati esclusivamente nel territorio della Parte mittente.

Art. 16.

Applicazione nel tempo

Il presente Trattato potrà essere applicato all'esecuzione di condanne precedenti alla sua entrata in vigore.

Art. 17.

Lingua

La richiesta di trasferimento e i documenti ad essa relativi, inviati da una delle Parti nell'ambito del presente Trattato, saranno accompagnati da traduzione nella lingua della Parte che li riceve, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 18.

Risoluzione delle controversie

Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Trattato saranno risolte per via diplomatica.

Art. 19.

Disposizioni finali

1. Il presente Trattato entrerà in vigore 30 giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti potrà in ogni momento denunciarlo. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica, senza pregiudizio per i procedimenti di trasferimento in corso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Brasilia, il 27 marzo 2008, in duplice esemplari nelle lingue italiana e portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Michele Valensise
Ambasciatore d'Italia in Brasile

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
Tarso Genro
Ministro della Giustizia

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2080):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) Ministro della giustizia (CANCELLIERI) (Governo Letta-I) il 12 febbraio 2014.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 marzo 2014 con pareri delle Commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 28 maggio 2014, 11 giugno 2014 e 23 luglio 2014.

Esaminato in Aula il 15 settembre 2014 e approvato il 18 settembre 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1622):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 ottobre 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, l'8 ottobre 2014 e 20 gennaio 2015.

Esaminato in Aula e approvato il 4 febbraio 2015.

15G00028
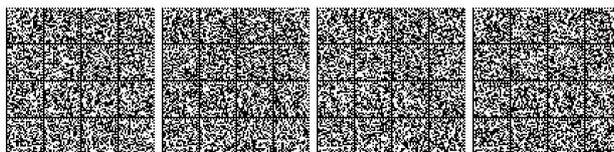
LEGGE 27 febbraio 2015, n. **18**.

Disciplina della responsabilità civile dei magistrati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della libertà personale» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatti salvi i commi 3 e 3-*bis* ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

3-*bis*. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è abrogato.

Art. 4.

Modifica dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (*Azione di rivalsa*). — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-*bis*, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».

Art. 5.

Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto».
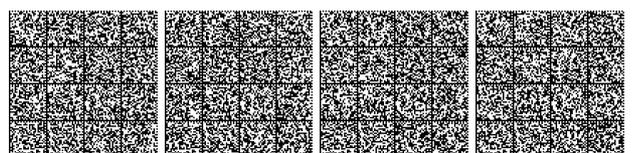
Art. 6.

Modifica all'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: «, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5» sono soppresse.

Art. 7.

Modifica all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117

1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1070):

Presentato dal Senatore Enrico Buemi, il 1° ottobre 2013.

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 18 ottobre 2013 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 3, 4, 10, 11, 20 dicembre 2013, 5 e 11 febbraio 2014, 5, 6, 12 marzo 2014, 1º, 3, 8, 29 aprile 2014, 10, 11, 25 giugno 2014, 1º, 2, 10, 16 luglio 2014, 30 settembre 2014, 21, 22 ottobre 2014, 4 e 5 novembre 2014.

Esaminato in Aula il 22 ottobre 2014, 11, 19 novembre 2014 e approvato il 20 novembre 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2738):

Assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 24 novembre 2014 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio) e XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18 dicembre 2014.

Esaminato in Aula il 9 gennaio 2015, 11 febbraio 2015 e approvato il 24 febbraio 2015.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

La legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1988, n. 88.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. *Responsabilità per dolo o colpa grave*. — 1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.

*2. Fatti salvi i commi 3 e 3-*bis *ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.*

3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

*3-*bis. *Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.».*

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. *Competenza e termini*. — 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.

3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato.
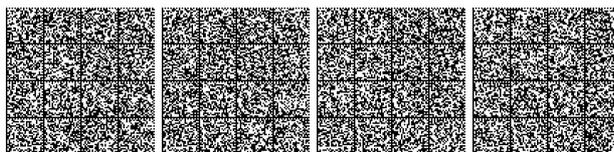
4. Nei casi previsti dall'art. 3 l'azione deve essere promossa entro tre anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.».

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'articolo 8 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8. *Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa*. — 1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta.».

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9. *Azione disciplinare*. — 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'art. 107 della Costituzione.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.

3. La disposizione di cui all'art. 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.».

Note all'art. 7:

Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente legge:

«Art. 13. *Responsabilità civile per fatti costituenti reato*. — 1. Chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.

2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

2-bis. *Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso.*».

15G00034

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, ventesima e ventunesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 32.339 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 8 giugno 2011, 25 giugno, 24 ottobre e 23 novembre 2012, 22 febbraio, 21 giugno e 23 agosto 2013, nonché 18 aprile, 24 luglio e 23 ottobre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciannove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all'Indice Eurostat («BTP€i»), con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026. I predetti titoli vengono emessi per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime sette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 febbraio 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventunesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 25 febbraio 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 26 febbraio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 164 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 26 febbraio 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A01576

DECRETO 20 febbraio 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon", con decorrenza 26 febbraio 2015 e scadenza 27 febbraio 2017, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.339 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di CTZ con godimento 26 febbraio 2015 e scadenza 27 febbraio 2017.

L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 febbraio 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 25 febbraio 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 26 febbraio 2015, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 26 febbraio 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2017, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26. 1), per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A01594

DECRETO 24 febbraio 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu"), con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 febbraio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.339 milioni di euro;
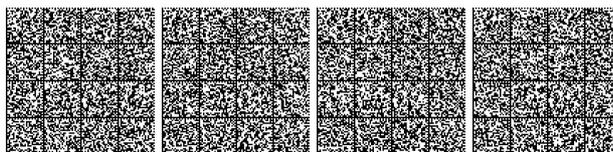
Visti i propri decreti in data 25 settembre, 28 ottobre, 25 novembre e 23 dicembre 2014 nonché 28 gennaio 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei CCTeu, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,495%.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 febbraio 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 77 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 marzo 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 0,979% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2015, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A01577

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 ottobre 2014.

Ammissione del progetto di ricerca AAL CLOCKWORK al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 3213).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il dPCM n. 98 dell'11.02.2014 (GU n. 161 del 14.07.2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01";

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 742/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione programma AAL;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale AAL 6 CALL 2013;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del d.m. 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti alla suddetta CALL AAL e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/08/2012;

Visto il d.m. 19 febbraio 2013 n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot.n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del d.lgs. 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, relativa all'anno 2012 (FAR 2012), di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013 e della ripartizione delle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, relativa all'anno 2013 (FIRST 2013), di cui al decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013;

Visto l'allegato annex nazionale relativo alle intensità percentuali di co-finanziamento;

Visto il d.lgs. n. 159 del 6.09.2011 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le "Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative e programmi internazionali" del 28/03/2013;

Visto l'esame istruttorio effettuato dall'Istituto convenzionato Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale in data 10 luglio 2014;
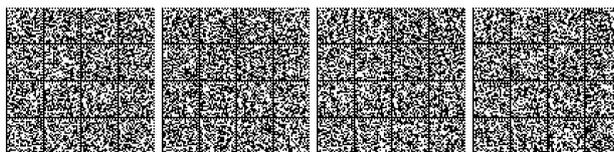
Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca AAL CLOCKWORK è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 ove prevista in relazione agli importi.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del d.m. 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FAR/FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 317.458,00, di cui € 231.158,00 nella forma di contributo nella spesa (disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica FIRST 2013 di cui al decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013) e € 86.300,00 quale credito agevolato (disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica FAR 2012, di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013).

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2014

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5667

ALLEGATO *1*
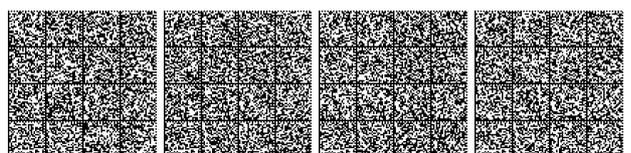
- Protocollo N.2394 del 2/10/2013
- Progetto di Ricerca **AAL CLOCKWORK**
- Titolo: *“Smart System for the management and control of shift workers”*

Inizio: 01/04/2014 Durata Mesi: 36 mesi

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

GRADO ZERO Espace S.r.l.	**FIRENZE**
Ab.Acus S.r.l.	**MILANO**
Università degli Studi di	**FERRARA**

• Costo Totale ammesso	Euro	388.820,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	388.820,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	388.820,00	0,00	388.820,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	388.820,00	0,00	388.820,00

Proponenti Piccole Imprese

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 55% dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 45% dei costi ammissibili
- Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:
  - Attività di ricerca industriale 40% dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 35% dei costi ammissibili

Proponente UNIVERSITA'

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 65% dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 40% dei costi ammissibili
- Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:
  - Attività di ricerca industriale 0% dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 0% dei costi ammissibili

---

- Agevolazioni **totali deliberate** fino a Euro **317.458,00**
  - Contributo alla spesa fino a Euro 231.158,00
  - Credito agevolato fino a Euro 86.300,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Anagrafica di progetto					
Progetto di Ricerca	**AAL CLOCKWORK**				
Titolo	Smart system for the management and control of shift workers				
Data Inizio	01/04/2014				
Durata Mesi	36 mesi				
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 30 aprile 2013, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 29 luglio 2013.					
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**UniFerrara**				
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale
Costo Totale ammesso	€ 173.070,00		€ -		€ 173.070,00
Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto					
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale
Eleggibile lettera a)	€ -		€ -		€ -
Eleggibile lettera c)	€ -		€ -		€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -		€ -		€ -
Non Eleggibile	€ 173.070,00		€ -		€ 173.070,00
Extra UE	€ -		€ -		€ -
Totale	€ 173.070,00		€ -		€ 173.070,00
Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	65%	€ 112.495,50	40%	€ -	€ 112.495,50

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	**AAL CLOCKWORK**		
Titolo	Smart system for the management and control of shift workers		
Data Inizio	01/04/2014		
Durata Mesi	36 mesi		
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 30 aprile 2013, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 29 luglio 2013.			
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**AB.ACUS**		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 48.000,00	€ -	€ 48.000,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 48.000,00	€ -	€ 48.000,00
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 48.000,00	€ -	€ 48.000,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	55%	€ 26.400,00	45%	€ -	**€ 26.400,00**
Credito Agevolato	40%	€ 19.200,00	35%	€ -	**€ 19.200,00**

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	**AAL CLOCKWORK**		
Titolo	Smart system for the management and control of shift workers		
Data Inizio	01/04/2014		
Durata Mesi	36 mesi		
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 30 aprile 2013, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 29 luglio 2013.			
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**Grado Zero Espace**		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 167.750,00	€ -	€ 167.750,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 167.750,00	€ -	€ 167.750,00
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 167.750,00	€ -	€ 167.750,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	55%	€ 92.262,50	45%	€ -	**€ 92.262,50**
Credito Agevolato	40%	€ 67.100,00	35%	€ -	**€ 67.100,00**

15A01536
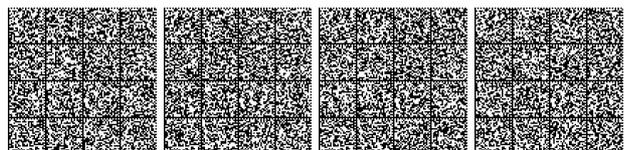
DECRETO 10 novembre 2014.

Ammissione del progetto di ricerca AAL TRANS SAFE al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 3611).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il dPCM n. 98 dell'11.02.2014 (GU n. 161 del 14.07.2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs.27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01";

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 742/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione programma AAL;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale AAL 6 CALL 2013;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del d.m. 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti alla suddetta CALL AAL e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/08/2012;

Visto il d.m. 115 del 19 febbraio 2013 e in particolare l'art. 6, comma 1, che conferisce al Ministero la possibilità di invitare, con propri avvisi i soggetti ammissibili a presentare progetti su tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali e i limiti di costo;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del d.lgs. 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativa all'anno 2012 (FAR 2012), di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013 e della ripartizione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, relativa all'anno 2013 (FIRST 2013), di cui al decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013 e alla nota MIUR EX Uff.III D.G.I.R. del 29 ottobre 2014;

Visto l'ANNEX internazionale della AAL Joint Programme Call 6 - Guide for Applicants;

Visto il d.lgs. n. 159 del 6.09.2011 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Viste le “Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito di iniziative e programmi internazionali” del 28/03/2013;

Visto l’esame istruttorio effettuato dall’Istituto convenzionato Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa in data 24 giugno 2014;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca AAL TRANS SAFE è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (All.1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo sono subordinati all’acquisizione della documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, ove prevista in relazione agli importi.

2. Ai sensi del comma 35 dell’art. 5 del d.m. 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell’intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FAR/FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all’art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 407.545,00, di cui € 256.389,50 nella forma di contributo nella spesa (disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica FIRST 2013 decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013 e nota MIUR – ex Uff. III D.G.I.R. del 29 ottobre 2014) e € 151.155,50 quale credito agevolato (disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FAR 2012, di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013).

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2014

Il capo del dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5672

ALLEGATO *1*

• Protocollo N.886/887 del 27/03/2014

• Progetto di Ricerca **AAL TRANS SAFE**

• Titolo: *"Ambient Response to Avoid Negative Stress and enhance SAFEty"*

Inizio: 01/07/2014

Durata Mesi: 36 mesi

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

TELECOM ITALIA Spa	**MILANO**
SS ANNA di	**PISA**

• Costo Totale ammesso Euro 540.900,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 428.384,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 112.516,00

al netto di recuperi pari a Euro

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	428.384,00	112.516,00	540.900,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	428.384,00	112.516,00	540.900,00

Proponenti Grandi Imprese

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 35% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale 25% dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:

- Attività di ricerca industriale 60% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale 55% dei costi ammissibili

Proponente UNIVERSITA'E ISTITUTI PUBBLICI DI RICERCA

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 65% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 40% dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:

- Attività di ricerca industriale 0% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 0% dei costi ammissibili

• Agevolazioni **totali deliberate** fino a Euro **407.545,00**

- Contributo alla spesa fino a Euro 256.389,50
- Credito agevolato fino a Euro 151.155,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	AAL TRANS SAFE		
Titolo	AmbienT Response to Avoid Negative Stress and enhance SAFEty		
Data Inizio	01/07/2014		
Durata Mesi	36 mesi		
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	TELECOM ITALIA Spa		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 189.510,00	€ 68.090,00	€ 257.600,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 189.510,00	€ 68.090,00	€ 257.600,00
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 189.510,00	€ 68.090,00	€ 257.600,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	35%	€ 66.328,50	25%	€ 17.022,50	**€ 83.351,00**
Credito Agevolato	60%	€ 113.706,00	55%	€ 37.449,50	**€ 151.155,00**

Anagrafica di progetto					
Progetto di Ricerca	AAL TRANS SAFE				
Titolo	AmbienT Response to Avoid Negative Stress and enhance SAFEty				
Data Inizio	01/07/2014				
Durata Mesi	36 mesi				
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	SS ANNA di PISA				
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale
Costo Totale ammesso	€ 238.874,00		€ 44.426,00		€ 283.300,00
Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto					
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale
Eleggibile lettera a)	€ -		€ -		€ -
Eleggibile lettera c)	€ -		€ -		€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -		€ -		€ -
Non Eleggibile	€ 238.874,00		€ 44.426,00		€ 283.300,00
Extra UE	€ -		€ -		€ -
Totale	€ 238.874,00		€ 44.426,00		€ 283.300,00
Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	65%	€ 155.268,10	40%	€ 17.770,40	€ 173.038,50

15A01534

DECRETO 10 novembre 2014.

Ammissione del progetto di ricerca AAL SPONSOR al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 3612).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il DPCM n. 98 dell'11.02.2014 (GU n. 161 del 14.07.2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01";

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 742/2008/CE del 09 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione programma AAL;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale AAL 6 CALL 2013;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del d.m. 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti alla suddetta CALL AAL e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/08/2012;

Visto il d.m. n. 115 del 19 febbraio 2013 e in particolare l'art. 6, comma 1, che conferisce al Ministero la possibilità di invitare, con propri avvisi i soggetti ammissibili a presentare progetti su tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali e i limiti di costo.

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del d.lgs. 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativa all'anno 2012 (FAR 2012), di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013 e della ripartizione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, relativa all'anno 2013 (FIRST 2013), di cui al decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013 e alla nota MIUR ex Uff. III D.G.I.R. del 29 ottobre 2014;

Visto l'ANNEX internazionale della AAL Joint Programme Call 6 - Guide for Applicants;

Visto il d.lgs. n. 159 del 6.09.2011 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le "Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative e programmi internazionali" del 28/03/2013;

Visto l'esame istruttorio effettuato dall'Istituto convenzionato Banca MPS Capital Services Gruppo Monte dei Paschi di Siena in data 26 agosto 2014;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca AAL SPONSOR è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (All.1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, ove prevista in relazione agli importi.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del d.m. 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FAR/FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 537.900,00, di cui € 377.100,00 nella forma di contributo nella spesa (disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST 2013 - decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013 e nota MIUR ex Uff. III D.G.I.R. del 29 ottobre 2014) e € 160.800,00 quale credito agevolato (disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FAR 2012 decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013).

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2014

Il capo del dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5670

ALLEGATO *1*

• Protocollo N.311/312 del 05/02/2014

• Progetto di Ricerca **AAL SPONSOR**

• Titolo: *" Knowledge and competence exchange SOlutioN for Supporting occupation in the life of OldeR adults "*

Inizio: 01/05/2014

Durata Mesi: 30 mesi

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

I+SRL	**FIRENZE**
CNR –ISTC	**ROMA**

• Costo Totale ammesso	Euro	642.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	642.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	642.000,00	0,00	642.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	642.000,00	0,00	642.000,00

Proponenti piccole Imprese

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 55% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 45% dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:

- Attività di ricerca industriale 40% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 35% dei costi ammissibili

Proponente Università e Istituti Pubblici di Ricerca

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 65% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 40% dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:

- Attività di ricerca industriale 0% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 0% dei costi ammissibili

• Agevolazioni **totali deliberate** fino a Euro **537.900,00**

- Contributo alla spesa fino a Euro 377.100,00
- Credito agevolato fino a Euro 160.800,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	**AAL SPONSOR**		
Titolo	Knowledge and competence exchange Solution for Supporting occupation in the life of Older adults		
Data Inizio	01/05/2014		
Durata Mesi	30 mesi		
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**CNR ISTC**		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 240.000,00	€ -	€ 240.000,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 240.000,00	€ -	€ 240.000,00
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 240.000,00	€ -	€ 240.000,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	65%	€ 156.000,00	40%	€ -	€ 156.000,00

Anagrafica di progetto						
Progetto di Ricerca	**AAL SPONSOR**					
Titolo	Knowledge and competence exchange SOlutioN for Supporting occupation in the life of OldeR adults					
Data Inizio	01/05/2014					
Durata Mesi	30 mesi					
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**I+SRL**					
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale	
Costo Totale ammesso	€ 402.000,00		€ -		€ 402.000,00	
Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto						
Attività	Ricerca Industriale		Sviluppo Sperimentale		Totale	
Eleggibile lettera a)	€ -		€ -		€ -	
Eleggibile lettera c)	€ -		€ -		€ -	
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -		€ -		€ -	
Non Eleggibile	€ 402.000,00		€ -		€ 402.000,00	
Extra UE	€ -		€ -		€ -	
Totale	€ 402.000,00		€ -		€ 402.000,00	
Forma e Misura dell'Intervento del Progetto						
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale	
Contributo alla spesa	55%	€ 221.100,00	45%	€ -	**€ 221.100,00**	
Credito Agevolato	40%	€ 160.800,00	35%	€ -	**€ 160.800,00**	

15A01535

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 febbraio 2015.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Terminio», in Montemarano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua del Terminio» in comune di Montemarano (Avellino) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua del Terminio» in comune di Montemarano (Avellino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 17 febbraio 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A01500

DECRETO 17 febbraio 2015.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Vito di Canistro» in Canistro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Vito di Canistro» del comune di Canistro (L'Aquila) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Vito di Canistro» in comune di Canistro (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 17 febbraio 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A01501

DECRETO 17 febbraio 2015.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Futurella» in Sant'Arsenio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Futurella» in comune di Sant'Arsenio (Salerno) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Futurella» in comune di Sant'Arsenio (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 17 febbraio 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A01502

DECRETO 20 febbraio 2015.

Ampliamento del termine per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale, relativa al triennio 2014/2017.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;

Visto, in particolare l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - serie generale n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro della salute in data 28 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 4.09.2014, di modifica del comma 5 dell'art. 9 del sopramenzionato decreto in data 7 marzo 2006;

Visto che il summenzionato articolo stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi;

Considerato che, per esigenze di funzionalità dei corsi, si ravvisa la necessità, limitatamente al corso di cui al triennio 2014/2017, di ampliare il termine di sessanta giorni previsto dal succitato art. 1 del decreto 28 agosto 2014 per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale;

Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di funzionalità con quelle del corretto svolgimento delle attività didattiche, è opportuno, limitatamente al corso di cui al triennio 2014/2017, stabilire il termine di scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centottanta giorni;
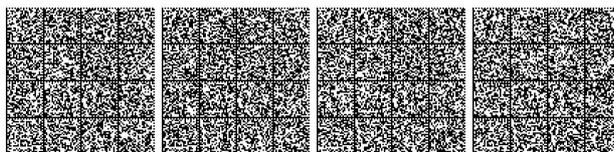
Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2014/2017, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A01519

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 gennaio 2015.

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. (Decreto n. 86985).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'art. 7, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 8 luglio 2013 tra ASSTRA, ANAV e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI e FAISA CISAL (d'ora in avanti, "Accordo dell'8 luglio 2013"), con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 28 giugno 2012, n. 92;

Considerata l'avvertita necessità delle parti sociali firmatarie dell'accordo dell'8 luglio 2013 di potenziare ed estendere gli strumenti di tutela dei lavoratori nei rapporti di lavoro e nel mercato del lavoro in connessione ai processi di riorganizzazione che interessano le aziende;

Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del fondo

È istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico" (d'ora in avanti, "Fondo").

Art. 2.

Finalità e campo di applicazione

1. Con riferimento ad aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, il Fondo, in conformità a quanto previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro e altre tutele nei termini di cui alle successive disposizioni.

2. Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di quindici dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

3. Ai fini della determinazione della predetta soglia dimensionale, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

4. Il Fondo ha lo scopo di:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di una prestazione ordinaria nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dall'art. 1, legge 164/1975 e successive modifiche e integrazioni;

b) assicurare un sostegno economico, tramite erogazione di prestazioni integrative o straordinarie, ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali;

c) contribuire allo svolgimento di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, tramite i fondi interprofessionali, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da dieci esperti, di cui cinque esperti designati dall'ASSTRA e dall'ANAV e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo sindacale nazionale dell'8 luglio 2013.

2. Il Comitato amministratore si compone altresì di due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.

4. Il Comitato elegge il Presidente, rispettivamente e a turno, tra i componenti designati dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Associazioni sindacali dei lavoratori.

5. Nel caso in cui, durante il mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si provvederà alla sua sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al presente articolo.

6. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio all'art. 3, commi 36, 39, 40 e 41 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore

1. Il Comitato amministratore del Fondo ha il compito di:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consultivo, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto per la gestione del Fondo, compresa la possibilità di deliberare in ordine alla revoca o riduzione degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo art. 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione degli interventi, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) elaborare, sentite le parti firmatarie dell'accordo dell'8 luglio 2013, proposte di modifica all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede:

a) all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) all'erogazione di prestazioni integrative dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI);

c) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo;

d) alla stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.

2. L'assegno ordinario di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, richiede che la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia dovuta ad eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, ovvero a processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale.

3. L'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.

4. La prestazione è corrisposta per un periodo non superiore a novanta giorni, da computare in un biennio mobile. In casi eccezionali, detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. La proroga è autorizzata dal Comitato a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di eccezionalità.

5. L'integrazione dell'indennità ASpI di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, provvede ad assicurare:

a) per tutta la durata di percezione dell'ASpI, una prestazione integrativa tale da assicurare un livello di trattamento pari all'importo dell'indennità riconosciuta per i primi sei mesi di fruizione, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 28 giugno 2012, n. 92, maggiorato di 173 Euro;

b) per il periodo successivo al godimento dell'indennità ASpI e per una durata massima di ulteriori 18 mesi, un reddito di importo pari al massimale ASpI, nell'importo in vigore all'inizio di quest'ultimo periodo.

6. L'integrazione di cui al comma 5 è soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione, la decadenza e di ogni altra disposizione prevista per l'ASpI.

7. Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui al successivo art. 6, la prestazione di cui al precedente comma 5 può essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento all'indennità ASpI.

8. La misura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, è determinata dagli accordi stipulati tra le parti firmatarie dell'accordo dell'8 luglio 2013, con riferimento al periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione di vecchiaia o anticipata.

9. La fruizione dell'assegno straordinario non è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario è fatto obbligo, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante l'intero periodo di fruizione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione, all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

10. Nel caso degli assegni ordinari di cui al comma 1, lettera *a)*, il Fondo versa, alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione previdenziale correlata di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi.

11. La contribuzione previdenziale correlata è dovuta anche nel caso dell'erogazione delle prestazioni integrative dell'ASpI di cui al comma 1, lettera *b)*, ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione delle stesse, consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico. La medesima contribuzione correlata non è comunque dovuta nel caso in cui l'erogazione della prestazione integrativa dell'ASpI sia avvenuta in un'unica soluzione.

12. La contribuzione previdenziale correlata di cui all'art. 40 della legge del 4 novembre 2010, n. 183, è versata dal Fondo all'Istituto previdenziale per il periodo di erogazione degli assegni straordinari di cui al comma 1, lettera *c)*, ove ai fini della maturazione della pensione difetti il requisito dell'anzianità contributiva.

13. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera *d)*, del presente articolo, il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento. Le risorse derivanti da tali convenzioni rimangono vincolate alla finalità formativa.

Art. 6.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui al precedente art. 5 è preceduto dall'espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

2. Le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate alle Sedi INPS di competenza e sono esaminate dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

3. La facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile da parte del Comitato decorsi sei mesi dalla costituzione del Fondo.

4. Le prestazioni possono essere riconosciute esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro.

Art. 7.

Finanziamento e bilanci

1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e per la relativa contribuzione correlata sono dovuti mensilmente contributi ordinari dello 0,50%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti.

2. I contributi ordinari sono da versare a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Fondo presso l'INPS. Il contributo è mensilmente dovuto solo dalle aziende con una media occupazionale di più di quindici dipendenti nel semestre precedente.

3. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1 del presente articolo.
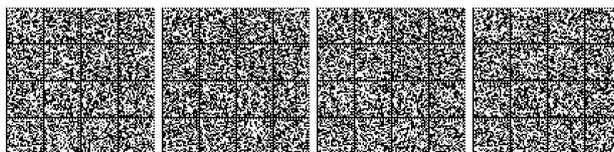
4. Un contributo addizionale, nella misura del 1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati, è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*.

5. Un contributo straordinario mensile, nella misura del 30% dell'ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è dovuto dal datore di lavoro in caso di ricorso alle prestazioni di integrazione dell'ASpI, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione.

6. Per gli assegni straordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, è dovuta, da parte di ciascuna azienda interessata, una contribuzione straordinaria relativa ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della relativa contribuzione correlata.

7. Fino alla data del 31 dicembre 2016, il datore di lavoro che accede alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, in mancanza di accordo sindacale aziendale, versa al Fondo un contributo aggiuntivo, pari a due volte il contributo previsto dall'art. 2, comma 31, della legge del 28 giugno 2012, n 92.

8. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.

9. Il Fondo sarà regolato e amministrato in modo da mantenere il bilancio in pareggio. Al predetto fine, le prestazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di specifiche riserve finanziarie.

10. Il lavoratore destinatario delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, può chiedere al Fondo la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali in favore dell'Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL alla quale aderisce, secondo le modalità che verranno comunicate dalle Organizzazioni Sindacali al Fondo medesimo. Forma pertanto parte integrante della documentazione da inviare al Fondo a cura dell'azienda l'eventuale sottoscrizione da parte del lavoratore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro che precede l'accesso a dette prestazioni, di tale richiesta. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro non abbia luogo per via consensuale, l'azienda deve comunque comunicare al lavoratore la possibilità di esercizio di detta facoltà direttamente presso il Fondo.

11. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall'art. 3, comma 25, della legge 92/2012, compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

Art. 8.

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro foglio n. 480

15A01510

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «4 S Servizi società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 8 novembre 2012 e dell'accertamento concluso in data 11 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «4 S Servizi Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 febbraio 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «4 S Servizi Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 07435191007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore dott. Alessio Temperini il 14 luglio 1973 e domiciliato in Roma, Via dei Guastatori, 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A01505

DECRETO 24 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Olimaremma Società cooperativa a r.l.», in Canino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza dell'8 agosto 2014 n. 10/2014 del Tribunale di Viterbo con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Olimaremma Società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Olimaremma Società cooperativa a r.l.», con sede in Canino (VT) (codice fiscale 01832960569) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti, nato il 14 maggio 1982 e domiciliato in Roma in Viale Parioli, 97.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delta Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A01506

DECRETO 24 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio assistenza sviluppo edilizio - C.A.S.E. Società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 31 ottobre 2014 n. 877/2014 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Consorzio Assistenza Sviluppo Edilizio - C.A.S.E. Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Assistenza Sviluppo Edilizio - C.A.S.E. Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 07850130589) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti, nato il 14 maggio 1982, domiciliato in Roma in Viale Parioli, 97.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A01507

DECRETO 26 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Roma Moving società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Roma Moving società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 16.873,00, si riscontra una massa debitoria di € 785.004,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 768.143,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Roma Moving società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 09034571001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Cristiana Fargnoli, nata a Roma il 5 febbraio 1975, e ivi domiciliata in via Pacuvio, n. 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01508

DECRETO 26 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sorriso società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il sorriso società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 85.782,00, si riscontra una massa debitoria di € 457.819,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 372.037,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il sorriso società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 01709410037) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Emanuela Colucci, nata ad Avezzano (Aquila) il 9 gennaio 1972 ed ivi domiciliata in via Amendola n. 26.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01509

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 febbraio 2015.

Richiesta di presentazione di variazione per la modifica degli stampati dei medicinali a base di PAROXETINA a seguito della raccomandazione del PRAC relativa al segnale «Aggression» adottata nella seduta del 06-09 gennaio 2015. (Determina FV n. 48/2015).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'Economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'Economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto l'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 così come modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012 della commissione del 3 agosto 2012, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Considerata la necessità di aggiornamento e armonizzazione delle informazioni contenute negli stampati dei medicinali a base della sostanza attiva paroxetina a seguito della raccomandazione del PRAC relativa al segnale «Aggression» adottata nella seduta del 6-9 gennaio 2015;

Ritenuto, a tutela della salute pubblica, di dover provvedere a far modificare gli stampati dei medicinali contenenti i succitati principi attivi;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali contenenti il principio attivo paroxetina autorizzati con procedura nazionale o di mutuo riconoscimento/decentrata con Italia come Stato di riferimento (RMS), di presentare, entro il 29 marzo 2015, all'AIFA - Ufficio valutazione e autorizzazione, una domanda di variazione in accordo al regolamento 1234/2008/CE e successive modificazioni ed integrazioni al fine di implementare le modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo secondo quanto indicato nella raccomandazione del PRAC.

Le modifiche da apportare al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo sono disponibili al seguente indirizzo EMA: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/PRAC_recommendation_on_signal/2015/01/WC500181043.pdf.

2. I titolari delle autorizzazioni alle importazioni parallele di medicinali per uso sistemico contenenti il principio attivo di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti ad osservare quanto indicato entro e non oltre trenta giorni dall'esito dell'adeguamento degli stampati del titolare A.I.C. italiano.

Art. 2.

Le modifiche, a seguito della conclusione della variazione di cui all'art. 1, comma 1, devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione.

Art. 3.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2 della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 4.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2015

Il dirigente: PIMPINELLA

15A01491

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 9 dicembre 2014.

Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015. (Delibera n. 18/2015).

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare l'art. 6, ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la nuova denominazione di "Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture assicuri i nuovi compiti senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale viene disposto che dovrà essere attribuita all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per gli anni 2014 e 2015, una quota annua pari rispettivamente a 2 milioni di euro e 0,17 milioni di euro delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel triennio 2010 - 2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di € 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;

Visto l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che istituisce la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art.1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche operi quale Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che all'art. 5, comma 3, dispone: "la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.)";

Visto l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento dei compiti e delle funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che "Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. *b)*, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.";

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che "Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Vista la delibera n. 102 del 26 giugno 2014 che ha disposto, fino all'adozione di specifici atti di organizzazione da parte dell'Autorità nella sua composizione collegiale, che le attività dell'A.N.A.C. connesse ai compiti e alle funzioni trasferiti a seguito della soppressione dell'AVCP, vengano svolte in modo separato rispetto alle attività dell'A.N.AC. in materia di anticorruzione e trasparenza così come integrate dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. In particolare la gestione contabile, con riferimento alle attività connesse alle funzioni trasferite a seguito della soppressione dell'AVCP avviene separatamente rispetto alle attività connesse alle funzioni attribuite in materia di anticorruzione e trasparenza, mediante l'utilizzo dei due distinti documenti di bilancio approvati per l'anno 2014;

Visto il disegno di legge di bilancio 2015 - 2017, in corso di approvazione, ed, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze da cui risulta (cap. 2116) assegnata, a favore dell'Autorità, la somma di € 5.175.207 per l'anno 2015, di € 5.087.255 per l'anno 2016 e di € 5.082.548 per l'anno 2017;

Visto il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato nella seduta del 21-22 luglio 2010 (verbale n. 20);

Visto il Regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza del 20 settembre 2011;

Vista la proposta di bilancio di previsione 2015;

Vista la relazione illustrativa al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 e budget 2015-2017;

Vista la relazione resa dalla Commissione di controllo di regolarità amministrativa contabile, con la quale viene espresso parere favorevole sul bilancio di previsione 2015;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Roma, 9 dicembre 2014

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 18 febbraio 2015.

Il Segretario: ESPOSITO

ALLEGATO

A.N.AC.
Autorità Nazionale Anticorruzione

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2015
Quadro generale riassuntivo

ENTRATE		USCITE	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		**TITOLO I - USCITE CORRENTI**	
Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato	5.175.207,00	Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.135.400,00
Categoria II - Entrate contributive	49.300.000,00	Categoria II - Personale in attivita' di servizio	31.217.917,00
Categoria III - Entrate diverse	2.518.000,00	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	14.727.281,00
		Categoria IV - Spese diverse	130.000,00
		Categoria V - Unità operativa EXPO	322.000,00
		Categoria VI - Progetti sperimentali ed innovativi	-
		Categoria VII - Trasferimenti	2.170.000,00
		Categoria VIII - Somme non attribuibili	1.650.000,00
Totale Titolo I	**56.993.207,00**	**Totale Titolo I**	**51.352.598,00**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		**TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**	
Categoria I - Entrate in conto capitale	-	Categoria I - Beni mobili e immobili	5.610.000,00
Totale Titolo II	**-**	**Totale Titolo II**	**5.610.000,00**
Totale Titolo I e Titolo II	**56.993.207,00**	**Totale Titolo I e Titolo II**	**56.962.598,00**
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE		**TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE**	
Categoria I - Partite di giro	31.580.000,00	Categoria I - Partite di giro	31.580.000,00
Categoria II - Conti d'ordine	-	Categoria II - Conti d'ordine	-
Totale Titolo III	**31.580.000,00**	**Totale Titolo III**	**31.580.000,00**
TOTALE ENTRATE	**88.573.207,00**	**TOTALE USCITE**	**88.542.598,00**
Avanzo di gestione			30.609,00
TOTALE A PAREGGIO	**88.573.207,00**	**TOTALE A PAREGGIO**	**88.573.207,00**

A.N.AC.
Autorità Nazionale Anticorruzione
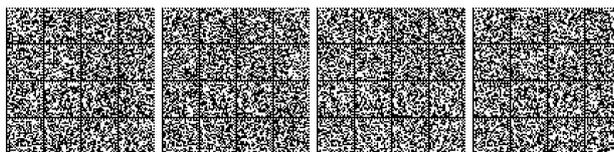
PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2015
Parte I - Entrate

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		Residui attivi presunti al 31 dicembre 2014			Previsioni definitive 2014		
Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO ANNO 2014	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO ANNO 2014	AVCP	A.N.AC.	AVCP + A.N.AC.	AVCP	A.N.AC.	AVCP + A.N.AC.
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2014									9.801.576,00	196.000,00	9.997.576,00
I	ENTRATE CORRENTI										
	I	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO									
		101	Contributo ordinario a carico dello Stato (cap. 1702) ex AVCP	101011	Finanziamento statale - funzionamento	69.595,65	-	69.595,65	-	5.363.992,00	5.363.992,00
			Totale categoria I			69.595,65	-	69.595,65	-	5.363.992,00	5.363.992,00
	II	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		201	Contributo soggetti vigilati			8.600.000,00		8.600.000,00	49.300.000,00		49.300.000,00
		202	Entrate da sanzioni			-		-	-		-
			Totale categoria II			8.600.000,00	-	8.600.000,00	49.300.000,00	-	49.300.000,00
	III	ENTRATE DIVERSE									
		401	Interessi attivi	102011	Interessi e proventi finanziari	349.696,35	5.000,00	354.696,35	260.000,00	150.000,00	410.000,00
		404	Proventi da terzi per servizi a pagamento			-		-	3.000,00		3.000,00
		416	Recuperi e rimborsi diversi	102012	Entrate diverse	-	49.211,09	49.211,09	26.000,00		26.000,00
		418	Rimborso oneri personale di ruolo comandato			317.032,12		317.032,12	256.584,00		256.584,00
		420	Convenzione MISE-AVCP			145.222,65		145.222,65	-		-
		421	Entrate derivanti da progetti comunitari			36.573,91		36.573,91	30.035,00		30.035,00
		443	Proventi da terzi per controversie arbitrali			-		-	1.600.000,00		1.600.000,00
		446	Trasferimento da altre Autorità			-		-	7.700.000,00		7.700.000,00
				102010	Entrate da partecipazione a convegni e congressi	-		-	-	-	-
			Totale categoria III			848.525,03	54.211,09	902.736,12	9.875.619,00	150.000,00	10.025.619,00
			Totale Titolo I			9.518.120,68	54.211,09	9.572.331,77	59.175.619,00	5.513.992,00	64.689.611,00
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
	IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		501	Entrate in conto capitale			-		-	-		-
			Totale categoria IV			-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo II			-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo I - II			9.518.120,68	54.211,09	9.572.331,77	59.175.619,00	5.513.992,00	64.689.611,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				Previsioni di competenza 2015			Residui presunti al 31 dicembre 2014	Previsioni di cassa 2015
				Variazioni rispetto alle previsioni definitive 2014		Somme risultanti bilancio 2015		
Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	*in aumento*	*in diminuzione*			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione								
I	ENTRATE CORRENTI							
	I	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO						
		1101	Contributo ordinario a carico dello Stato	-	188.785,00	5.175.207,00	69.595,65	5.244.802,65
			Totale categoria I	-	188.785,00	5.175.207,00	69.595,65	5.244.802,65
	II	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		1201	Contributo soggetti vigilati	-	-	49.300.000,00	8.600.000,00	57.900.000,00
		1202	Entrate da sanzioni	-	-	-	-	-
			Totale categoria II	-	-	49.300.000,00	8.600.000,00	57.900.000,00
	III	ENTRATE DIVERSE						
		1301	Interessi attivi	-	110.000,00	300.000,00	354.696,35	654.696,35
		1302	Proventi da terzi per servizi a pagamento	-	-	3.000,00	-	3.000,00
		1303	Recuperi e rimborsi diversi	4.000,00	-	30.000,00	49.211,09	79.211,09
		1304	Rimborso oneri personale di ruolo comandato	-	156.584,00	100.000,00	317.032,12	417.032,12
		1305	Convenzione MISE-AVCP	-	-	-	145.222,65	145.222,65
		1306	Entrate derivanti da progetti comunitari	-	15.035,00	15.000,00	36.573,91	51.573,91
		1307	Proventi da terzi per controversie arbitrali	-	1.000.000,00	600.000,00	-	600.000,00
		1308	Trasferimento da altre Autorità	-	6.230.000,00	1.470.000,00	-	1.470.000,00
		1309	Entrate da partecipazione a convegni e congressi	-	-	-	-	-
			Totale categoria III	4.000,00	7.511.619,00	2.518.000,00	902.736,12	3.420.736,12
			Totale Titolo I	4.000,00	7.700.404,00	56.993.207,00	9.572.331,77	66.565.538,77
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	I	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		2101	Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-
			Totale categoria I	-	-	-	-	-
			Totale Titolo II	-	-	-	-	-
			Totale Titolo I - II	4.000,00	7.700.404,00	56.993.207,00	9.572.331,77	66.565.538,77

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		Residui attivi presunti al 31 dicembre 2014			Previsioni definitive 2014		
Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO ANNO 2014	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO ANNO 2014	AVCP	A.N.AC.	AVCP + A.N.AC.	AVCP	A.N.AC.	AVCP + A.N.AC.
III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE										
	V	PARTITE DI GIRO									
		608	Depositi imprese per arbitrati			-		-	1.400.000,00		1.400.000,00
		610	Recupero anticipazioni cassiere	301013	Anticipazioni fondi economali	-		-	110.000,00	60.000,00	180.000,00
				301014	Anticipazioni per missioni					10.000,00	
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio			-		-	553.299,00		1.153.299,00
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	301010	Ritentute erariali	-		-	10.503.688,00	600.000,00	10.673.688,00
				301011	Ritentute previdenziali e assistenziali	-		-	-	170.000,00	-
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi			-		-	549.227,00	-	549.227,00
Totale categoria V						-	-	-	13.116.214,00	840.000,00	13.956.214,00
	VI	CONTI D'ORDINE									
		620	Deposito cauzionale			828.750,00		828.750,00	-		-
Totale categoria VI						828.750,00	-	828.750,00	-	-	-
Totale Titolo III						828.750,00	-	828.750,00	13.116.214,00	840.000,00	13.956.214,00
TOTALE GENERALE						10.346.870,68	54.211,09	10.401.081,77	82.093.409,00	6.549.992,00	88.643.401,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				Previsioni di competenza 2015			Residui presunti al 31 dicembre 2014	Previsioni di cassa 2015
				Variazioni rispetto alle previsioni definitive 2014		Somme risultanti bilancio 2015		
Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	*in aumento*	*in diminuzione*			
III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE							
	I	PARTITE DI GIRO						
		3101	Depositi per pagamento Collegi arbitrali	-	400.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		3102	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	-	80.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		3103	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	-	773.299,00	380.000,00	-	380.000,00
		3104	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	-	173.688,00	10.500.000,00	-	10.500.000,00
		3105	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	-	249.227,00	300.000,00	-	300.000,00
		3106	Giroconto da contabilità speciale	19.300.000,00	-	19.300.000,00	-	19.300.000,00
Totale categoria I				19.300.000,00	1.676.214,00	31.580.000,00	-	31.580.000,00
	II	CONTI D'ORDINE						
		3201	Deposito cauzionale	-	-	-	828.750,00	828.750,00
Totale categoria II				-	-	-	828.750,00	828.750,00
Totale Titolo III				19.300.000,00	1.676.214,00	31.580.000,00	828.750,00	32.408.750,00
TOTALE ENTRATE				19.304.000,00	9.376.618,00	88.573.207,00	10.401.081,77	98.974.288,77

A.N.AC.
Autorità Nazionale Anticorruzione

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2015
Parte II - Uscite

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		Residui passivi presunti al 31 dicembre 2014			Previsioni definitive 2014		
Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO ANNO 2014	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO ANNO 2014	AVCP	A.N.AC.	AVCP + A.N.AC.	AVCP	A.N.AC.	AVCP + A.N.AC.
I	USCITE CORRENTI										
	I	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI									
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	101010	Compenso al Presidente				1.078.000,00	180.000,00	1.858.000,00
				101011	Compenso ai Commissari (Consiglieri)					600.000,00	
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	101013	Oneri previdenziali e assistenziali Presidente e Commissari (Consiglieri)				153.000,00	200.000,00	353.000,00
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità						91.630,00		91.630,00
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	101012	Rimborsi spese al Presidente ed ai Commissari (Consiglieri)		8.000,00	8.000,00	55.000,00	60.000,00	115.000,00
Totale categoria I						**-**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.377.630,00**	**1.040.000,00**	**2.417.630,00**
	II	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	102008	Compenso Segretario Generale	1.689.754,00		1.721.754,00	23.589.754,00	146.000,00	24.003.754,00
				102009	Indennità di risultato segretario generale		*32.000,00*			32.000,00	
				102010	Stipendi per personale a contratto a tempo determinato					236.000,00	
		210	Fondo di amministrazione	102011	Indennità accessorie personale	159.961,95	129.000,00	288.961,95	924.884,00	580.520,00	1.505.404,00
		202	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	102017	Oneri di personale da rimborsare ad amm.ni ed enti	121.776,41	611.002,91	732.779,32	304.000,00	700.000,00	1.004.000,00
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	102021	Contributi previdenziali ed assicurativi	1.346.000,00	52.000,00	1.398.000,00	7.492.927,00	400.000,00	7.892.927,00
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	106012	IRAP	417.291,00		417.291,00	2.168.843,00	115.807,00	2.284.650,00
		205	Trattamento economico accessorio per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente e dei Componenti del Consiglio					-	473.000,00	-	473.000,00
		207	Compensi lavoro straordinario	102014	Lavoro straordinario personale	25.000,00		25.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	102018	Spese di missione e rimborsi spese personale	9.000,00	2.000,00	11.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
		215	Fondo di solidarietà a favore del personale in servizio					-	5.000,00	-	5.000,00
		216	Premi di assicurazione, assistenza sanitaria e diverse	104026	Premi di assicurazione			-	310.000,00	23.250,00	333.250,00
		219	Buoni pasto	102020	Buoni pasto	56.000,00	4.500,00	60.500,00	355.680,00	45.000,00	400.680,00
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	102019	Spese di formazione del personale	834,48	370,00	1.204,48	73.351,00	50.000,00	123.351,00
				106013	Accantonamento TFR Segretario generale		5.079,84	5.079,84		11.000,00	11.000,00
				106016	Accantonamento TFR personale a tempo determinato		7.117,17	7.117,17		20.000,00	20.000,00
Totale categoria II						**3.825.617,84**	**843.069,92**	**4.668.687,76**	**36.097.439,00**	**2.439.577,00**	**38.537.016,00**
	III	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
		401	Spese per l'acquisto di libri, periodici, riviste, giornali e raccolte di legislazione e giurisprudenza- pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	104010	Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.760,00		2.760,00	90.000,00	25.000,00	115.000,00
		403	Spese per l'acquisto e la consultazione di banche dati			14.351,24		14.351,24	208.000,00	-	208.000,00
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	104030	Spese di cancelleria	5.000,00		5.000,00	260.000,00	18.000,00	293.000,00
				104011	Materiale informatico di consumo					15.000,00	
		407	Spese di rappresentanza	104021	Spese di rappresentanza			-	294,00	3.000,00	3.294,00
		410	Canoni di locazione	104012	Fitto di locali ed oneri accessori		40.000,00	40.000,00	4.579.300,00	235.000,00	4.814.300,00
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	104014	Spese bancarie, postali e telegrafiche	81.542,62		85.842,62	230.000,00	2.000,00	282.000,00
				104015	Utenze telefoniche		4.300,00			50.000,00	

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				Previsioni di competenza 2015			Residui presunti al 31 dicembre 2014	Previsioni di cassa 2015
				Variazioni rispetto alle previsioni definitive 2014		Somme risultanti bilancio 2015		
Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	*in aumento*	*in diminuzione*			
I	USCITE CORRENTI							
	I	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
		1101	Compensi al Presidente e ai Componenti del Consiglio	-	1.078.000,00	780.000,00	-	780.000,00
		1102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	-	128.900,00	224.100,00	-	224.100,00
		1103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	-	25.330,00	66.300,00		66.300,00
		1104	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio	-	50.000,00	65.000,00	8.000,00	73.000,00
Totale categoria I				**-**	**1.282.230,00**	**1.135.400,00**	**8.000,00**	**1.143.400,00**
	II	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
		1201	Compenso Segretario generale		3.838.875,00	160.000,00	-	160.000,00
		1202	Indennità di risultato Segretario generale			40.000,00	32.000,00	72.000,00
		1203	Competenze fisse personale dirigente			2.785.045,00	-	2.785.045,00
		1204	Competenze accessorie personale dirigente			3.861.216,00	1.689.754,00	5.550.970,00
		1205	Competenze fisse personale di area			13.318.618,00	-	13.318.618,00
		1206	Competenze accessorie personale di area	-	350.397,00	1.155.007,00	288.961,95	1.443.968,95
		1207	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	-	563.000,00	441.000,00	732.779,32	1.173.779,32
		1208	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	-	1.542.927,00	6.350.000,00	1.398.000,00	7.748.000,00
		1209	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	-	334.650,00	1.950.000,00	417.291,00	2.367.291,00
		1210	Trattamento economico accessorio per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente e dei Componenti del Consiglio	-	473.000,00	-	-	-
		1211	Compenso lavoro straordinario	-	72.000,00	288.000,00	25.000,00	313.000,00
		1212	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	-	80.000,00	40.000,00	11.000,00	51.000,00
		1213	Fondo di solidarietà a favore del personale in servizio	-	5.000,00	-	-	-
		1214	Premi di assicurazione, assistenza sanitaria e diverse	-	13.250,00	320.000,00	-	320.000,00
		1215	Buoni pasto	-	-	400.680,00	60.500,00	461.180,00
		1216	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	-	50.000,00	73.351,00	1.204,48	74.555,48
		1217	Accantonamento TFR Segretario generale	4.000,00	-	15.000,00	5.079,84	20.079,84
		1218	Accantonamento TFR personale a tempo determinato	-	-	20.000,00	7.117,17	27.117,17
Totale categoria II				**4.000,00**	**7.323.099,00**	**31.217.917,00**	**4.668.687,76**	**35.886.604,76**
	III	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
		1301	Spese per l'acquisto di libri, periodici, riviste, giornali e raccolte di legislazione e giurisprudenza - Pubblicazioni per gli uffici e rilegature - Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	-	55.000,00	60.000,00	2.760,00	62.760,00
		1302	Spese per l'acquisto e la consultazione di banche dati	-	58.000,00	150.000,00	14.351,24	164.351,24
		1303	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	-	33.000,00	260.000,00	5.000,00	265.000,00
		1304	Spese di rappresentanza	-	294,00	3.000,00	-	3.000,00
		1305	Canoni di locazione	-	1.499.300,00	3.315.000,00	40.000,00	3.355.000,00
		1306	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	-	32.000,00	250.000,00	85.842,62	335.842,62

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		Residui passivi presunti al 31 dicembre 2014			Previsioni definitive 2014		
Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO ANNO 2014	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO ANNO 2014	AVCP	A.N.AC.	AVCP + A.N.AC.	AVCP	A.N.AC.	AVCP + A.N.AC.
		416	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, nonché delle macchine d'ufficio in generale, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio	104013	Manut.ne, ripar.ne e adattamento locali e relativi impianti	1.266.772,17		1.266.772,17	1.286.900,00	50.000,00	1.386.900,00
				104019	Spese per trasloco e facchinaggio					10.000,00	
				104029	Servizi di pulizia					40.000,00	
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici, manutenzione e assistenza prodotti SW	104024	Assistenza ordinaria software e attrezzature informatiche	2.547.419,37		2.547.419,37	3.205.000,00	70.000,00	3.275.000,00
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni					-	281,00	-	281,00
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi	104027	Spese per acquisizione di servizi	4.000.000,00	400,00	4.000.400,00	8.858.000,00	200.000,00	9.058.000,00
		422	Spese per canone fornitura energia elettrica ed acqua- spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali- polizze assicurative immobile- spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti	104018	Energia elettrica e gas		5.000,00	5.000,00	550.000,00	50.000,00	641.750,00
				104026	Premi di assicurazione					16.750,00	
				106014	Imposte e tributi locali (AMA)					25.000,00	
		423	Spese minute e urgenti	104028	Oneri vari di funzionamento		1.179,35	1.179,35	5.000,00	10.000,00	25.000,00
				106015	Spese varie					10.000,00	
		424	Spese legali e giudiziarie			986.774,86		986.774,86	130.000,00	-	130.000,00
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico- spese per fornitura buoni carburante.	104023	Spese di trasporto		1.000,00	1.215,00	190.000,00	10.800,00	220.800,00
				104025	Canoni di noleggio attrezzature d'ufficio, informatiche e varie		215,00			20.000,00	
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	103010	Collaborazioni autonome compresi oneri previdenziali - Oneri previdenziali ed erariali		21.900,00	21.900,00	3.629,00	500.000,00	603.629,00
				104031	Servizi di terzi per collaborazioni autonome					90.000,00	
				104033	Collaborazioni autonome compresi oneri previdenziali - Oneri previdenziali ed erariali					10.000,00	
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	102016	Compensi al collegio dei revisori			-	265.000,00	30.000,00	295.000,00
		431	Vigilanza locali	104022	Spese di vigilanza		1.098,00	1.098,00	354.000,00	20.000,00	374.000,00
		439	Acquisto di vestiario e divise					-	5.000,00	-	5.000,00
		440	Applicazione Decreto legislativo n. 81/2008					-	45.000,00	-	45.000,00
Totale categoria III						**8.904.620,26**	**75.092,35**	**8.979.712,61**	**20.265.404,00**	**1.510.550,00**	**21.775.954,00**
	IV	**SPESE DIVERSE**									
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale					-	235.000,00	-	235.000,00
Totale categoria IV						**-**	**-**	**-**	**235.000,00**	**-**	**235.000,00**
SPESE DI FUNZIONAMENTO						**12.730.238,10**	**926.162,27**	**13.656.400,37**	**57.975.473,00**	**4.990.127,00**	**62.965.600,00**

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				Previsioni di competenza 2015			Residui presunti al 31 dicembre 2014	Previsioni di cassa 2015
				Variazioni rispetto alle previsioni definitive 2014		Somme risultanti bilancio 2015		
Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	*in aumento*	*in diminuzione*			
		1307	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, delle macchine d'ufficio in generale, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi - Spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio	-	826.900,00	560.000,00	1.266.772,17	1.826.772,17
		1308	Sistema di gestione dei servizi telematici, manutenzione e assistenza prodotti SW	-	475.000,00	2.800.000,00	2.547.419,37	5.347.419,37
		1309	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	-	-	281,00	-	281,00
		1310	Prestazioni di servizi resi da terzi	-	3.158.000,00	5.900.000,00	4.000.400,00	9.900.400,00
		1311	Spese per canone fornitura energia elettrica ed acqua - Spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali - Polizze assicurative immobile - Spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti	-	41.750,00	600.000,00	5.000,00	605.000,00
		1312	Spese minute e urgenti	-	15.000,00	10.000,00	1.179,35	11.179,35
		1313	Spese legali e giudiziarie	-	60.000,00	70.000,00	986.774,86	1.056.774,86
		1314	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico - Spese per fornitura buoni carburante	-	20.800,00	200.000,00	1.215,00	201.215,00
		1315	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi a esperti esterni all'Autorità	-	503.629,00	100.000,00	21.900,00	121.900,00
		1316	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni (compresi rimborsi spese)	-	210.000,00	85.000,00	-	85.000,00
		1317	Vigilanza locali	-	44.000,00	330.000,00	1.098,00	331.098,00
		1318	Acquisto di vestiario e divise	-	1.000,00	4.000,00	-	4.000,00
		1319	Applicazione decreto legislativo n. 81/2008	-	15.000,00	30.000,00	-	30.000,00
Totale categoria III				**-**	**7.048.673,00**	**14.727.281,00**	**8.979.712,61**	**23.706.993,61**
	IV	**SPESE DIVERSE**						
		1401	Spese per il funzionamento della Camera arbitrale	-	105.000,00	130.000,00	-	130.000,00
Totale categoria IV				**-**	**105.000,00**	**130.000,00**	**-**	**130.000,00**
SPESE DI FUNZIONAMENTO				**4.000,00**	**15.759.002,00**	**47.210.598,00**	**13.656.400,37**	**60.866.998,37**

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		Residui passivi presunti al 31 dicembre 2014			Previsioni definitive 2014		
Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO ANNO 2014	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO ANNO 2014	AVCP	A.N.AC.	AVCP + A.N.AC.	AVCP	A.N.AC.	AVCP + A.N.AC.
	V	UNITA' OPERATIVA EXPO									
				107010	Indennità accessorie personale assegnato e rimborsi ad amministrazioni ed Enti			-		60.000,00	60.000,00
				107011	Contributi previdenziali ed assicurativi			-		20.000,00	20.000,00
				107012	Spese di missioni e rimborsi spese al personale (viaggi, vitto e alloggio)			-		65.000,00	65.000,00
				107013	Perizie, analisi econ. e statistiche, consultaz. esperti-art. 6, c9, lettC,D.Lgs.163/2006			-		10.000,00	10.000,00
				107014	Oneri vari di funzionamento			-		2.400,00	2.400,00
				107015	Spese telefoniche			-		2.100,00	2.100,00
				107016	Altri beni di consumo (cancelleria, memorie USB, portatili,CD DVD).			-	-	1.500,00	1.500,00
					Totale categoria V	-	-	-	-	161.000,00	161.000,00
		PROGETTI SPERIMENTALI ED INNOVATIVI									
				105011	Spese elaborazione e diffusione di uniformi metodologie di valutazione		1.728.000,00	1.728.000,00			
				105012	Spese per studi, ricerche e metodologie di controllo sociale		1.175.140,00	1.175.140,00			
				105013	Spese realizzazione e sviluppo portale trasparenza		195.000,00	195.000,00			
				105014	Spese di formazione del personale		400.000,00	400.000,00			
				105015	Spese gestione comitato consultivo e segreteria tecnica		18.345,33	18.345,33			
				105016	Organizzazione e partecipazione convegni, congressi e meeting		80.000,00	80.000,00			
				105019	Contributi previdenziali ed assicurativi		2.333,33	2.333,33			
					Totale categoria	-	3.598.818,66	3.598.818,66	-	-	-
	VI	TRASFERIMENTI									
		446	Trasferimento ad altre Autorità					-	2.170.000,00	-	2.170.000,00
		447	Trasferimento al MEF (ex art. 6, comma 21, D.L. 78/10)	106011	Rimborsi al MEF (ex art. 6, comma 21, D.L. 78/10)			-	122.223,00	1.125,00	123.348,00
		448	Trasferimento al MEF (ex art. 8 D.L. 95/12)					-	1.154.265,00	-	1.154.265,00
		449	Trasferimento al MEF (art. 1, comma 142, L. 228/12)	106017	Trasferimento al MEF (art. 1, comma 141, L. 228/12)			-	129.758,00	25.824,52	155.582,52
			Totale categoria V			-	-	-	3.576.246,00	26.949,52	3.603.195,52
	VII	SOMME NON ATTRIBUIBILI									
		501	Fondo di riserva	106010	Fondo di riserva			-	2.000.000,00	71.459,48	2.071.459,48
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute					-	300.000,00	-	300.000,00
			Totale categoria VI			-	-	-	2.300.000,00	71.459,48	2.371.459,48
			Totale Titolo I			12.730.238,10	4.524.980,93	17.255.219,03	63.851.719,00	5.249.536,00	69.101.255,00
II	USCITE IN CONTO CAPITALE										
	IX	BENI MOBILI ED IMMOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - INVESTIMENTI IN TITOLI PUBBLICI									
		601	Spese per l'acquisto di beni mobili, immobili e autovetture	201011	Mobili e arredi d'ufficio e spese connesse			-	16.220,00	6.456,00	22.676,00
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni. Sviluppo applicazioni	201010	Impianti informatici e attrezzature varie			-	5.029.256,00	194.000,00	5.398.256,00
				201012	Licenze d'uso e programmi informatici					125.000,00	
				201013	Realizzazione e manutenzione sito internet e intranet					50.000,00	
				201015	Biblioteca			-		30.000,00	30.000,00
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali	201014	Spese manutenzione straordinaria su beni di terzi			-	80.000,00	50.000,00	130.000,00
			Totale categoria VII			-	-	-	5.125.476,00	455.456,00	5.580.932,00
			Totale Titolo II			-	-	-	5.125.476,00	455.456,00	5.580.932,00
			Totale Titolo I - II			12.730.238,10	4.524.980,93	17.255.219,03	68.977.195,00	5.704.992,00	74.682.187,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				Previsioni di competenza 2015			Residui presunti al 31 dicembre 2014	Previsioni di cassa 2015
				Variazioni rispetto alle previsioni definitive 2014		Somme risultanti bilancio 2015		
Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	*in aumento*	*in diminuzione*			
	V	UNITA' OPERATIVA EXPO						
		1501	Indennità accessorie personale assegnato e rimborsi ad amministrazioni ed enti	60.000,00	-	120.000,00	-	120.000,00
		1502	Contributi previdenziali e assicurativi	20.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00
		1503	Spese di missioni e rimborsi spese al personale (viaggi, vitto e alloggio)	65.000,00	-	130.000,00	-	130.000,00
		1504	Perizie, analisi econ. e statistiche, consultaz. esperti-art. 6, c9, lettC, d.lgs.163/2006	10.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
		1505	Oneri vari di funzionamento	2.400,00	-	4.800,00	-	4.800,00
		1506	Spese telefoniche	2.100,00	-	4.200,00	-	4.200,00
		1507	Altri beni di consumo (cancelleria, memorie USB, portatili, CD, DVD)	1.500,00	-	3.000,00	-	3.000,00
			Totale categoria V	161.000,00	-	322.000,00	-	322.000,00
	VI	PROGETTI SPERIMENTALI ED INNOVATIVI						
		1601	Spese elaborazione e diffusione di uniformi metodologie di valutazione	-	-	-	1.728.000,00	1.728.000,00
		1602	Spese per studi, ricerche e metodologie di controllo sociale	-	-	-	1.175.140,00	1.175.140,00
		1603	Spese realizzazione e sviluppo portale trasparenza	-	-	-	195.000,00	195.000,00
		1604	Spese di formazione del personale	-	-	-	400.000,00	400.000,00
		1605	Spese gestione comitato consultivo e segreteria tecnica	-	-	-	18.345,33	18.345,33
		1606	Organizzazione e partecipazione convegni, congressi e meeting	-	-	-	80.000,00	80.000,00
		1607	Contributi previdenziali ed assicurativi	-	-	-	2.333,33	2.333,33
			Totale categoria VI	-	-	-	3.598.818,66	3.598.818,66
	VII	TRASFERIMENTI						
		1701	Trasferimento ad altre Autorità	-	-	2.170.000,00	-	2.170.000,00
		1702	Trasferimento al MEF (ex art. 6, comma 21, D.L. 78/10)	-	123.348,00	-	-	-
		1703	Trasferimento al MEF (ex art. 8 D.L. 95/12)	-	1.154.265,00	-	-	-
		1704	Trasferimento al MEF (art. 1, comma 142, L. 228/12)	-	155.582,52	-	-	-
			Totale categoria VII	-	1.433.195,52	2.170.000,00	-	2.170.000,00
	VIII	SOMME NON ATTRIBUIBILI						
		1801	Fondo di riserva	-	671.459,48	1.400.000,00	-	1.400.000,00
		1802	Rimborsi a terzi per somme non dovute	-	50.000,00	250.000,00	-	250.000,00
			Totale categoria VIII	-	721.459,48	1.650.000,00	-	1.650.000,00
			Totale Titolo I	165.000,00	17.913.657,00	51.352.598,00	17.255.219,03	68.607.817,03
II	USCITE IN CONTO CAPITALE							
	I	BENI MOBILI E IMMOBILI						
		2101	Spese per l'acquisto di beni mobili, immobili e autovetture	-	2.676,00	20.000,00	-	20.000,00
		2102	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni - Sviluppo applicazioni	51.744,00	-	5.450.000,00	-	5.450.000,00
		2103	Biblioteca	-	-	30.000,00	-	30.000,00
		2104	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali	-	20.000,00	110.000,00	-	110.000,00
			Totale categoria I	51.744,00	22.676,00	5.610.000,00	-	5.610.000,00
			Totale Titolo II	51.744,00	22.676,00	5.610.000,00	-	5.610.000,00
			Totale Titolo I - II	216.744,00	17.936.333,00	56.962.598,00	17.255.219,03	74.217.817,03

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		Residui passivi presunti al 31 dicembre 2014			Previsioni definitive 2014		
Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO ANNO 2014	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO ANNO 2014	AVCP	A.N.AC.	AVCP + A.N.AC.	AVCP	A.N.AC.	AVCP + A.N.AC.
III	USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE										
	VIII	PARTITTE DI GIRO									
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali					-	1.400.000,00	-	1.400.000,00
		610	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	301013	Anticipazioni fondi economato			-	110.000,00	60.000,00	180.000,00
				301014	Anticipazioni per missioni					10.000,00	
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio					-	553.299,00		553.299,00
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	301010	Ritenute erariali			-	10.503.688,00	600.000,00	11.273.688,00
				301011	Ritenute previdenziali e assistenziali					170.000,00	
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi					-	549.227,00	-	549.227,00
		615	Giroconto da contabilità speciale			-	-	-			
Totale categoria VIII						-	-	-	13.116.214,00	840.000,00	13.956.214,00
	IX	CONTI D'ORDINE									
		620	Deposito cauzionale	2010107	DepositI cauzionalI			-	-	5.000,00	5.000,00
Totale categoria IX						-	-	-	-	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo III						-	-	-	13.116.214,00	845.000,00	13.961.214,00
TOTALE USCITE						12.730.238,10	4.524.980,93	17.255.219,03	82.093.409,00	6.549.992,00	88.643.401,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				Previsioni di competenza 2015			Residui presunti al 31 dicembre 2014	Previsioni di cassa 2015
				Variazioni rispetto alle previsioni definitive 2014		Somme risultanti bilancio 2015		
Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	*in aumento*	*in diminuzione*			
III	USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE							
	I	PARTITTE DI GIRO						
		3101	Pagamenti ai Collegi arbitrali	-	400.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		3102	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	-	80.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		3103	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio		173.299,00	380.000,00	-	380.000,00
		3104	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	-	773.688,00	10.500.000,00	-	10.500.000,00
		3105	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	-	249.227,00	300.000,00	-	300.000,00
		3106	Giroconto da contabilità speciale	19.300.000,00	-	19.300.000,00	-	19.300.000,00
Totale categoria I				19.300.000,00	1.676.214,00	31.580.000,00	-	31.580.000,00
	II	CONTI D'ORDINE						
		3201	Deposito cauzionale	-	5.000,00	-	-	-
Totale categoria II				-	5.000,00	-	-	-
Totale Titolo III				19.300.000,00	1.681.214,00	31.580.000,00	-	31.580.000,00
TOTALE USCITE				19.516.744,00	19.617.547,00	88.542.598,00	17.255.219,03	105.797.817,03
AVANZO DI GESTIONE						30.609,00		
TOTALE A PAREGGIO						88.573.207,00		

15A01475

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 15 gennaio 2015, n. **2**.

Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Roma

Alle Amministrazioni centrali dello Stato - Loro sedi

Al Consiglio di Stato - Roma

Alla Corte dei Conti - Roma

All'Avvocatura generale dello Stato - Roma

Agli Uffici centrali di bilancio presso le Amministrazioni centrali - Loro sedi

Alle Ragionerie territoriali dello Stato - Loro sedi

All'Istituto nazionale della previdenza sociale - Roma

All'Agenzia delle entrate - Roma

All'Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Roma

Alle Amministrazioni e agli enti pubblici che si avvalgono del sistema NoiPA - Loro sedi

e, per conoscenza:

Alla Banca d'Italia - Roma

Al Dipartimento del Tesoro - Sede

Al Dipartimento delle finanze - Sede

Al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Sede

PREMESSA

In merito all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento operante per i dipendenti dello Stato e di talune amministrazioni pubbliche, a carattere innovativo rispetto alle preesistenti prassi amministrative, sono state diramate dettagliate istruzioni con le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011 e n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, mentre con la circolare n. 38/RGS del 21 dicembre 2012 sono state fornite solo alcune semplici indicazioni integrative.

Sebbene da allora il quadro normativo di riferimento, almeno segnatamente alle delegazioni convenzionali di pagamento, non sia stato interessato da significative modifiche, per cui le istruzioni a regime contenute nelle predette circolari sono ancora sostanzialmente attuali, la variazione di alcuni elementi di contesto inerenti alle procedure informatiche utilizzate, l'ampliamento, anche in prospettiva, del novero della Amministrazioni che si avvalgono del sistema NoiPA, l'opportunità di operare un intevento sistematico sulle anzidette istruzioni, essendo ormai superata la fase transitoria ivi prevista, e, soprattutto, l'avvertita esigenza di estendere l'istituto in discorso anche ad altre fattispecie costituiscono elementi che hanno indotto ad una rivisitazione e ad un aggiornamento delle anzidette istruzioni.

Ciò posto, la presente circolare si prefigge lo scopo di riorganizzare e rivedere le istruzioni precedentemente fornite, riunendole in un unico documento, nonché di introdurre una serie di novità quanto ai casi in cui è riconosciuto praticabile l'istituto della delegazione.

Per quanto sinora detto, è inevitabile che le nuove istruzioni appresso illustrate, almeno in alcune parti, ripercorrano, talvolta pure abbastanza fedelmente, quanto a suo tempo descritto nei menzionati strumenti di prassi.

In ordine all'ambito di applicazione, si chiarisce che, salva l'esistenza di previsioni normative peculiari, lo stesso ricomprende tutte le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono del sistema NoiPA per la gestione delle partite stipendiali dei propri dipendenti nonché tutte le Amministrazioni dello Stato, anche quelle che si avvalgono di altri sistemi. Invece, per le altre Amministrazioni pubbliche che utilizzano un diverso sistema gestionale delle partite stipendiali, le presenti istruzioni assumono essenzialmente il valore di criteri di orientamento e guida.

È d'obbligo esporre come la presente circolare è frutto della collaborazione, nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze-MEF, con il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi-DAG – principalmente con la Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione-DSII – il quale elabora e gestisce, per la quasi totalità dei dipendenti dello Stato e, in proiezione, di buona parte dei dipendenti pubblici, le relative partite stipendiali, utilizzando il sistema NoiPA (sistema che ha sostituito il Service Personale Tesoro-SPT).

Da ultimo, si rappresenta che le correnti indicazioni sono da riferirsi, qualora non diversamente specificato in modo espresso, esclusivamente alle delegazioni convenzionali di pagamento, mentre si sottolinea che non sono state introdotte innovazioni in materia di cessione del quinto dello stipendio e di piccolo prestito rispetto a quanto precedentemente disposto, in particolare, con le circolari 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e 13 marzo 2006, n. 13/RGS.

1. ASPETTI GENERALI

Il dipendente pubblico statale – ma discorso analogo è teoricamente proponibile per qualunque dipendente, sia egli privato o pubblico in generale – al ricorrere di determinati presupposti può avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, a valere sulle proprie competenze stipendiali, per corrispondere delle somme dovute al proprio creditore.

Restando nel settore pubblico, in disparte da puntuali fattispecie aventi una propria disciplina, sinora l'istituto è stato riconosciuto utilizzabile volontariamente per assolvere gli obblighi di pagamento assunti a seguito della stipula di un contratto di assicurazione per la copertura di rischi attinenti, lato sensu, alla persona umana o di un contratto di finanziamento (più propriamente, contratto di mutuo). Tuttavia, stante la mutata sensibilità sociale, si è dell'avviso che detto istituto possa essere certamente esteso anche per il pagamento di polizze attinenti all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (di seguito, più semplicemente, RC auto) nonché all'erogazione volontaria e periodica di liberalità a beneficio di determinati soggetti – tra cui, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità – destinatari di una legislazione, anche fiscale, di favore ovvero, infine, al versamento di somme a vantaggio di casse mutue o enti con finalità mutualistiche e senza scopo di lucro (d'ora in avanti, per semplicità, anche indicati globalmente come ONLUS).

Le cennate estensioni trovano ragione, quanto alla RC auto, nella rilevanza del possesso di un veicolo a motore, espressione anche del diritto alla libera circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione per la generalità delle persone, e, quanto alle ONLUS e agli enti con finalità mutualistiche, nel riconoscimento del valore della partecipazione dei cittadini ad iniziative di utilità sociale attraverso uno strumento associativo o, comunque, partecipativo senza fini di speculazione privata, in linea con il dettato dell'art. 45 della Costituzione.

Ciò posto, nel concreto, il dipendente può provvedere, avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento, sia alla corresponsione dei premi di assicurazione, sia al rimborso rateale del finanziamento ottenuto, sia al versamento periodico di liberalità o, comunque, di somme predeterminate a favore di determinati soggetti, in considerazione della loro utilità e rilevanza sociali.

A tale riguardo, non sembra fuori luogo precisare, con riferimento ai contratti di finanziamento, che la delegazione convenzionale di pagamento non deve essere confusa con la cessione del quinto dello stipendio, fattispecie per la quale vale una specifica disciplina. Anzi, la delegazione consente, al dipendente che ha già in atto la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta cessione stipendiale del quinto.

In definitiva, la delegazione convenzionale di pagamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida all'Amministrazione di appartenenza – a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa Amministrazione accetti di obbligarsi – di pagare un istituto esercente il credito o una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione, ovvero una ONLUS o un ente mutualistico, in ragione dell'obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo periodico.

Ciò precisato, prima di scendere nella disamina normativa e al fine di delineare meglio i termini dell'ammissibilità dell'istituto nell'ambito della Pubblica Amministrazione, prestando comunque maggiore attenzione all'Amministrazione statale, occorre svolgere sull'argomento qualche considerazione aggiuntiva di portata generale in tema di attività amministrativa e di finanza pubblica.

In proposito, va rilevato come l'azione di tutta la Pubblica Amministrazione è rivolta necessariamente al perseguimento dell'interesse pubblico affidato, di volta in volta, sulla base dei principi dell'ordinamento e degli obiettivi individuati dal decisore politico in attuazione dei precetti e dei programmi rivenienti, in massima misura, dalla Carta costituzionale. Ne deriva che i poteri di supremazia della Pubblica Amministrazione nei confronti degli altri soggetti giuridici trovano fondamento e limite nella legge che, per quanto qui d'interesse, deve funzionalmente indicare le risorse umane, finanziarie e strumentali destinate alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito. Infatti, non può essere trascurato che è il principio di legalità a permeare e caratterizzare l'attività dei soggetti pubblici. Conseguentemente, le risorse affidate, derivanti in larga parte dalla collettività attraverso la fiscalità generale, non possono essere utilizzate liberamente al di fuori dei fini alla cui realizzazione sono destinate. Il corollario di tale considerazione è che un'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione, qualora non rientrasse direttamente nell'interesse pubblico individuato dalla legge – ancorché attività perfettamente lecita e magari idonea a procurare un'utilità verso una platea, anche ampia, di soggetti – non può essere svolta ponendo a carico delle finanze pubbliche i relativi oneri, proprio perché queste sono già deputate alla realizzazione di obiettivi di natura generale. Una siffatta attività, dunque, per essere attuata senza incidere sulle risorse pubbliche, sempreché compatibile con i compiti d'istituto, deve contemplare il ristoro degli oneri, anche amministrativi, sostenuti dall'Amministrazione, in modo da mantenere intatte le risorse alla stessa assegnate dalla legge e vincolate, come più volte ricordato, al perseguimento dell'interesse istituzionale affidato.

Tali considerazioni, esposte a carattere generale per la finanza pubblica, assumono un significato ancora più stringente per le Amministrazioni dello Stato, stante l'ineludibile riferimento, per quanto attiene alle risorse finanziarie, al precetto recato dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui, come noto, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Ne discende come l'esistenza di una copertura finanziaria o, comunque, l'assenza di oneri – in modo da garantire l'utilizzazione appropriata e pertinente delle risorse affidate dalla legge all'amministrazione pubblica, rispettando anche il principio di buon andamento contemplato all'art. 97, primo comma, della Costituzione – rende pienamente legittimo lo svolgimento di una simile attività.
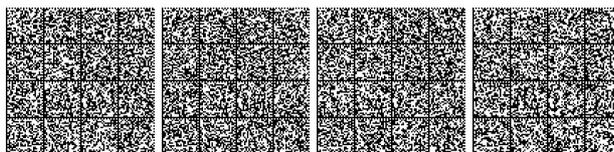
In tale contesto, è da includere nel novero delle attività di cui trattasi anche la delegazione convenzionale di pagamento il cui utilizzo costituisce, per un verso, un vantaggio per il dipendente e per il delegatario – entrambi garantiti nella regolarità dei pagamenti e affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie – e nel contempo, per altro verso, rappresenta un onere per la finanza pubblica che deve essere ristorato, proprio in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali, specialmente informatiche, da parte dell'Amministrazione.

Infine, non appare superfluo sottolineare, come accennato, che la disciplina delle delegazioni convenzionali di pagamento, dal punto di vista concettuale, non coinvolge solo i dipendenti dello Stato e i dipendenti pubblici le cui partite stipendiali sono gestite tramite il sistema NoiPa, ma interessa anche gli altri dipendenti pubblici che hanno partite stipendiali gestite con altri sistemi o con differenti procedure. In queste ultime ipotesi, infatti, si è dell'avviso che le relative Amministrazioni siano tenute, in considerazione delle argomentazioni sopra esposte, ad uniformarsi quantomeno ai principi testè tratteggiati per la tutela della finanza pubblica, rifacendosi, se ritenuto confacente alle proprie esigenze, alle indicazioni operative appresso descritte.

2. QUADRO NORMATIVO

La delegazione di pagamento trova la sua disciplina, segnatamente agli aspetti qui di interesse, principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.

In sintesi, secondo lo schema delineato dall'art. 1269 c.c., la delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario). Il rapporto giuridico esistente tra delegante e delegato è definito rapporto di provvista – spesso già preesistente alla delegazione – mentre quello tra delegante e delegatario è qualificato rapporto di valuta.

Il secondo comma dell'art. 1269 c.c. precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto o necessario, bensì volontario e discrezionale.

Il successivo art. 1270 c.c. statuisce, poi, che il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento.

Volendo calare la suddetta struttura giuridica nelle fattispecie oggetto della presente circolare, la delegazione di pagamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida alla Amministrazione – a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi – di corrispondere una somma periodica predeterminata a favore di un istituto esercente il credito o di una società di assicurazione o, ancora, di una ONLUS o di un ente mutualistico, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione o dell'assunzione di un obbligo di contribuzione. Tale fattispecie è stata qualificata, secondo la prassi terminologica invalsa, come "delegazione convenzionale".

In pratica, avvalendosi della delegazione convenzionale, il dipendente pubblico può, per il tramite della propria Amministrazione, provvedere a:

- pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- pagare i premi delle assicurazioni volte a salvaguardare l'integrità della casa di abitazione e a fornire garanzie accessorie;
- pagare i premi delle assicurazioni sulla responsabilità civile relative alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e quelli inerenti alle garanzie accessorie;
- pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento;
- versare il contributo fissato a favore di determinate categorie di soggetti di particolare rilevanza sociale, quali le ONLUS e gli enti con finalità mutualistiche.

Per completezza, si espone come a latere della delegazione convenzionale, esistano varie previsioni normative che qualificano come obbligo per l'Amministrazione, ricorrendone sempre i presupposti, di operare trattenute stipendiali per pagare delle somme dovute dal dipendente, per cui si è in presenza della figura individuata anche come "delegazione legale" di pagamento. Ad esempio, l'art. 58 del D.P.R. n. 180/1950 prevede delle puntuali ipotesi di delegazione di pagamento (quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici) per le quali l'Amministrazione è tenuta, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, a dare senz'altro esecuzione alla richiesta del dipendente, non avendo alcuno spazio per una valutazione discrezionale. Peraltro, nella delegazione legale, sotto il profilo concettuale e pratico, possono essere ricomprese pure ulteriori fattispecie, in quanto previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva o concernenti servizi resi dall'Amministrazione, anche in via indiretta per mezzo di soggetti terzi (in tali fattispecie si annoverano, ad esempio, la delega a favore di organizzazioni sindacali relativamente al pagamento delle quote associative, il pagamento per la fruizione di alloggi di servizio, il pagamento delle rette degli asili aziendali, ecc.).

La distinzione tra delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge o di contratto all'esecuzione, e delegazioni convenzionali, soggette all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, comporta un diverso trattamento procedimentale. Infatti, per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre, per le seconde, una volta assentite, scatta in capo all'Amministrazione l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo siffatti oneri gravare sulle spese di funzionamento della stessa Amministrazione in assenza di una specifica previsione di legge, come precedentemente argomentato. Considerato, poi, che le somme trattenute al

dipendente sono versate direttamente al delegatario – il quale, in ultima istanza, è il beneficiario del pagamento – e la necessità di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti al riscontro dei versamenti attraverso anche uno scambio di informazioni, gli oneri di cui trattasi incombono necessariamente in capo a quest'ultimo.

Ciò illustrato, in merito alla normativa generale sulle delegazioni convenzionali di pagamento, è d'obbligo tenere in debito conto alcune puntuali disposizioni che hanno un notevole rilievo nella tematica in trattazione, afferendo al sistema NoiPA.

In primo luogo, va rammentato l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale ha previsto l'estensione del menzionato sistema NoiPA a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, poi, contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del sistema NoiPA per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

Inoltre, l'art. 16, comma 6-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, specifica, tra l'altro, che "Le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA".

Quanto alla percezione di somme a fronte di prestazioni rese dal MEF, va ricordato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2013, n. 123, concernente il "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività". Tale decreto esplicita come per talune prestazioni svolte dal MEF "può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati", indicando espressamente, tra le altre, le delegazioni di pagamento (art. 3).

Da ultimo, per completezza, si soggiunge che in tale cornice normativa si inseriscono le attribuzioni in materia di controllo espletate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso il sistema delle ragionerie (Uffici Centrali di Bilancio-UCB e Ragionerie Territoriali dello Stato-RTS), di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e all'art. 9 del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67.

3. PRESUPPOSTI E LIMITI

La possibilità per il dipendente pubblico di avvalersi dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento è legata al ricorrere di taluni presupposti e soggetta ad una serie di limiti, fissati, in buona misura, direttamente dalla legge.

In via generale, è opportuno ricordare sin d'ora come il D.P.R. n. 180/1950, per tutti i dipendenti pubblici, fissa delle limitazioni, soprattutto quantitative, alla misura delle trattenute. In effetti, non va dimenticato che lo strumento di pagamento in parola è cumulabile con la cessione del quinto dello stipendio, potendo giungere ad incidere significativamente sull'ordinaria capacità reddituale del dipendente (il cumulo dei due istituti può comportare una riduzione del quaranta per cento dello stipendio netto, ulteriormente elevabile in presenza di circostanze eccezionali).

Quanto ai presupposti per fruire dell'istituto, oltre ovviamente all'esistenza di un rapporto di impiego pubblico, la delegazione convenzionale di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di assicurazione, un contratto di finanziamento oppure l'esistenza di un obbligo per il versamento di liberalità a favore di una ONLUS o di quote a vantaggio di un ente con finalità mutualistiche. Si chiarisce sin d'ora che non rientrano nel predetto istituto, stante la loro maggiore assonanza con le delegazioni legali, le trattenute operate per pagamenti volti a soddisfare la fruizione di beni o servizi collegati, anche in senso ampio, direttamente al rapporto di lavoro (è il caso, ad esempio, dell'acquisto di abbonamenti a periodici afferenti all'Amministrazione di appartenenza o al pagamento di utenze correlate all'attività di servizio).

Quanto alle delegazioni per contratti di assicurazione e alle delegazioni per contratti di finanziamento, occorre che il contratto sia stato stipulato con uno dei soggetti elencati all'art. 15 del D.P.R. n. 180/1950 e appresso elencati:

a) istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle Pubbliche Amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni e istituti similari);

b) società di assicurazioni legalmente autorizzate a svolgere l'attività di assicurazione e riassicurazione;

c) istituti e società autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

Inoltre, soprattutto per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi.

In estrema sintesi, per gli aspetti qui di rilievo, relativamente ai limiti posti all'attivazione della delegazione convenzionale, si evidenziano sommariamente i seguenti:

- la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (articoli 5 e 65 del D.P.R. n. 180/1950);

- in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio – per la quale il soggetto finanziatore beneficiario del pagamento abbia la garanzia dell'INPS o sia egualmente assicurato presso altri istituti – o con le delegazioni legali (pagamento di quote di prezzo o di pigione di alloggi popolari, ecc.), il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente, superare il quaranta per cento dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso (art. 70 del D.P.R. n. 180/1950 e art. 66 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895). Corre l'obbligo di sottolineare che il rilascio dell'assenso, necessariamente esplicito, in questi casi deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie.

Infine, presupposto per l'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra l'Amministrazione e i soggetti interessati nella quale, tra i vari aspetti, deve risultare specificato l'onere amministrativo posto a carico dei delegatari, unitamente alle modalità di versamento e ai consequenziali obblighi.

4. CONVENZIONE

La condizione preliminare e indefettibile, come accennato, per l'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è proprio l'esistenza di una convenzione stipulata tra il soggetto delegatario e l'Amministrazione – ovvero direttamente con il DAG-DSII e con valenza su tutti i dipendenti amministrati tramite NoiPA – che, dal canto suo, dovrà verificare, prima di addivenire alla definitiva sottoscrizione, la presenza e il rispetto di una serie di clausole ed elementi.

A carattere generale, le convenzioni, oltre a contenere i dati e gli elementi idonei ad identificare univocamente le parti contraenti (denominazione, sede, codice fiscale, e, per i delegatari, numero di partita IVA, se posseduto, numero d'iscrizione ai pertinenti albi/registri) e le persone legittimate alla sottoscrizione, dovranno evidenziare esplicitamente la loro durata e il divieto del rinnovo tacito, nonché disciplinare compiutamente la facoltà di recesso. Va da sé che le convenzioni devono tendere a ricomprendere un numero elevato, o comunque significativo, di dipendenti, non potendo ridursi alla cura dell'interesse di pochi beneficiari.

Inoltre, le convenzioni dovranno prevedere che:

- in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, ovvero di trattenute operate d'ufficio per morosità, in virtù delle previsioni recate dagli articoli 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950, o comunque di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge o per provvedimenti dell'autorità giudiziaria, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;

- l'Amministrazione non risponde in alcun modo nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili all'Amministrazione stessa;

- per quanto non disciplinato dalla convenzione, si applicano le prescrizioni di legge e, in particolare, i limiti recati dal D.P.R. n. 180/1950 nonché le disposizioni dettate per la cessione del quinto dello stipendio, in quanto compatibili;

- il delegatario assume l'obbligo di versare gli oneri amministrativi nella misura e secondo le modalità determinate dall'Amministrazione, nonché in aderenza alle indicazioni contenute nella presente circolare anche per quanto attiene agli aggiornamenti degli oneri stessi;

- nel caso dell'esistenza di una delegazione convenzionale in corso per il rimborso di un finanziamento ricevuto dal dipendente, l'Amministrazione darà seguito ad una nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione e sull'avvenuta somministrazione del nuovo finanziamento.

Per agevolare le Amministrazioni interessate, sono stati predisposti e uniti alla presente circolare tre schemi di convenzione-tipo concernenti i contratti di finanziamento (Allegato *A)*, le polizze assicurative (Allegato *B)* e i versamenti alle ONLUS e agli enti mutualistici (Allegato *C)*. È d'obbligo ricordare che ciascuna convenzione-tipo, ovviamente priva di forza normativa, può essere convenientemente modulata dalle Amministrazioni stipulanti, a seconda delle esigenze avvertite o degli interessi tutelati, il tutto, ovviamente, nel rispetto della normativa vigente e delle clausole sopra indicate.

Si sottolinea come le convenzioni in discorso possono essere stipulate centralmente, con efficacia su tutti i dipendenti con partite stipendiali riconducibili al sistema NoiPA, direttamente dal DAG-DSII, stante la razionalizzazione dei processi, dovuta pure all'evoluzione normativa intervenuta (l'art. 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede una delega al DAG, per stipulare una convenzione unificata con gli istituti delegatari, mentre l'art. 16, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 66/2014 attribuisce al sistema NoiPA la gestione centralizzata delle prestazioni erogate al personale già fruitore del medesimo sistema). Oltre a porsi come indubbio elemento di semplificazione amministrativa, riducendo le incombenze per le singole Amministrazioni, tali convenzioni centralizzate appaiono maggiormente funzionali ad ampliare la gamma di opportunità per il personale, potendo anche giungere ad ottenere, in virtù delle maggiori dimensioni della platea di dipendenti interessati, condizioni contrattuali migliori. A margine, poi, va considerato che l'esistenza di una convenzione con portata ampia e valida per tutte le Amministrazioni elimina, pressoché alla radice, i problemi legati alla gestione degli eventuali passaggi dei dipendenti da un'Amministrazione ad un'altra e pone, ovviamente, i controlli di rito, concernenti la convenzione stessa, in capo al medesimo DAG-DSII, essendo l'Amministrazione stipulante.

In proposito, stante pure la portata innovativa della prevista utilizzazione delle delegazioni convenzionali di pagamento per la polizza RC auto, le relative convenzioni potranno essere validamente perfezionate solamente a livello centralizzato, con esclusione, dunque, della possibilità per le singole Amministrazioni di procedere alla stipula di convenzioni di settore, di comparto o territoriali.

Quanto alla spettanza degli oneri amministrativi rivenienti dalle delegazioni convenzionali di pagamento, non si ritiene possano sussistere fondati dubbi circa la correttezza della loro attribuzione allo Stato pure per le altre e diverse Amministrazioni pubbliche rientranti nel perimetro del sistema NoiPA, in virtù della semplice circostanza che al MEF fa capo la responsabilità sul medesimo sistema NoiPA, anche relativamente alle spese amministrative, alla manutenzione e alle modalità di gestione.

Ciò posto, al fine di fornire un quadro di massima, si specifica che le convenzioni inerenti alle deleghe di pagamento in discorso possono, in sostanza, riguardare:

- contratti di finanziamento;
- contratti di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e le malattie, sulla casa di abitazione e sulla RC auto;
- contribuzioni per posizioni previdenziali integrative e, in genere, fondi previdenziali;
- erogazioni e liberalità a favore di ONLUS;
- versamenti a favore di enti con finalità mutualistiche.

Di converso, è da escludere che possano essere attivate convenzioni per la fruizione di delegazioni convenzionali di pagamento relative a contratti di assicurazione per la copertura di rischi su crediti oppure a contratti di utenze varie o, ancora, a spese condominiali.

5. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

In generale, come noto, per l'art. 1882 c.c., l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno subìto a causa di un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita). In tale contratto il "rischio" rappresenta un elemento essenziale, senza il quale il negozio giuridico è nullo (art. 1895 c.c.). Per la sua rilevanza economica e sociale, l'attività assicurativa può essere esercitata solo da imprese vigilate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni-IVASS (art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

Per gli aspetti qui d'interesse e, quindi, per poter pagare il premio mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, il contratto di assicurazione deve essere finalizzato, come detto, a fornire specifiche coperture di rischi ritenute particolarmente meritevoli.

In primo luogo, si tratta delle assicurazioni volte a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita, et similia) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta o, ancora, a costruire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria.

Inoltre, stante la rilevanza per la persona umana della casa di abitazione – tendenzialmente coincidente con il domicilio, luogo al quale è riconosciuta una tutela di rango costituzionale (art. 14 della Costituzione) – anche i premi derivanti da polizze di assicurazione contratte per salvaguardare l'integrità della casa, con esclusivo riferimento alla sola abitazione principale, possono essere pagati tramite delegazione convenzionale. Tuttavia, un simile contratto deve essere strettamente correlato, senza alcuna possibilità di un'interpretazione estensiva, alla casa di residenza anagrafica e limitatamente all'assicurazione dei danni inerenti all'abitazione stessa, per cui, ai fini in discorso, l'abitazione principale deve ritenersi coincidente con la residenza anagrafica del dipendente, senza eccezioni.

Anche il contratto RC auto, unitamente alle garanzie accessorie che spesso lo accompagnano (rischio di furto, incendio, rottura cristalli, atti vandalici, copertura per l'assistenza anche legale, ecc.), può formare oggetto di una richiesta di pagamento attraverso la delegazione convenzionale, purché sia proprio il dipendente pubblico delegante a risultare il contraente della polizza. Per il contratto RC auto, però, si rinvia alle specifiche illustrate nel paragrafo dedicato, avendo, sotto il profilo gestionale, un trattamento differenziato.

È appena il caso di precisare che, per quanto attiene alla stipula del contratto di assicurazione, occorre che la società proponente risulti iscritta negli appositi elenchi delle imprese italiane ed estere autorizzate o abilitate ad operare in Italia dall'IVASS.

Similmente, se destinatario della delegazione è un intermediario assicurativo – soggetto che professionalmente presenta o propone prodotti assicurativi e riassicurativi, presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collabora alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati – lo stesso deve essere iscritto in una delle cinque sezioni del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI o nell'elenco degli intermediari dell'Unione Europea autorizzati ad operare in Italia annesso al citato registro.

Per completezza di informazione, si fa presente che tali elenchi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale dell'IVASS.

Per tutti i contratti di assicurazione interessati da delegazioni convenzionali di pagamento, qualora nel corso del contratto il rapporto subisca una modifica od una trasformazione (ad esempio, modifica dei massimali, estensione o riduzione della garanzia, ecc.), il dipendente o l'impresa assicuratrice dovranno darne pertinente e tempestiva notizia all'Amministrazione. Infatti, in un'evenienza simile e in assenza di cautele, potrebbe accadere che, successivamente alla modifica contrattuale, il dipendente subisca, ad esempio, due trattenute, non essendosi tenuto in debito conto che il contratto, ancorché modificato o trasformato, è unico. Va da sé che tanto il dipendente quanto l'istituto delegatario avranno cura di evidenziare adeguatamente la circostanza nella documentazione trasmessa, affinché l'ufficio ordinatore dello stipendio, nel processare l'istanza di delegazione convenzionale, ponga in essere ogni consentita attenzione, per evitare il verificarsi del paventato rischio di una temporanea doppia trattenuta e, quindi, non debba successivamente procedere ad eventuali rimborsi o compensazioni. Trattandosi di semplice modifica del contratto già in essere, si reputa, poi, che non debbano essere versati nuovamente gli oneri amministrativi concernenti la ricezione di una nuova istanza.

Analoghe precauzioni vanno seguite, onde evitare che le trattenute continuino ad essere operate, qualora l'oggetto del contratto sia venuto meno (è il caso dell'avvenuta vendita della casa di abitazione).

Corre, infine, l'obbligo di esporre che nulla vieta al dipendente, fermi restando i limiti quantitativi fissati dalla legge per le trattenute stipendiali, di stipulare più contratti di assicurazione (sanitaria, sulla vita, RC auto, ecc.) corrispondendo il premio tramite la delegazione convenzionale di pagamento. In tale ipotesi, devono essere prodotte, comunque, separate istanze di delegazione convenzionale, ciascuna per ogni contratto, in quanto, anche se tutti i contratti sono stati stipulati con una stessa compagnia di assicurazione, si tratta di differenti rapporti giuridici che, tra l'altro, solo in via occasionale avranno la medesima durata.

Dal punto di vista procedimentale, quindi, vanno prodotte separate istanze di delegazione convenzionale per ogni contratto di assicurazione, le quali devono essere considerate in modo distinto pure relativamente all'applicazione degli oneri amministrativi conseguenti. In ipotesi del tutto eccezionali, solamente qualora sia stato adeguatamente documentato che i contratti di assicurazione sono tra loro strettamente interconnessi e praticamente indivisibili, potrà essere valutata discrezionalmente dall'Amministrazione – su richiesta dell'istituto delegatario che, a tal fine, li considererà come un solo contratto – la possibilità di considerare gli stessi in modo unitario, anche ai fini della determinazione degli oneri amministrativi, non comportando un'apprezzabile incidenza sugli ordinari costi di procedimento sopportati. Sul punto, è il caso di specificare che un contratto concernente il c.d. "pacchetto assicurativo", volto ad assicurare più rischi congiuntamente (ad esempio, RC auto e garanzie accessorie), va ordinariamente trattato come un unico contratto, sempreché considerato unitariamente anche dalla compagnia di assicurazione.

6. CONTRATTO RC AUTO

Per quanto attiene ai contratti RC auto, per i quali con la presente circolare si è espressamente ritenuto ammissibile, in linea di principio, il pagamento del relativo premio mediante la delegazione convenzionale, occorre svolgere qualche considerazione specifica, sia in relazione allo stesso contratto sia, soprattutto, in ordine alle procedure per avvalersi della delegazione.

Sotto il primo profilo, si rammenta che per tali contratti di assicurazione non è più prevista la clausola di rinnovo tacito, per cui gli stessi esauriscono sostanzialmente i loro effetti alla scadenza, salvo la vigenza dell'estensione del beneficio della copertura per i quindici giorni successivi (art. 1901, secondo comma, c.c., e circolare 14 febbraio 2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza). In pratica, il rinnovo deve essere sempre esplicito con l'effetto, dunque, di procedere alla stipula di una nuova polizza.

Con specifico riguardo alle Amministrazioni che si avvalgono del sistema NoiPA, si puntualizza che le procedure per utilizzare la delegazione convenzionale per il pagamento del premio dell'assicurazione RC auto saranno rese disponibili secondo modalità dedicate completamente dematerializzate, sulla base di un calendario e di procedure operative che saranno definite e comunicate a cura del DAG-DSII.

Nel precisare che non appena saranno operative le nuove procedure ne verrà diramata tempestiva notizia, si appalesa opportuno fornirne sin d'ora un'anticipazione.

Le convenzioni con le singole compagnie di assicurazione interessate o con gli intermediari abilitati saranno centralizzate e la stipula sarà curata direttamente dal DAG-DSII, avvalendosi anche dello schema dell'unita convenzione-tipo (Allegato *D)*. Ovviamente, la convenzione regolerà i soli aspetti generali, rientrando nella libera autonomia delle parti, assicurato-dipendente e società di assicurazione, definire i concreti contenuti contrattuali della polizza assicurativa, sulla base di elementi fattuali (tipo veicolo, chilometraggio mediamente percorso, ecc.). Ad ogni modo, il pagamento del premio contrattualmente convenuto avverrà attraverso una trattenuta stipendiale di dodici rate necessariamente di pari importo. Nella convenzione, oltre alle clausole generali già *supra* illustrate, dovrà essere previsto che la copertura assicurativa, in deroga alle previsioni dell'art. 1901, primo comma, c.c., decorre dalla data indicata dal contratto e non dal primo pagamento. Infatti, stante i tempi tecnici per l'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento, la trattenuta sullo stipendio della prima rata da versare a favore della compagnia di assicurazione potrà essere effettuata non prima di un mese.

L'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento avverrà tramite una procedura informatica dedicata.

La prima trattenuta, a seconda del momento dell'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento, sarà operata il mese successivo o, al più tardi, il secondo mese successivo. Naturalmente, la compagnia di assicurazione avrà, in via telematica, notizia dell'avvenuta attivazione della delegazione convenzionale di pagamento relativamente al contratto sottoscritto, con il riferimento del numero di polizza e la specificazione dell'avvenuta 'messa in quota' delle somme trattenute al dipendente. È d'obbligo ricordare che la trattenuta sarà effettuata, sino alla scadenza, fintantoché la partita stipendiale del dipendente risulterà gestita dal sistema NoiPA e, quindi, anche nel caso il medesimo dipendente dovesse cambiare, nel frattempo, amministrazione.

Quanto alla misura degli oneri amministrativi dovuti dal delegatario, ferma restando quella già prevista per le trattenute mensili degli altri contratti di assicurazione, l'onere inerente alla ricezione delle istanze e all'istruttoria, stante la semplicità di tale fase, anche in ragione alle specifiche modalità dematerializzate di attivazione della delegazione convenzionale, è stato determinato in misura opportunamente ridotta.
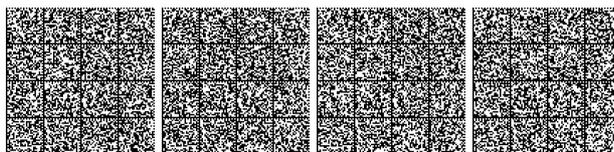
7. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Il contratto di finanziamento è una forma di concessione di credito a un consumatore, cioè a una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Più precisamente si sostanzia nella concessione di un prestito da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-TUB. Il prestito è spesso collegato all'acquisto di un bene o di un servizio da parte del consumatore, ma può anche essere utilizzato per soddisfare esigenze svincolate da simili acquisti. Il contratto di finanziamento può essere concluso dal soggetto finanziatore anche avvalendosi di un intermediario del credito.

In concreto, per quanto riguarda gli aspetti qui d'interesse, essendo il finanziamento tendenzialmente destinato a soddisfare esigenze generiche di liquidità, di regola non avrà rilievo alcuno la ricerca dei motivi per cui è stato stipulato il relativo contratto, salvo che il delegante non intenda avvalersi della possibilità di oltrepassare, nel caso di concorso con la cessione del quinto dello stipendio, la quota del venti per cento al netto delle ritenute di legge prevista ordinariamente per la delegazione convenzionale di pagamento, fermi restando gli altri limiti legali. In quest'ultima evenienza, per tutelare il dipendente da un eccessivo indebitamento, l'Amministrazione dovrà valutare con molto rigore le richieste pervenute – che l'interessato avrà cura di giustificare e documentare convenientemente – escludendo quelle fondate su motivi non ritenuti meritevoli di tutela. Senza alcuna pretesa di esaustività e solamente a carattere orientativo, si ritiene non possano trovare accoglimento le istanze di delegazione convenzionale per contratti di finanziamento volte a superare il predetto limite del venti per cento dello stipendio netto, laddove attengano all'acquisto di beni di largo consumo o voluttuari, a spese per le vacanze, a esborsi per giochi e pronostici in genere, mentre appaiono meritevoli di positiva considerazione le richieste volte a sostenere spese, afferenti anche ai propri familiari, per gli studi universitari, per i viaggi legati ad esigenze di salute, per il reintegro di perdite patrimoniali impreviste ed imprevedibili (incidenti domestici, calamità naturali, ecc.).

In ogni caso, l'Amministrazione, per le delegazioni convenzionali di pagamento inerenti a finanziamenti, dovrà sempre verificare che l'istituto o la società esercente il credito sia regolarmente iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e, nel contempo, valutare una serie di elementi, anche nell'interesse e per la tutela del proprio dipendente, quali, ad esempio, la durata del prestito e il tasso di interesse.

In proposito, fatte salve le fattispecie afferenti ai mutui stipulati per il pagamento del prezzo dell'alloggio, giusta previsioni degli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950, la durata massima assentibile per il contratto di finanziamento è di dieci anni.

Per completezza, tra gli elementi da considerare da parte dell'Amministrazione, va annoverata anche l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi indicati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa). Al riguardo, si chiarisce che la richiesta di una simile garanzia assicurativa – peraltro obbligatoria per l'ipotesi della cessione del quinto dello stipendio – trova fondamento nell'esigenza di tutelare il debitore, o i suoi aventi causa, dal rischio derivante dal verificarsi di eventi sfavorevoli. Pur tuttavia, si reputa che, qualora entrambe le parti contraenti – istituto mutuante e dipendente – mostrino espressamente di essere consapevoli delle conseguenze giuridiche sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950, mediante apposita declaratoria, l'accettazione della istanza di delegazione convenzionale possa essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa. Sotto questo profilo, dunque, la presenza di una garanzia assicurativa non assurge a condizione strettamente obbligatoria o indefettibile per assentire la richiesta di delegazione convenzionale di pagamento, sempreché, ovviamente, la convenzione stipulata non contenga una diversa e specifica previsione in merito.

Infine, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento – fermi restando il termine massimo di dieci anni e le particolarità di cui agli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950 inerenti al pagamento del prezzo dell'alloggio – non può eccedere, di norma, il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque e per tutto il personale, il previsto momento di conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza.

8. CONTRIBUTI A FAVORE DI ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI

Le persone, anche giuridiche, possono donare somme a favore di ONLUS e di altre organizzazioni ritenute meritevoli dall'ordinamento per la loro rilevanza sociale e le finalità mutualistiche perseguite, in quanto esplicano senza scopo di lucro la loro attività, sostanzialmente, nei seguenti settori: *a)* assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; *b)* beneficienza; *c)* istruzione e formazione; *d)* sport dilettantistico; *e)* tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico; *f)* tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; *g)* promozione della cultura e dell'arte; *h)* tutela dei diritti civili; *i)* ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per le ONLUS, in particolare, la disciplina tributaria, stante la loro rilevanza sociale, prevede numerose agevolazioni fiscali (in particolare, art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) e contempla, altresì, per i contribuenti che effettuano versamenti volontari a favore delle stesse la possibilità, secondo determinate modalità, di considerare le somme versate in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche-IRPEF o in deduzione dalla relativa base imponibile, giusta previsioni, rispettivamente, dell'art. 15 e dell'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre
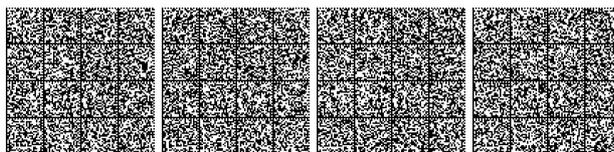
1986, n. 917. Simile possibilità di detrazione o deduzione è, inoltre, ammessa per altri enti e soggetti le cui finalità sono state ritenute meritevoli di promozione, tra i quali si enumerano, in modo non esaustivo, le organizzazioni non governative-ONG, varie confessioni religiose, le università e le fondazioni universitarie, gli enti di ricerca pubblici, le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, eccetera.

Argomentazioni analoghe possono essere svolte – in disparte dalla detraibilità o dalla deducibilità fiscale, non sempre previste – per i contributi, associativi o volontari, a favore di enti mutualistici (ad esempio, casse mutue, casse sovvenzioni, ecc.) connotati dalla dichiarata ispirazione al principio dell'aiuto reciproco tra gli associati e dall'assenza di fini di lucro. È appena il caso di soggiungere che in nessun caso tra gli enti mutualistici possono essere comprese le società commerciali.

Quanto alla durata della delegazione convenzionale per i contributi in discorso, si espone come, per ragioni tecniche, la stessa non possa essere inferiore a un anno, mentre la durata massima, in conformità alle previsioni valevoli per i contratti di finanziamento, non potrà superare i dieci anni. Nel rispetto dei suddetti termini, la delegazione convenzionale a favore di ONLUS ed enti mutualistici è sempre revocabile da parte del dipendente, a mezzo semplice istanza libera, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità in capo all'Amministrazione. Va da sé che la revoca non potrà essere retroattiva e sarà resa operativa nell'ambito dei tempi tecnici occorrenti per l'aggiornamento della partita stipendiale.

Va precisato, altresì, che la misura del contributo è fissa e non può risultare inferiore, per evidenti ragioni pratiche, a cinque euro mensili. La variazione della trattenuta, in aumento o in diminuzione, implica, quindi, la presentazione di una nuova istanza di delegazione di pagamento, la cui istruttoria comporterà il pagamento *ex novo*, da parte dell'ente delegatario, dei previsti oneri amministrativi *una tantum*.

Ciò precisato, per quanto d'interesse, le ONLUS e i predetti enti mutualistici possono, al fine di poter attivare la possibilità di ottenere delle erogazioni liberali o dei contributi attraverso le delegazioni convenzionali di pagamento, stipulare delle convenzioni volte a regolamentare detto meccanismo. Nel caso di convenzioni stipulate a livello centralizzato dal DAG-DSII, le stesse sono operative per tutti i dipendenti annoverati in NoiPA. È appena il caso di sottolineare che la convenzione può essere stipulata solo allorché l'ente beneficiario rientri tra quelli per i quali è possibile fruire delle detrazione o delle deduzioni fiscali, secondo la disciplina tributaria sopra ricordata, ovvero l'ente beneficiario sia qualificabile, in base alla normativa vigente, come mutualistico.

Dal canto suo, il dipendente pubblico che intende elargire un contributo a tali organizzazioni, avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento, deve preventivamente verificare che esista una convenzione vigente stipulata dall'ente beneficiario.

La convenzione, nel caso l'ente beneficiario rientri tra quelli previsti dalla normativa tributaria, terrà conto delle implicazioni fiscali delle trattenute operate a detto titolo, per cui il sistema NoiPA provvederà direttamente a calcolare e a considerare nella liquidazione degli emolumenti la misura delle detrazioni e deduzioni spettanti (utili indicazioni in tal senso, sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 441/E del 17 novembre 2008).

Quanto alla misura degli oneri amministrativi in merito ai versamenti in discorso occorre formulare qualche considerazione aggiuntiva, soprattutto in ragione del particolare riconoscimento che la normativa riserva a tali soggetti. Infatti, la delegazione convenzionale di pagamento a favore di ONLUS ed enti mutualistici si rivela funzionale a concorrere al perseguimento di scopi ritenuti di interesse generale, valutati come meritevoli dall'ordinamento e dei quali ne è favorito il conseguimento. Tale semplice osservazione produce l'effetto di circoscrivere e temperare l'applicazione del principio del ristoro degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, tra l'altro, stante la maggiore semplicità del procedimento, già estremamente contenuti. Siffatte ragioni, dunque, legittimano la fissazione di onere minimo da porre a carico del delegatario.

9. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE – ASPETTI GENERALI

Le istanze di delegazione di pagamento – redatte avvalendosi dei facsimili uniti alla presente circolare per l'ipotesi, rispettivamente, di finanziamento (Allegato *E)*, di assicurazione (Allegato *F)* e di versamento ad una ONLUS (Allegato *G)* – vanno presentate, dal delegatario o direttamente a cura del delegante, all'Amministrazione del medesimo delegante.

L'Amministrazione, dal canto suo, deve provvedere a verificare l'esistenza dei prescritti requisiti generali nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con il delegatario.

In sintesi e per grandi linee, sono enucleabili i seguenti passaggi procedimentali:

1) il dipendente pubblico presenta, a seconda dei casi, l'istanza direttamente all'Amministrazione di appartenenza o all'ufficio pagatore dello stipendio, ovvero delega alla presentazione l'ente delegatario;

2) l'ufficio ricevente controlla la correttezza dell'istanza. Qualora dovessero emergere irregolarità sanabili, l'ufficio mantiene in sospeso l'istanza e comunica la circostanza sia al dipendente sia al delegatario, affinchè possano provvedere all'eventuale sanatoria. In caso sia riscontrata la mancanza dei presupposti o siano trascorsi sei mesi dalla predetta comunicazione senza che le irregolarità siano state sanate, l'ufficio rigetta l'istanza, dandone notizia al delegante e al delegatario. Invece, in presenza di un'istanza regolare, la accetta e la processa, informandone il delegatario;
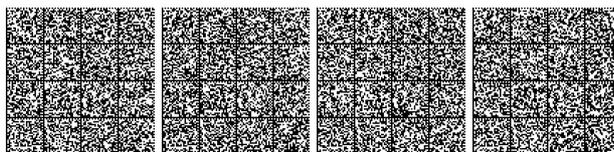
3) l'ufficio pagatore rilascia al delegatario il modello B-1 (di cui alla circolare 3 giugno 2005, n. 21/RGS, modificato dalla circolare 13 marzo 2006, n. 13/RGS), contenente la cosiddetta futura 'messa in quota' e provvede, al più tardi entro il secondo mese successivo, ad operare le pertinenti trattenute stipendiali. Per i contratti di finanziamento, le trattenute potranno avere corso solo dopo l'intervenuta comunicazione da parte dell'istituto delegatario della somministrazione del finanziamento.

Si precisa che per competente ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio sono da intendersi, a seconda delle circostanze:

- la pertinente RTS (giusta decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 48 del 28 febbraio 2011), per gli uffici periferici delle Amministrazioni statali di cui gestiscono le partite stipendiali;

- l'ufficio del personale dell'Amministrazione centrale, relativamente alle partite stipendiali dei dipendenti dalla stessa gestite (per il MEF, tale ufficio, incardinato nell'ambito del DAG, è la Direzione del Personale);

- la competente unità organizzativa del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza (questura, scuola, ecc.), per il personale periferico della Polizia di Stato, con riguardo alle partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA dall'anno 2015.

10. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Per fruire dell'istituto della delegazione convenzionale, il dipendente dovrà aver chiesto ad un istituto esercente il credito o comunque ad un intermediario abilitato di poter ottenere un finanziamento da rimborsare a mezzo trattenuta sulle proprie competenze stipendiali, mentre l'istituto mutuante valuterà, secondo le proprie regole, siffatta richiesta, anche in relazione alla documentazione prodotta (per quanto attiene ai possibili riflessi sull'Amministrazione, sicuramente dovrà essere rilasciata l'attestazione sulla posizione giuridica del dipendente, secondo la modulistica appropriata).

Determinatosi in senso favorevole, l'istituto mutuante riceverà il modello E debitamente compilato, ma non sottoscritto, dal dipendente richiedente il finanziamento e, dal canto suo, provvederà a stilare e sottoscrivere la sezione del modello stesso riservata all'istituto delegatario. Successivamente, il modello E va inoltrato all'Amministrazione competente a cura del delegante o del delegatario.

Nell'ipotesi la presentazione sia curata dall'istituto delegatario, il modello deve contenere la firma del delegante debitamente autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una fotocopia di un suo documento d'identità in corso di validità, sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato (ad esempio, potrebbe essere utilmente riportata in diagonale una dicitura del tipo "Copia inerente a richiesta di finanziamento presso società ALFA S.p.a. – Città, data" dopo la quale apporre la firma). Infatti, stante il contenuto dell'istanza, è applicabile la disciplina recata dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui le istanze prodotte alla Pubblica Amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, che procede all'autentica della sottoscrizione, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Di contro, la presentazione diretta da parte del delegante non richiede necessariamente la produzione di una copia del documento d'identità e la sottoscrizione può essere apposta all'atto della presentazione, in modo da consentire l'immediata autenticazione della firma da parte del funzionario dell'Amministrazione accettante.

Pervenuta l'istanza di delegazione, l'Amministrazione di appartenenza del dipendente, come accennato, procederà agli adempimenti di propria competenza, quali, in via esemplificativa, la verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere, l'osservanza dei limiti di coesistenza e consistenza della somma oggetto di delegazione con la situazione stipendiale del dipendente. In particolare, dovranno essere verificati i seguenti elementi:

- il tasso effettivo globale medio-TEG (talora indicato, impropriamente, anche TEGM) praticato dall'istituto finanziario non deve superare il tasso medio indicato nel decreto – adottato ogni trimestre, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal MEF – recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Si ricorda che il tasso, oltre il quale si configura l'usura, non può essere mai superiore a otto punti percentuali del TEG di riferimento e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto;

- la quota oggetto della delegazione non può eccedere il venti per cento dello stipendio netto, salvo ipotesi del tutto eccezionali, debitamente motivate e documentate, da autorizzare espressamente dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente;

- il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà;

- l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa), ferma restando la possibilità che la convenzione escluda l'obbligatorietà di tale garanzia ed entrambe le parti contraenti mostrino espressamente di essere consapevoli delle conseguenze sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'anzidetto art. 32.

Qualora durante l'esame dell'istanza dovessero emergere delle irregolarità o delle carenze ritenute sanabili, l'Amministrazione provvederà ordinariamente, per palesi ragioni di economicità procedimentale, a formulare solo in via telematica la richiesta delle necessarie integrazioni all'indirizzo di posta elettronica indicato dal dipendente nell'istanza di delegazione convenzionale.
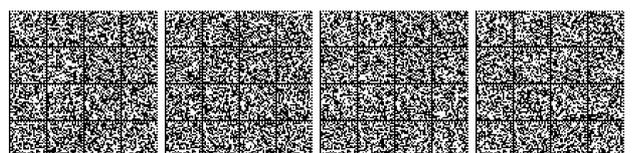
Parimenti per posta elettronica, verrà data notizia al dipendente circa l'eventuale determinazione negativa in merito all'istanza avanzata.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione sull'importanza dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica del dipendente nell'istanza di delegazione convenzionale, non essendo tenuta l'Amministrazione ad utilizzare, salvo casi eccezionali, altri strumenti per richiedere la regolarizzazione delle istanze o per comunicare il risultato dell'istruttoria.

Una volta, poi, scontato il controllo con esito positivo, l'Amministrazione apporrà sullo stesso modello E un'attestazione per esplicitare la determinazione assunta in ordine alla richiesta di delegazione di pagamento, trasmettendo, per ragioni di celerità, l'originale del modello all'ufficio ordinatore dello stipendio e una copia conforme del medesimo modello all'istituto delegatario.

Tuttavia, l'inizio effettivo della trattenuta sullo stipendio non potrà che essere successivo, per evidenti ragioni di tutela del dipendente, alla notizia dell'avvenuta somministrazione del finanziamento, da inoltrare anche con semplici evidenze informatiche (ad esempio, una comunicazione per posta elettronica, recante in allegato copia in formato digitalizzato dell'assegno circolare disposto a favore del dipendente ovvero del bonifico in cui è evidenziato l'avvenuto buon fine con la specifica 'Eseguito' o similare). È in facoltà, ovviamente, dello stesso dipendente mutuatario rendere un'esplicita dichiarazione sull'avvenuto accredito a suo favore della somma mutuata.

In questa fase, solamente qualora dall'istituto mutuante emergesse la necessità di avere una garanzia circa l'assenza di impedimenti alla messa in quota sullo stipendio della trattenuta per il rimborso del finanziamento – necessità che chiaramente può essere manifestata anche attraverso lo stesso dipendente – l'ufficio ordinatore dello stipendio, sulla scorta della determinazione assunta dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente, provvederà a rilasciare il modello B-1, attestando in tal modo l'avvenuto positivo perfezionamento del procedimento istruttorio finalizzato all'avvio della trattenuta stipendiale. Si sottolinea che siffatta attestazione, resa con il modello B-1, non fa scattare, comunque, la trattenuta stipendiale, almeno fintantoché l'istituto delegatario o il dipendente delegante non comunicano – entro un termine ragionevole, che può essere individuato in non oltre sessanta giorni – l'avvenuta erogazione del finanziamento sottostante alla delegazione convenzionale.

Pervenuta la comunicazione della somministrazione del finanziamento, l'ufficio ordinatore dello stipendio, al più tardi entro il secondo mese successivo, darà concreto corso alle trattenute stipendiali.

Diversamente, trascorso l'indicato periodo di sessanta giorni senza che sia giunta l'anzidetta comunicazione, il modello B-1 già rilasciato è privo di effetti.

Per quanto riguarda il rinnovo di un finanziamento già in atto – assentibile soltanto dopo la dimostrazione dell'estinzione del finanziamento preesistente – il procedimento relativo non si discosta significativamente da quello sopra tracciato.

La differenza di maggiore rilievo attiene alla necessaria dimostrazione dell'estinzione del precedente finanziamento che dovrà essere fornita contestualmente all'avvenuta comunicazione della somministrazione del nuovo finanziamento. L'estinzione può essere dimostrata, poi, con modalità del tutto analoghe a quelle descritte per la somministrazione del finanziamento 'nuovo' (va preferibilmente prodotta una comunicazione per posta elettronica recante in allegato copia in formato digitalizzato del piano relativo al conto estintivo e del tempestivo bonifico finale disposto a saldo e andato a buon fine). Non si tralascia di rammentare che l'esame della documentazione inerente all'avvenuta estinzione implica pure la verifica circa il rispetto della scadenza del pagamento in relazione al conto estintivo.

Rientra, poi, nelle valutazioni di carattere istruttorio dell'Amministrazione chiedere, nel caso di dubbi o perplessità sulla documentazione pervenuta in copia, l'esibizione dell'atto originale o di una copia conforme.

11. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Per le delegazioni di pagamento discendenti da una polizza assicurativa, ferma restando la necessità dell'esistenza dei requisiti generali e del rispetto della convenzione sottostante, l'esame da condurre, confrontato con quello concernente le delegazioni per i contratti di finanziamento, è più circoscritto, essendo la verifica, fondamentalmente, volta ad accertare:

- l'oggetto del contratto che, come già esplicitato, deve riguardare la tutela della persona umana, dei rischi professionali ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria, l'assicurazione sui danni, anche a terzi, inerenti alla casa di abitazione (per l'assicurazione RC auto si rinvia all'apposito paragrafo);
- il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal D.P.R. n. 180/1950.

Per il resto, la trattazione delle istanze di delegazione seguirà il procedimento illustrato relativamente a quelle relative ai contratti di finanziamento.

È d'obbligo, comunque, fornire qualche maggiore specificazione.

In primo luogo, non va trascurato che, a norma dell'art. 1901 c.c., il contratto di assicurazione, senza pagamento del premio, resta sospeso, per cui, ancorché esistente ed efficace, il rischio non è coperto. Il pagamento del premio è un vero e proprio obbligo per l'assicurato, essendo la copertura del rischio in funzione del predetto pagamento. È, però, in facoltà della compagnia garantire la copertura assicurativa anche prima del pagamento, ad esempio, già dal momento della sottoscrizione del contratto

Ciò precisato, è di tutta evidenza come l'avvenuta certezza, tanto per la società di assicurazione quanto per il dipendente-assicurato, dell'effettività della trattenuta stipendiale volta al pagamento del premio sia di centrale importanza, conseguendo, dalla stessa, in assenza di una diversa clausola più favorevole all'assicurato, l'operatività della copertura del rischio.

Pertanto, si raccomanda agli uffici ordinatori dello stipendio di procedere con ogni consentita priorità all'effettuazione della prima trattenuta stipendiale afferente al premio assicurativo, onde rendere operativa ed effettiva la copertura del rischio assicurato.

Quanto alle modalità di presentazione dell'istanza di delegazione convenzionale e, soprattutto, alle specifiche fornite circa l'autenticazione della firma del dipendente, valgono, sostanzialmente, le indicazioni illustrate a proposito dei contratti di finanziamento. Così, nell'ipotesi in cui la presentazione dell'istanza sia curata direttamente dall'istituto delegatario, il modello F deve contenere la firma del delegante debitamente autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una copia fotostatica di un suo documento d'identità in corso di validità, sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato, del tipo "Copia inerente a polizza assicurativa con società BETA S.p.a. – Città, data".

Diversamente, nel caso di presentazione diretta dell'istanza da parte del dipendente, come illustrato, non è richiesta la produzione di una copia del documento d'identità, in quanto la sottoscrizione può essere apposta all'atto della presentazione dell'istanza stessa, in modo da consentire l'immediata autenticazione della firma a cura del funzionario dell'Amministrazione ricevente.

12. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRATTI RC AUTO

Come anticipato, per l'assicurazione RC auto, segnatamente alle partite stipendiali gestite tramite il sistema NoiPA, le istanze di delegazione convenzionale di pagamento saranno trattate con modalità informatiche.

Tale procedura sarà rilasciata e resa operativa dal DAG-DSII a completamento delle attività di analisi necessarie all'attivazione della stessa.

Maggiori indicazioni tecniche in materia saranno diramate e aggiornate da parte del DAG-DSII, anche attraverso il portale NoiPA.

13. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRIBUTI A FAVORE DI ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI

Per le istanze di delegazione convenzionale di pagamento inerenti a contributi destinati a favore delle ONLUS e di enti mutualistici, ferma restando la necessità dell'esistenza dei requisiti generali e del rispetto della convenzione sottostante, l'esame da condurre, posto a raffronto con quelli concernenti le delegazioni per i contratti di finanziamento o per le polizze assicurative, è decisamente più limitato. In concreto, la verifica da svolgere è diretta ad accertare i seguenti aspetti:

- il contributo deve connotarsi per essere una erogazione liberale o un semplice donativo ovvero, soprattutto per quanto attiene agli enti mutualistici, dal rappresentare la quota associativa;

- l'importo non può essere inferiore a cinque euro mensili, mentre la durata della trattenuta deve essere compresa tra dodici e centoventi mensilità;

- il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal D.P.R. n. 180/1950.

Per il resto, la trattazione delle istanze di delegazione seguirà il procedimento illustrato relativamente a quelle relative ai contratti di finanziamento e ai contratti di assicurazione.

Si ricorda, ad ogni buon fine, che circa le modalità di presentazione dell'istanza di delegazione convenzionale e, soprattutto, alle specifiche fornite sull'autenticazione della firma del dipendente, valgono le indicazioni già illustrate a proposito dei contratti di finanziamento e dei contratti di assicurazione. Così, nell'ipotesi in cui la presentazione dell'istanza sia curata direttamente dall'ente delegatario, il modello G deve contenere la firma del delegante debitamente autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una copia fotostatica di un suo documento d'identità in corso di validità, sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato, del tipo "Copia inerente a contribuzioni a favore della ONLUS GAMMA – Città, data".

Invece, come già illustrato, nel caso di presentazione diretta dell'istanza da parte del dipendente non è richiesta la produzione di una copia del documento d'identità, essendo la sottoscrizione direttamente autenticata da parte del funzionario dell'Amministrazione all'atto della presentazione dell'istanza.

14. ULTERIORI FATTISPECIE

Illustrato quanto sopra sulle delegazioni convenzionali di pagamento, è d'obbligo fornire qualche indicazione soprattutto in ordine all'esistenza di altre forme di trattenute sugli emolumenti dei dipendenti, già operate dalle Amministrazioni la cui gestione delle partite stipendiali è confluita in un secondo momento nel sistema NoiPA o ne è prevista la prossima confluenza.

In proposito, va evidenziato che non rientrano nelle fattispecie trattate le trattenute operate a favore della stessa Amministrazione a fronte di somme dovute dal dipendente a qualsiasi titolo, essendo, peraltro, al di fuori dello schema della delegazione. In una siffatta circostanza, infatti, è del tutto evidente che è l'Amministrazione ad avere un precipuo interesse ad operare la trattenuta stipendiale, per cui – anche se dovesse trattarsi di somme che l'Amministrazione deve in un secondo momento riversare a terzi per servizi fruiti, in ultima istanza, dal dipendente (ad esempio, servizi aziendali, quali mense e asili, spese di trasporto, ecc.) – la trattenuta è certamente legittima e non è configurabile alcun onere amministrativo.

15. CONTROLLI SULLE DELEGAZIONI CONVENZIONALI

Come esposto, il primo controllo sulle istanze di delegazione convenzionale di pagamento è operato dall'Amministrazione competente a ricevere e processare le stesse.

Resta, comunque, in capo alle Amministrazioni che hanno stipulato le convenzioni a monte della delegazione convenzionale l'obbligo di effettuare, in particolare, la verifica sul rispetto del tasso soglia e dei tassi convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento, da svolgere con cadenza trimestrale. Relativamente alle convenzioni centralizzate, invece, sarà il DAG-DSII, in quanto soggetto che ha provveduto alla loro stipula, a svolgere alcuni riscontri, tra i quali, in particolare, il periodico rispetto del tasso soglia per i contratti di finanziamento.

Inoltre, anche gli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie espletano una serie di verifiche.

In particolare, in relazione alle partite stipendiali gestite tramite il sistema NoiPA e stante il ruolo attivo assunto ormai dal 1° marzo 2011, le RTS svolgono a livello periferico un'attività sulla gestione delle partite stipendiali e sui singoli contratti che, sotto l'aspetto funzionale, è complementare a quella curata a livello centrale da parte del DAG-DSII.

Segnatamente a quest'ultimo aspetto, le RTS hanno l'incombenza di verificare la completezza della documentazione ricevuta, anche al fine di poter correttamente rilasciare il modello B-1 il quale, come noto, è finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota", cioè la garanzia da parte dell'Amministrazione di aver annotato il debito del dipendente e, quindi, di aver 'prenotato' la misura della corrispondente trattenuta sulla partita stipendiale.

Quanto ai controlli sulle delegazioni convenzionali perfezionate, gli stessi attengono principalmente al rispetto della garanzia posta a tutela del dipendente circa la percezione di almeno la metà dello stipendio netto.

Per quanto riguarda i versamenti di erogazioni liberali alle ONLUS, il DAG-DSII dovrà procedere, con cadenza almeno annuale, ad appurare se le predette ONLUS rientrino tra i soggetti che legittimano il riconoscimento dei previsti benefici fiscali, in termini di detrazioni o di deduzioni, in capo al donatore.

16. ONERI AMMINISTRATIVI DOVUTI DAI DELEGATARI

La misura degli oneri dovuti dagli istituti delegatari – seppure con gli inevitabili margini di imprecisione legati a qualunque procedimento di stima, che impone sempre una scelta ed un bilanciamento tra le varie esigenze contrapposte (semplificazione, onerosità della rilevazione, snellimento delle procedure, tempi di lavoro, convenienza di una forfetizzazione, ecc.) – sono stati determinati sulla scorta di un'analisi condotta sugli effettivi costi sopportati dall'Amministrazione nella gestione delle delegazioni convenzionali di pagamento nell'ambito del procedimento di gestione degli stipendi.

Tale circostanza implica che non sussistano dei concreti spazi per poter determinare in modo 'libero' i predetti oneri amministrativi, dovendo essere rapportati ai costi sostenuti dall'Amministrazione. Consequenzialmente, ne deriva l'esigenza di una loro periodica revisione, fissata con cadenza biennale, in ragione delle possibili variazioni intervenute nel tempo degli anzidetti costi.

In proposito, precisato che le eventuali variazioni potrebbero comportare in futuro, nell'ambito della revisione biennale periodica, anche una riduzione degli oneri di cui trattasi (ad esempio, per la diminuzione dei costi informatici, per l'ottimizzazione progressiva delle procedure, ecc.), allo scopo di fornire garanzie agli operatori economici dei settori interessati, in primis istituti finanziari e società di assicurazione, appare necessario, per non creare incertezze o, peggio, aleatorietà nello sviluppo del rapporto contrattuale tra dipendente e delegatario, fissare dei limiti massimi, ancorati a parametri oggettivi, per il potenziale incremento degli oneri amministrativi.

Ciò posto, si ritiene che ragionevolmente i prefati limiti possano essere costituiti dalla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice dei prezzi al consumo *FOI)* rilevata con cadenza mensile dall'Istituto Centrate di Statistica-ISTAT.

Pertanto, il DAG procederà con cadenza biennale alla revisione, in aumento o in diminuzione, della misura dei predetti oneri amministrativi, tenuto conti degli effettivi costi procedimentali sostenuti, e fisserà, nel caso di un eventuale aumento, la nuova misura degli oneri in modo da non superare il limite scaturente dall'applicazione del ricordato indice dei prezzi al consumo FOI sugli oneri già in atto.

All'attualità, sulla scorta delle analisi svolte, sono stati determinati gli oneri amministrativi, esposti nella pertinente tabella unita alla presente circolare (Allegato *H)*, che gli istituti delegatari sono tenuti a rifondere per ciascuna delegazione convenzionale a far data dal 1° gennaio 2015, tanto in caso di delegazioni di nuova attivazione, quanto per quelle già in essere.

Per completezza d'informazione, si rappresenta che la prefissata misura degli oneri amministrativi è comprensiva dei costi scaturenti dalle istanze di delegazione convenzionale di pagamento processate con esito negativo.

La prossima valutazione in merito sarà effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2016, al fine di poter aggiornare, sempreché ne dovessero ricorrere i presupposti, gli oneri amministrativi in discorso con decorrenza 1° gennaio 2017, per tutte delegazioni attive alla medesima data.

Va da sé che sino ad una nuova determinazione degli oneri amministrativi dovuti, continueranno ad essere applicati gli importi già vigenti.

17. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

Il versamento degli oneri amministrativi dovuti, a seguito dell'attivazione delle delegazioni convenzionali di pagamento, è effettuato direttamente dall'Amministrazione delegata, utilizzando le somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate al delegatario.

Nello specifico, tale versamento segue modalità differenti a seconda che, per un versante, le partite stipendiali siano gestite tramite il sistema NoiPA e attengano ad Amministrazioni dello Stato ovvero, per altro versante, pur gestite mediante il sistema NoiPA riguardino enti pubblici oppure siano gestite tramite sistemi diversi.

Nell'ipotesi in cui il dipendente amministrato dal sistema NoiPA appartenga ad un'Amministrazione dello Stato il versamento è effettuato direttamente dal DAG-DSII, previa ritenzione della quota degli oneri amministrativi relativi, da operare, attraverso il medesimo sistema NoiPA, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate al delegatario. Pertanto, una volta operata la trattenuta sulle competenze mensili del dipendente, dalla stessa devono essere scomputati gli oneri amministrativi, al fine di poterne eseguire il riversamento al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata (art. 77, delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato-ISTS, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 163, supplemento ordinario n. 160 del 16 luglio 2007).

Nello specifico, il suddetto riversamento dovrà essere effettuato contestualmente alla ritenzione degli oneri e dovrà, a seconda dei casi, affluire in uno dei seguenti capitoli del Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato:

- Capitolo 3378 - "Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento": a tale capitolo devono affluire, oltre gli oneri amministrativi concernenti i contratti di finanziamento, anche quelli riguardanti i contributi alle ONLUS;
- Capitolo 3374 - "Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento": destinato ad accogliere solamente gli oneri amministrativi rivenienti da contratti di assicurazione di qualunque tipo.

Con modalità telematiche, gli enti delegatari, per quanto attiene ai dati di loro specifico interesse, riceveranno mensilmente un prospetto con l'elencazione dei dipendenti ai quali è stata operata la trattenuta in esecuzione delle delegazioni convenzionali e, conseguentemente, la commisurazione dei relativi oneri amministrativi.

I riscontri e i controlli sui riversamenti sono effettuati dell'UCB presso il MEF.

Per quanto inerisce, invece, alle rimanenti ipotesi – partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA per dipendenti di enti pubblici ovvero relative a dipendenti dello Stato, ma concernenti Amministrazioni che non si avvalgono del sistema NoiPA – le Amministrazioni e gli enti interessati potranno versare gli oneri amministrativi, a seconda degli assetti organizzativi interni e delle eventuali prescrizioni dei propri regolamenti di amministrazione e contabilità, a mezzo bonifico o con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata (art. 77, ISTS). Per il versamento con bonifico, le coordinate IBAN dei suddetti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato sono disponibili e consultabili all'indirizzo web http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Strumenti/Codici-IBA/ e, comunque, possono essere acquisite presso la Banca d'Italia.

In siffatte circostanze, i riscontri e i controlli sui riversamenti sono egualmente effettuati dell'UCB presso il MEF, anche sulla base dei pertinenti dati forniti dal DAG-DSII.

18. CONTROLLI INERENTI AL VERSAMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

Sotto il fronte dei controlli successivi, come accennato, l'UCB presso il MEF procederà a verificare il tempestivo versamento e la pertinente imputazione al bilancio dei predetti oneri, avvalendosi anche del Sistema Informativo Entrate-SIE.

Il predetto controllo, stante l'elevata informatizzazione dell'intero processo, dovrebbe risultare di agevole esecuzione, almeno per quanto concerne le delegazioni convenzionali di pagamento gestite tramite il sistema NoiPA e afferenti a dipendenti di Amministrazioni dello Stato.

Per le rimanenti Amministrazioni dello Stato che si avvalgono di sistemi diversi dal sistema NoiPA e per gli enti pubblici che utilizzano il sistema NoiPA, provvedendo in via autonoma al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, il controllo espletato dall'UCB avrà un contenuto sostanzialmente equivalente. La differenza più marcata discende dalle diverse modalità di versamento che potranno seguire dette Amministrazioni, avendo la facoltà, come già indicato, di versare gli oneri amministrativi a mezzo bonifico o con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata, per cui devono trasmettere copia delle quietanze dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato a valere sui richiamati capitoli 3378 e 3374.

In concreto, la documentazione inerente ai versamenti degli oneri amministrativi dovrà essere trasmessa, di norma, per posta elettronica certificata (previa digitalizzazione dei documenti in formato non modificabile) ovvero anche con idonee evidenze contabili informatiche. Solo in via del tutto eccezionale e contingente è da ritenersi consentita la spedizione a mezzo posta tradizionale.

Per l'esecuzione di siffatti controlli, l'UCB procederà, ordinariamente, con cadenza trimestrale.

19. MODULISTICA

In ordine alla modulistica, con particolare riferimento al modello E, al modello F e al modello G, si rappresenta, come non sussistano aprioristiche preclusioni, per gli enti delegatari, alla predisposizione di propri moduli prestampati, per ipotesi, allo scopo di mostrare il marchio o il logotipo aziendali, di recare qualche personalizzazione o informazione aggiuntiva (ad esempio: numero di contratto, agente o gruppo promotore, ecc.) o, più semplicemente di editare diversamente i campi relativi agli elementi e ai dati da fornire. Vanno, ovviamente, salvaguardate la struttura e la totalità degli elementi e delle notizie richieste di cui ai facsimili dei predetti modelli E, F e G allegati alla presente circolare.

In presenza di dette circostanze, comunque, affinché le istanze di delegazione convenzionale su modulistica prestampata predisposta dall'ente delegatario possano essere processate in modo più agevole, appare sommamente opportuno, anche per evitare inconvenienti procedimentali, che un esemplare del modello "personalizzato" sia allegato – previo necessario riscontro, per costituire un utile specimen – alla convenzione stipulata. Le esigenze sottostanti al riscontro e all'allegazione accennati non
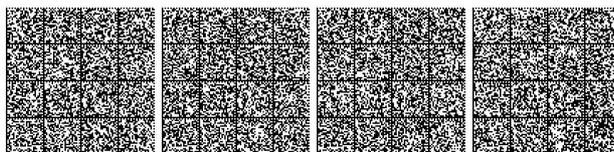
ricorrono, chiaramente, nel caso di mera apposizione del marchio o del logotipo dell'ente delegatario direttamente sul modello utilizzato, magari utilizzando una semplice stampigliatura.

Con l'occasione, poi, si reputa sommamente opportuno dare sin d'ora dei chiarimenti in merito alla modulistica da utilizzare per i contratti di finanziamento, in ordine, soprattutto, ai rapporti tra il modello di cui all'Allegato E (il quale facsimile riproduce, fondamentalmente, il modello C introdotto con la circolare n. 1/RGS del 2011) e i modelli allegati alla circolare n. 21/RGS del 2005, alcuni modificati dalla circolare n. 13/RGS del 2006, identificati anche come modelli A, A-1, B e B-1.

In via generale, si rimarca che i modelli A, A-1, B e B-1 sono degli allegati alla ricordata circolare n. 21/RGS del 2005 la quale non è stata oggetto di interventi innovativi o modificativi di natura sostanziale, specificatamente per quanto attiene alla cessione del quinto dello stipendio. Non va trascurato, altresì, che la modulistica appena menzionata riguarda, attualmente, solo in via marginale le delegazioni convenzionali di pagamento, inerendo principalmente alla cessione del quinto dello stipendio e alla concessione del piccolo prestito.

Quanto osservato comporta, fatte salve le precisazioni susseguenti, che la modulistica di cui alla circolare n. 21/RGS del 2005 è da ritenersi tuttora valida.

Ciò detto, però, sembra chiaro come il modello E relativo alle delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di finanziamento compendia e unisce i modelli A e A-1, avendoli in pratica sostituiti, seppure, si sottolinea, limitatamente alle predette delegazioni convenzionali.

Di contro, per le cessioni del quinto dello stipendio e per il piccolo prestito sono sempre utilizzabili gli anzidetti modelli A ed A-1.

Invece, il modello B, che rappresenta essenzialmente un'attestazione di servizio utile per la richiesta di finanziamento (sia nel caso di cessione del quinto dello stipendio, sia di piccolo prestito, sia di delegazione convenzionale di pagamento), e il modello B-1, finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota" – cioè la garanzia da parte dell'Amministrazione di aver preso nota del debito del dipendente e, quindi, di aver 'prenotato' la misura della relativa trattenuta sulla partita stipendiale – sono, in ultima analisi, documenti di natura istruttoria per l'istituto mutuante, essendo funzionali a suffragare la richiesta di finanziamento promossa dal dipendente, anche per quanto inerisce alla delegazione convenzionale.

20. ASPETTI FISCALI

In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si ricorda che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per completezza, si rappresenta che, nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (art. 39 e art. 57, comma 7, del D.P.R. n. 131/1986).

21. NOTAZIONI CONCLUSIVE

In chiusura, appare opportuno sottolineare alcuni aspetti di rilievo.

In primo luogo, si ricorda che l'esistenza della convenzione è un presupposto indefettibile per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta inevitabilmente per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni convenzionali di pagamento.

In secondo luogo, si sottolinea l'esigenza che tutte le Amministrazioni che hanno proceduto a stipulare le convenzioni con gli enti delegatari provvedano a trasmettere al DAG-DSII, a mezzo posta certificata all'indirizzo dcsii.dag@pec.mef.gov.it, le opportune informazioni in merito a tutte le variazioni riguardanti gli elementi della convenzione, intervenute nel corso della sua validità. A tale riguardo, si evidenzia che negli schemi di convenzione-tipo è previsto a carico del delegatario l'obbligo di inviare un'apposita comunicazione al DAG-DSII – all'indirizzo di posta certificata poc'anzi indicato ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata – in relazione alle variazioni dei dati essenziali concernenti il delegatario stesso (ad esempio, cambiamento della sede o mutamento della denominazione sociale, avvenuta cessione del credito, ecc.).

In terzo luogo, si espone che per quanto attiene ai profili procedimentali delineati nella presente circolare, limitatamente alle istruzioni tecniche e alla gestione del sistema NoiPA, sarà cura del DAG-DSII, attraverso apposite comunicazioni divulgate anche per mezzo del medesimo sistema NoiPA, dettagliarne gli aspetti operativi, fornendo, nel corso del tempo, anche i relativi aggiornamenti.

È appena il caso di precisare, poi, che le istruzioni qui fornite comportano il superamento delle indicazioni diramate con le circolari n. 1/RGS del 2011, n. 30/RGS del 2011 e n. 38/RGS del 2012.

Da ultimo, relativamente ad una serie di problematiche puntuali, per una più immediata leggibilità, le soluzioni individuate sono state raccolte in un apposito prospetto sinottico (Allegato *I)*, secondo il metodo delle 'domande e risposte' o c.d. FAQ (Frequently Asked Questions) – riproponendo, talora, taluni dei chiarimenti sviluppati in modo più diffuso nel testo della presente circolare – mentre, con finalità illustrative, è pure unito uno schematico diagramma di flusso sull'intero processo delle delegazioni convenzionali di pagamento (Allegato *L)*.

Roma, 15 gennaio 2015

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO
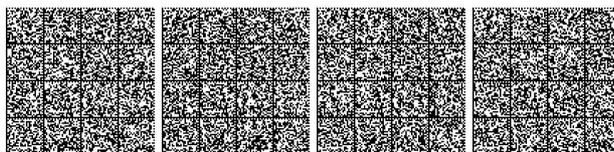
Allegato A

CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
tra

……………………………………………………………….……………....………………
…………………………….……….….. (codice fiscale …………..……..……), di seguito "Amministrazione", nella persona di ……………………………..…………………
…………..………………………………, nato il ..……..….... a ……………….……, in qualità di ……………………………………………..…………………………..…

e

……………………………………………………………..…..… con sede legale in ……………………………………………………..…..……….. (codice fiscale …............………….…………, partita IVA…………………..…. e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n. ……..………………), di seguito "Istituto", nella persona di ……………………………………………….…….……….…..,
nato il …………..….... a ……………………………………………….…….……,
codice fiscale ……………..……………………..…………….………, in qualità di
……………………………………………………..……………………………..…

premesso che

- l'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione

degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
- l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1
(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive
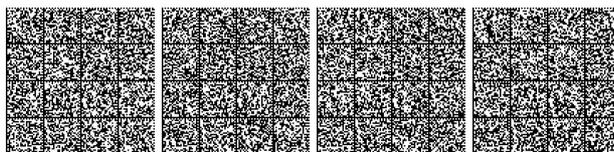
modificazioni.

2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.

5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.

2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3
(Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4
(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN………..…………………………… , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal ……………………….……………
…………………………………………………….., mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN……….……………………………………………………….. , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3778 - "*Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento*", tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.

O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3778 - "*Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento*".

Art. 7
(Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.

2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito.

3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il ………….……….... e si intende valida fino al ……………………… con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 10
(Attività dell'Istituto)

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque
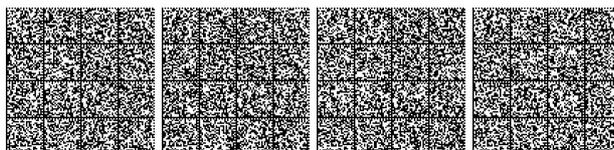
inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "*Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese*", di almeno …….. punti percentuali.

2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11
(Comunicazioni dell'Istituto)

1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

a) nominativo debitore;
b) importo lordo e netto erogato;
c) numero rate;
d) importo mensile rata;
e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
f) decorrenza e scadenza finanziamento.

2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, all'indirizzo di posta certificata dcsii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

4. L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 12
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

…………………, …………………………………

Per l'Istituto	Per l'Amministrazione
……………………….….……..	………………..………………..

Allegato B

CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
tra

…………………………………………………………………………………………………
…………………………….……….. (codice fiscale ……….……..……), di seguito "Amministrazione", nella persona di …………………………………………………… ………….……………………………, nato il ……….... a ……….……………..…, in qualità di …………………………………………………………….…………………..

e

………………………………………………………………… con sede legale in ………………………..……………………..…….……………………………
(codice fiscale……………………....………, partita IVA…………………e iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI al n. ……………..), di seguito "Società", nella persona di…………………………………………………, nato il ………..….... a …………………..…………………….…………………., codice fiscale ……………..………………………..……………….………, in qualità di …………….……………………………………..…………………………………….

premesso che

- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo …………………..…;
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente

all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
- l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1
(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali, sulla casa di abitazione o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

Art. 3
(Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4
(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN……….……………………………… , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal ……………………….……………… ……………………………………………………….., mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le

coordinate IBAN……….……………………………………………………………….. , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 9,00 (euro nove/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3374 - "*Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento*", tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.

O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3374 - "*Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento*".

Art. 7
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il ………………….……….... e si intende valida fino al ……………………… con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 9
(Comunicazioni della Società)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, la Società dovrà inviare un'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, all'indirizzo di posta certificata dcsii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

………………, …………………………………….

Per la Società
……………………………………

Per l'Amministrazione
……………………………………

Allegato C

CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRIBUTI AD ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI
tra

………………………………………………………………………………………………
…………………………….……..….. (codice fiscale ……….……..……), di seguito "Amministrazione", nella persona di …………………………………………………
………….………………………………, nato il ……….... a ……….……………..…, in qualità di …………………………………………………………….…………………..

e

……………………………………………………………………… con sede legale in ……………………….…………………..……………………………… (codice fiscale………………………....………………, partita IVA……...……………e iscrizione al Registro ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………… al n. …………………………..), di seguito "Ente", nella persona di ……………………………………………………, nato il ……….….... a …………………..……………………….………………….,
codice fiscale …………..………………………..……………….………, in qualità di …………….…………………………………..……………………………………

premesso che

- l'Ente non ha alcuno scopo di lucro e, a norma dello statuto, svolge la propria attività nel settore ……………………………………………………………;
- (*opzionale*) la normativa fiscale vigente prevede che le erogazioni liberali devolute all'Ente sono deducibili o detraibili ai fini dell'IRPEF per il donante;
- l'Ente, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, accetta libere donazioni da parte di terzi;
- l'Ente, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, riceve il versamento di quote sociali da parte degli associati;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti dell'Ente per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Ente in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un impegno a devolvere un contributo o una quota associativa;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
- l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1
(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino

apposita delega in favore dell'Ente, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Art. 2
(Fruitori)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono impegnarsi nei confronti dell'Ente a versare un importo predeterminato esclusivamente a titolo di erogazione liberale, contributo o quota associativa mediante delegazione di pagamento.

2. La durata delle trattenute stipendiali di cui alla delegazione di pagamento non può essere inferiore a dodici mensilità e non può eccedere centoventi mensilità.

3. L'Ente prende atto che il dipendente ha la facoltà, trascorso il periodo minimo di cui al comma 2, di revocare in ogni momento la delegazione di pagamento, senza che ciò possa legittimare alcuna pretesa o responsabilità a carico dell'Amministrazione.

Art. 3
(Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4
(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN………..………………………………. , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Ente, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal …………………….……………… …………………………………………………….., mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN……….………………………………………………………….. , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Ente, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. L'Ente si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Ente si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 0,30 (euro zero/30) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,10 (euro zero/10) mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Ente, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3778 - "*Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento*", tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.

O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Ente, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3778 - "*Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento*".

Art. 7
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il ……………….……….... e si intende valida fino al …………………… con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della

presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 9
(Comunicazioni dell'Ente)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Ente si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Ente stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Ente dovrà inviare un'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, all'indirizzo di posta certificata dcsii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

……………., …………………………………….

Per l'Ente
……………………………………

Per l'Amministrazione
……………………………………

Allegato D

CONVENZIONE CENTRALIZZATA
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE RC AUTO
tra

il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (di seguito, anche DAG-DSII), con sede in Piazza Dalmazia n. 1 – 00198 Roma, codice fiscale …………….……………………..………………, legalmente rappresentato, ai fini della presente convenzione, da ……………………..…………… ………………………………………………….…….. nato a …………………………..... …………………………………………................................... il ……..……….…… codice fiscale ……………….……..……, in qualità di ………………………………. …………………………………………………………………………………….………

e

……………………………………………………………………… con sede legale in ………………………...………………………….……………………….………………… (codice fiscale………………………….………, partita IVA…………………e iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI al n. ……………..), di seguito "Società", nella persona di……………………………………………………, nato il ………..…... a …………………..…………………………….………………., codice fiscale ……………..…………………………..…………….………, in qualità di ……………..…………………………………..……………………………………….

premesso che

- nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi opera la struttura organizzativa della Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione competente anche alla gestione delle partite stipendiali, tramite il sistema NoiPA, dei dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche;
- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo ………………….…;
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione di pagamento che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia al DAG-DSII per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti (d'ora in avanti, RC auto);

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
- l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1
(Modalità di fruizione della delegazione)

1. Il DAG-DSII si impegna ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei dipendenti amministrati che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

2. Il DAG-DSII, quale struttura dedicata alla gestione delle partite stipendiali per il tramite del sistema NoiPA, si impegna a pagare il premio assicurativo RC auto alla Società attraverso una trattenuta stipendiale di dodici rate mensili di pari importo.

3. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

4. L'istanza di delegazione convenzionale di pagamento dovrà essere formata e trasmessa con modalità telematiche, tramite l'apposita procedura informatica rilasciata dal DAG-DSII.

5. La delegazione di pagamento avente ad oggetto un contratto di assicurazione RC auto potrà avere seguito esclusivamente nel caso in cui il medesimo contratto sia intestato o cointestato al dipendente.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, obbligatorie in virtù dell'art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comprensive di eventuali garanzie accessorie quali, esemplificativamente, furto, incendio, rottura cristalli, assistenza legale, atti vandalici, ecc.

2. In deroga alle previsioni dell'art. 1901 del codice civile, la copertura assicurativa RC auto decorre dalla data indicata nel contratto, indipendentemente dal primo pagamento.

Art. 3
(Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dal DAG-DSII.

2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione

che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4
(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN……….……………….……………… , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 1,00 (euro uno/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3374 - "*Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento*", tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.

Art. 7
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il ………….………..... e si intende valida fino al ……………………… con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della

presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 9
(Comunicazioni della Società)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare al DAG-DSII, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. La comunicazione va effettuata all'indirizzo di posta certificata dcsii.dag@pec.mef.gov.it. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

…………, ……………………………….

Per la Società ……………………………………

Per l'Amministrazione ……………………………………

Allegato E

A ______________________________
____
______________________________ (1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento.

Il/la sottoscritto/a ______________________________
(nome) (cognome)

nato/a a ______________________________

provincia di ______________________________ (__) il ______________

codice fiscale ______________________ partita stipendiale n ______________

residente a ______________________________

provincia di ______________________________ (__) cap ______________

in via/piazza ______________________________ n. ______

telefono ______________________ fax ______________________

posta elettronica ______________________@______________

premesso che

ha chiesto un finanziamento a ______________________________ – di seguito Istituto delegatario – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento stesso,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il rimborso del finanziamento appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇨ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro ______________ dopo la comunicazione dell'Istituto delegatario in ordine all'avvenuta erogazione del finanziamento;
- ⇨ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇨ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇨ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate IBAN ______________________________ ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO

Importo finanziamento

euro ____________ **euro** ____
(in cifre) (in lettere)

Importo globale ceduto

euro ____________ **euro** ____
(in cifre) (in lettere)

Spese complessive euro ____________ **Interessi complessivi euro** ____________
(in cifre) (in cifre)

TAN ____________ **TAEG** ____________ **TEG** ____________

Finanziamento da estinguere in n. ______ **rate mensili, a decorrere dalla data di comunicazione sull'effettiva erogazione del prestito, ciascuna di euro** ____________
(in cifre)

Garanzia del prestito ____ (2)

Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con

____ (3)

per euro ____________ **mensili e avente scadenza** ____________
(in cifre)

____________ , ____________
(luogo) (data)

ISTITUTO DELEGATARIO
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste inevase, le azioni previste dalla legge.

____
(firma)

Allegati (4):

1) ________________________
2) ________________________
3) ________________________

AUTENTICA DI FIRMA

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo ____ (5)

____________ , ____________
(luogo) (data)

IL FUNZIONARIO (6)

TIMBRO

Istruzioni per la compilazione

Il modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati.

La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note

(1) Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio. Per le Amministrazioni dello Stato che si avvalgono del sistema NoiPA, detto ufficio si individua, di norma, come appresso specificato:

- Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali;
- Competente Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici.

(2) Allegare documentazione in originale o copia autenticata.

(3) Indicare l'Istituto delegatario verso il quale si intende estinguere il debito scaturente dal finanziamento già in corso; sarà cura del dipendente documentare l'avvenuta estinzione.

(4) Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.

(5) Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "*conoscenza personale*".

(6) Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.
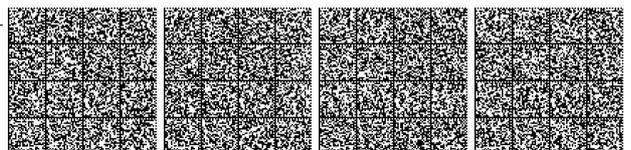
Allegato F

A ____________________

____

____________________ (1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di assicurazione.

Il/lasottoscritto/a ____________________
(nome) (cognome)

nato/a a ____________________

provincia di ____________________ (__) il ____________________

codice fiscale ____________________ partita stipendiale n. ____________________

residente a ____________________

provincia di ____________________ (__) cap ____________________

in via/piazza ____________________ n. ______

telefono ____________________ fax ____________________

posta elettronica ____________________@____________________

premesso che

ha stipulato un contratto di assicurazione con ____________________ – di seguito Società – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando l'esistenza di una polizza assicurativa afferente a rischi connessi a ____________________,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il pagamento del premio assicurativo appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇨ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro ____________________;
- ⇨ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇨ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇨ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato alla Società delegataria ed avente le seguenti coordinate IBAN ____________________ ovvero su altro conto della Società delegataria, dietro formale richiesta della stessa.

PARTE RISERVATA ALLA SOCIETÀ DELEGATARIA

Oggetto del contratto:

☐ assicurazione sulla vita

☐ assicurazione rischi professionali

☐ posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria

☐ assicurazione sull'abitazione principale

Scadenza ovvero durata ____________________

Spese complessive euro ____________ (in cifre)

Ammontare premio mensile

euro ________ (in cifre) euro ____________________ (in lettere)

____________ (luogo), ____________ (data)

SOCIETÀ DELEGATARIA
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente alla Società delegataria ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione del pagamento del premio, essendo consapevole che la Società delegataria potrà esperire nei propri confronti, per i pagamenti rimasti inevasi, le azioni previste dalla legge.

____________________ (firma)

Allegati (2):

1) ____________________

2) ____________________

3) ____________________

AUTENTICA DI FIRMA

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo ____________________ (3)

____________ (luogo), ____________ (data)

TIMBRO
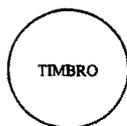
IL FUNZIONARIO (4)

Istruzioni per la compilazione

Il modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati.

La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note

(1) Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio. Per le Amministrazioni dello Stato che si avvalgono del sistema NoiPA, detto ufficio si individua, di norma, come appresso specificato:

- Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali;
- Competente Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici.

(2) Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.

(3) Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "*conoscenza personale*".

(4) Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.

Allegato G

A ______________________________

____

______________________________ (1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contributi a favore di ONLUS ed enti mutualistici.

Il/la sottoscritto/a ______________________________
(nome) (cognome)

nato/a a ______________________________

provincia di ______________________________ (__) il ______________

codice fiscale ______________________ partita stipendiale n. ______________

residente a ______________________________

provincia di ______________________________ (__) cap ______________

in via/piazza ______________________________ n. ______

telefono ______________________ fax ______________________

posta elettronica ______________________@______________

premesso che

intende assumere l'obbligo di elargire un contributo in denaro a favore dell'Ente – di seguito Ente delegatario – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il versamento del predetto contributo volontario all'Ente delegatario e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇨ trattenere per un periodo di ______________ (2) mesi, salvo facoltà di revoca, dalle competenze spettanti l'importo mensile di euro ______________ (3);
- ⇨ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇨ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇨ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Ente delegatario ed avente le seguenti coordinate IBAN ______________________________

  ovvero su altro conto dell'Ente delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.
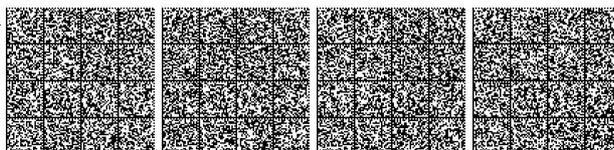
PARTE RISERVATA ALL'ENTE DELEGATARIO

Oggetto dell'obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo periodico:

- ☐ **versamento contributo volontario a favore di ONLUS;**
- ☐ **versamento quota associativa o contributo a favore di Ente mutualistico;**
- ☐ **aggiornamento contributo volontario a favore di ONLUS;**
- ☐ **aggiornamento quota associativa o contributo a favore di Ente mutualistico;**

Scadenza ovvero durata ______________________

Ammontare versamento volontario mensile

euro ________ **euro** ______________________

(in cifre) (in lettere)

________ , ________

(luogo) (data)

ENTE DELEGATARIO
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare all'Ente delegatario ogni suo trasferimento, con facoltà di conferire analogo mandato per la prosecuzione dell'obbligo assunto di elargire il predetto contributo.

____

(firma)

Allegati [4]**:**

1) ______________________
2) ______________________
3) ______________________

AUTENTICA DI FIRMA

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo ______________________ [5]

________ , ________

(luogo) (data)

IL FUNZIONARIO [6]

TIMBRO
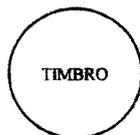
Istruzioni per la compilazione

Il modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati.
ogni sua parte, se del caso barrando il campo previsto.
La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note

(1) Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio. Per le Amministrazioni dello Stato che si avvalgono del sistema NoiPA, detto ufficio si individua, di norma, come appresso specificato:
- Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali;
- competente Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici.

(2) La durata della delegazione deve essere compresa tra dodici e centoventi mensilità.

(3) L'importo della trattenuta non può essere inferiore a cinque euro mensili.

(4) Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.

(5) Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "*conoscenza personale*".

(6) Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.
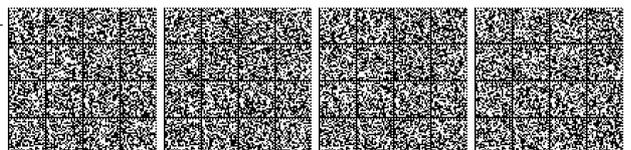
Allegato H

Oneri amministrativi dovuti dai delegatari

Tipologia delegazione	***Attività***	***Onere*** *(euro)*	***Periodicità***
Contratti di finanziamento	Ricezione istanza e istruttoria	***€ 18,00*** *(diciotto/00)*	una tantum
	Trattenute, verifiche periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazione	***€ 2,05*** *(due/05)*	mensile
Contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni previdenziali integrative Contratti di assicurazione sull'abitazione	Ricezione istanza e istruttoria	***€ 9,00*** *(nove/00)*	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	***€ 0,65*** *(zero/65)*	mensile
Contratti di assicurazione RC auto	Ricezione istanza e istruttoria con modalità dematerializzata	***€ 1,00*** *(uno/00)*	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	***€ 0,65*** *(zero/65)*	mensile
ONLUS ed enti mutualistici	Ricezione istanze ed istruttoria	***€ 0,30*** *(zero/30)*	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	***€ 0,10*** *(zero/10)*	mensile
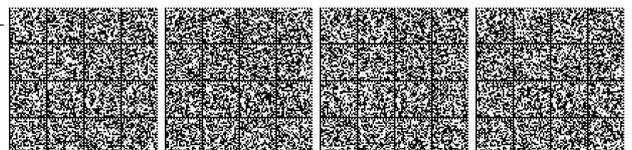
Allegato I

Aspetti generali e comuni

n.	F.A.Q.	Risposta
1	Per le Amministrazioni dello Stato, relativamente alla tematica delle delegazioni convenzionali di pagamento, quale articolazione del MEF è titolata a diramare istruzioni aventi portata generale e con quale strumento?	Ferma restando l'autonomia interna delle varie Amministrazioni dello Stato, si rammenta che le istruzioni generali in materia di delegazioni convenzionali di pagamento sono diramate dalla RGS, stante anche i compiti istituzionali attribuiti nel settore della finanza pubblica – in particolare, dalla legge n. 196/2009 e dal decreto legislativo n. 123/2011 – e dal DAG, in relazione alla gestione del sistema NoiPA. Le più recenti istruzioni, compendiate nella presente circolare, sono il frutto della collaborazione tra la RGS ed il DAG e sono rese fruibili attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale http://www.rgs.tesoro.it
2	E' possibile delegare il DAG-DSII alla stipula di una convenzione unificata in materia di delegazioni convenzionali di pagamento? Quale procedimento occorre seguire?	Le Amministrazioni interessate possono sempre delegare il DAG-DSII alla stipula di convenzioni unificate con istituti di credito e altri soggetti abilitati a concedere finanziamenti nonché con compagnie di assicurazione e ONLUS ed enti mutualistici. Al riguardo, si evidenzia che la stipula di una convenzione unificata consente la razionalizzazione dei processi amministrativi. Inoltre, quanto ai contratti di finanziamento e ai contratti di assicurazione, la convenzione unificata dovrebbe risultare più conveniente per gli stessi dipendenti, stante la più ampia platea dei potenziali fruitori e, quindi, la verosimile offerta di migliori condizioni da parte degli istituti delegatari. Si rammenta che le Amministrazioni interessate possono procedere alla stipula di convenzioni in materia di servizi di pagamento delle retribuzioni, in virtù delle previsioni dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge n. 296/2006, e dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011. Peraltro, il DAG-DSII può comunque stipulare, con validità per tutti i dipendenti di cui amministra le partite stipendiali, convenzioni centralizzate in materia di delegazioni convenzionali di pagamento. Si evidenzia che per le assicurazioni RC auto è contemplata solamente la convenzione centralizzata, stipulata a cura del DAG-DSII.
3	Le singole Amministrazioni dello Stato, al di là della possibilità di delegare il DAG-DSII alla stipula di una convenzione unificata in materia di delegazioni convenzionali di pagamento, hanno la facoltà di stipulare, con riferimento alla propria struttura organizzativa, delle convenzioni uniche per l'intero ambito nazionale o, comunque, valide per tutti gli uffici di un determinato ambito territoriale?	Sempreché tale circostanza comporti una semplificazione amministrativa e, quindi, si risolva in un'attuazione dei principi di trasparenza e di efficienza che devono ispirare l'azione delle pubbliche amministrazioni, non sussistono ostacoli alla stipula da parte di un'Amministrazione di convenzioni che abbiano efficacia anche su più uffici, sia centrali sia periferici, appartenenti alla propria struttura organizzativa. Peraltro, si ritiene che le iniziative in tal senso, oltre a rispondere a principi di semplificazione, siano idonee a poter offrire ai dipendenti un'offerta più ampia e, verosimilmente, a condizioni più vantaggiose, specialmente in relazione ad Amministrazioni molto articolate o ramificate sul territorio (potrebbe essere, il caso, ad esempio, di una convenzione stipulata da un Ufficio Scolastico Regionale-USR con efficacia per tutti gli uffici periferici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-MIUR ubicati nella medesima regione nonché per tutte le Istituzioni scolastiche statali vigilate).

n.	F.A.Q.	Risposta
4	E' possibile per il DAG-DSII procedere direttamente alla stipula di una convenzione centralizzata in materia di delegazioni convenzionali di pagamento?	Sì. A prescindere dalla possibilità per le Amministrazioni di delegare il DAG-DSII alla stipula di convenzioni unificate con istituti di credito e altri soggetti abilitati a concedere finanziamenti nonché con compagnie di assicurazione e ONLUS ed enti mutualistici, il DAG-DSII può procedere autonomamente alla stipula di simili convenzioni. In tale evenienza, le convenzioni stipulate possono essere fruite da tutto il personale con partite stipendiali gestite tramite il sistema NoiPA. Ciò posto, si rammenta che per le assicurazioni RC auto è prevista la stipula di convenzioni esclusivamente con modalità centralizzata e, quindi, solo da parte del DAG-DSII.
5	Le convenzioni stipulate dalle Amministrazioni con gli istituti di credito o, comunque, esercenti il credito nonché con le compagnie di assicurazioni o con le ONLUS e gli enti mutualistici possono essere soggette a rinnovo tacito oppure tale forma di rinnovo è da ritenere assolutamente vietata?	In linea con i principi generali in materia di contratti stipulati da un soggetto pubblico, la previsione di una clausola di rinnovo tacito nella convenzione stipulata non ne implica ineludibilmente l'automatica applicazione, stante pure l'obbligo dell'Amministrazione di operare una valutazione in merito alla prosecuzione del rapporto convenzionale e sulla persistente validità delle relative pattuizioni. Al riguardo, occorre precisare che, di regola, la volontà di obbligarsi da parte della Pubblica amministrazione non può desumersi in via implicita, oltre ad essere comunque necessaria la forma scritta *ad substantiam*. Pertanto, qualora persista l'interesse dell'Amministrazione a proseguire il rapporto disciplinato dalla convenzione, il rispetto dei summenzionati principi generali comporta l'esplicitazione di una manifestazione di volontà in tal senso da parte dell'Amministrazione stessa, anche per rispondere al principio di trasparenza dell'azione amministrativa. La predetta manifestazione di volontà, poi, non deve sempre tradursi nella stipula *ex novo* di una distinta convenzione, essendo ammissibile, in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo e nel presupposto che non si rendano necessarie modifiche, il rinnovo di quella in essere attraverso, ad esempio, un apposito scambio di corrispondenza tra i soggetti abilitati alla stipula. Da quanto esposto, si evince che, nei termini precisati, tale forma di rinnovo, sempreché espressamente prevista dalla convenzione già stipulata, non è vietata, sebbene non sia da ritenere né auspicabile, né preferibile. In ogni caso, comunque, l'Amministrazione che si avvale del sistema NoiPA ha l'onere di dare tempestiva comunicazione, utilizzando esclusivamente lo strumento della PEC, dell'intervenuto rinnovo al DAG-DSII, di cui si rammenta il relativo indirizzo: dcsii.dag@pec.mef.gov.it Per completezza, da quanto sopra illustrato discende, come corollario, che, in assenza di un'esplicita e puntuale clausola contrattuale di rinnovo, è assolutamente da escludere che possa configurarsi una rinnovazione della convenzione semplicemente per *facta concludentia*. Si rammenta, infine, che scaduta la convenzione, in assenza di un suo rinnovo o di una nuova stipula, non sarà possibile attivare nuove delegazioni convenzionali di pagamento, mentre, ovviamente, resteranno in atto solo quelle già precedentemente perfezionate.

n.	F.A.Q.	Risposta
6	Gli schemi di convenzioni-tipo allegati alla presente circolare – riferiti alle delegazioni convenzionali di pagamento, rispettivamente, per i contratti di finanziamento (Allegato A), per i contratti di assicurazione (Allegato B), per le erogazioni a favore di ONLUS ed enti mutualistici (Allegato C), per i contratti di assicurazione RC auto (Allegato D) – possono essere modificati da parte delle Amministrazioni interessate?	Sì. Infatti, per agevolare i compiti delle Amministrazioni interessate, si è ritenuto opportuno fornire un concreto ausilio di natura documentale – rappresentato, appunto, dai cennati schemi di convenzioni-tipo – senza volere, con ciò, comprimere o, peggio, annullare i margini di autonomia operativa delle Amministrazioni medesime. Va da sé che, comunque, l'autonomia operativa non può giungere a stravolgere l'impianto di base delle precisate convenzioni-tipo, né, tantomeno, ad introdurre elementi non conformi alla normativa, anche di rango secondario, in materia di delegazioni convenzionali di pagamento. Si precisa, infine, che l'allegato D, riservato alle convenzioni inerenti ai contratti di assicurazione RC auto stipulate con modalità centralizzate, è utilizzabile solamente dal DAG-DSII.
7	La presentazione dell'istanza di delegazione convenzionale di pagamento implica, nel caso ne sussistano i relativi presupposti, automaticamente la sua accettazione da parte dell'Amministrazione?	No. Nel rapporto tra il dipendente-delegante e l'Amministrazione-delegata, stante la natura negoziale della delegazione convenzionale, è da escludere l'esistenza di un semplice automatismo nell'accoglimento dell'istanza, contrariamente a quanto vale, invece, per la delegazione legale. Ciò nondimeno, similmente a qualunque altro provvedimento amministrativo, un eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere motivato.
8	Per effettuare il versamento degli oneri amministrativi alla competente Tesoreria dello Stato tramite bonifico, dove è possibile reperire i codici IBAN del cap. 3378 e del cap. 3374, relativi, rispettivamente, agli oneri derivanti da contratti di finanziamento e da contratti di assicurazione?	Per il versamento tramite bonifico degli oneri amministrativi, da eseguire da parte delle Amministrazione dello Stato che non si avvalgono del sistema NoiPA e degli enti pubblici che se ne avvalgono, le coordinate IBAN di tutti i capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato, oltre a poter essere acquisite presso la Banca d'Italia, sono disponibili e consultabili al seguente indirizzo web: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Strumenti/Codici-IBA/
9	In quale momento va operato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli oneri amministrativi dovuti dai delegatari?	Si è dell'avviso, per ragioni di semplificazione procedimentale, che gli oneri in discorso debbano essere versati, una volta defalcati dalle trattenute operate al dipendente, contestualmente al trasferimento delle predette trattenute a favore del delegatario, o, comunque, subito dopo e in tempi brevissimi.
10	L'Amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio, dopo aver ritenuto gli oneri amministrativi sulle trattenute stipendiali del dipendente, deve effettuare ogni mese un versamento all'entrata del bilancio dello Stato in modo distinto per ciascun ente delegatario ovvero può effettuare un unico versamento cumulativo?	In assenza di circostanze particolari idonee a motivare una specifica esigenza di versamenti distinti per ciascun ente delegatario, a rigore, ogni mese vanno effettuati – in presenza di più tipologie di delegazioni convenzionali di pagamento – solamente due versamenti in ragione del diverso capitolo di entrata (cap. 3378 per gli oneri derivanti da contratti di finanziamento e da contributi alle ONLUS e agli enti mutualistici, cap. 3374 per quelli scaturenti da contratti di assicurazione) ovvero, in alternativa, un versamento unico, separando, ovviamente, gli importi afferenti ai due capitoli considerati. Va da sé che i suddetti versamenti non possono che essere la risultante della somma degli oneri amministrativi dovuti dai delegatari, per cui dovrà essere redatta apposita distinta da conservare agli atti per gli opportuni riscontri e per l'ipotesi di controlli successivi.

n.	F.A.Q.	Risposta
11	Nell'ipotesi in cui la trattenuta da effettuare a favore del delegatario non abbia trovato capienza nello stipendio del dipendente e, quindi, il periodo di operatività della delegazione dovesse protrarsi oltre la scadenza originariamente prevista, per il periodo eccedente sono egualmente dovuti dal delegatario gli oneri amministrativi?	Sì. In proposito, va ricordato ancora una volta che gli oneri amministrativi non rappresentano che il ristoro dei costi sostenuti dall'Amministrazione per processare le delegazioni convenzionali di pagamento. Pertanto, limitatamente alla misura dell'onere connesso alla trattenuta mensile, lo stesso si rivela dovuto per tutto il tempo in cui l'Amministrazione (tramite il sistema NoiPA o altro sistema di gestione delle partite stipendiali) provvede ad operare le trattenute al dipendente e al successivo accreditamento a favore del delegatario.
12	La trattenuta stipendiale operata in virtù di una delegazione convenzionale di pagamento può concorrere con altre trattenute, quali, ad esempio, la cessione del quinto o un'altra delegazione?	In linea generale, sì. Ovviamente, non devono essere superati i limiti previsti, secondo cui, salvo ipotesi eccezionali, le trattenute scaturenti da delegazioni convenzionali di pagamento non possono eccedere il venti per cento dello stipendio netto. Ad ogni modo, al dipendente deve essere garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione, per cui, qualora detto limite non potesse essere rispettato per il concorso di altre trattenute, la quota relativa alla delegazione convenzionale deve essere pertinentemente diminuita e, se del caso, anche azzerata. In presenza di più trattenute stipendiali in essere, però, allo scopo di tutelare il dipendente da eccessivi indebitamenti, l'Amministrazione valuterà con rigore la presentazione di un'istanza di delegazione convenzionale di pagamento.
13	Il sopravvenuto pignoramento o sequestro a valere sullo stipendio può avere un'incidenza sulla misura della trattenuta operata per una delegazione convenzionale di pagamento?	Nell'ipotesi di sopraggiunto pignoramento o sequestro, mentre non si hanno effetti sulla eventuale cessione del quinto, la trattenuta per una delegazione convenzionale di pagamento può essere ridotta, allorché non sia garantita al dipendente la fruizione di almeno la metà dello stipendio netto. Nel caso, poi, esistano più trattenute in base a diverse delegazioni convenzionali di pagamento (ad esempio, per una polizza assicurativa e per un contratto di finanziamento), si procederà, di regola, a ridurre prima la trattenuta inerente al contratto più recente. Sul punto, si espone che, nelle statuizioni delle convenzioni-tipo, è fatta salva per l'Amministrazione, che non assume alcuna responsabilità al riguardo, la possibilità di non adempiere – o di adempiere parzialmente – all'impegno assunto nei confronti del delegatario in ragione di fatti dipendenti da azioni giurisdizionali.
14	In cosa si sostanziano, nei loro tratti essenziali, i controlli che gli uffici riscontranti del sistema delle ragionerie devono espletare in ordine al versamento degli oneri amministrativi all'entrata del bilancio dello Stato?	In materia di delegazioni convenzionali di pagamento, preliminarmente, giova ricordare che, nell'ambito del sistema delle ragionerie, le RTS, ormai dal 1° marzo 2011, hanno assunto un ruolo attivo nella gestione delle partite stipendiali attraverso il sistema NoiPA, che, sotto l'aspetto funzionale, è complementare a quello svolto a livello centrale da parte del DAG. Invece, segnatamente sui versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, i controlli sono accentrati nell'UCB presso il MEF, il quale – stante il meccanismo che prevede la ritenzione degli oneri direttamente sulle trattenute stipendiali operate – avrà cura di verificare, soprattutto, la tempestività e la corretta imputazione degli importi versati. Per quanto attiene, in particolare, al riscontro dei versamenti inerenti alle Amministrazioni dello Stato incluse nel sistema NoiPA, l'UCB presso il MEF potrà giovarsi, per tali operazioni, delle funzionalità del SIE.

Modulistica

n.	F.A.Q.	Risposta
15	I modelli A, A-1, B e B-1 previsti dalla circolare n. 21/RGS del 2005, in parte modificati dalla circolare n. 13/RGS del 2006, sono ancora utilizzabili?	Sì. La circolare n. 21/RGS del 2005 disciplina precipuamente il rimborso della cessione del quinto dello stipendio e del piccolo prestito, sebbene la modulistica introdotta, in parte modificata dalla circolare n. 13/RGS del 2006, è stata a suo tempo utilizzata anche per la delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di finanziamento. Già con la circolare n. 1/RGS del 2011, si è inteso semplificare la modulistica in discorso, compendiando nel modello C (ora Allegato E) i preesistenti modelli A e A-1 e introducendo il modello D (ora Allegato F) per veicolare in modo più appropriato le delegazioni convenzionali di pagamento, rispettivamente, per i contratti di finanziamento e per i contratti di assicurazione.
16	E' obbligatorio inserire, nei modelli E, F e G, l'indicazione della partita stipendiale nel relativo campo?	L'indicazione della partita stipendiale agevola la trattazione delle istanze delle delegazioni convenzionali di pagamento per i procedimenti gestiti tramite il sistema NoiPA. Tuttavia, la mancanza di tale elemento non comporta l'invalidità della richiesta. Per le partite stipendiali non gestite tramite NoiPA, può essere utilmente fornito, nel campo "*partita stipendiale n.*", il numero di matricola del dipendente, sempre al fine di agevolare la trattazione delle istanze.
17	La modulistica afferente alle delegazioni convenzionali di pagamento, segnatamente ai modelli E, F e G, è modificabile, in particolare, da parte degli enti delegatari?	I modelli, come chiarito nella circolare, rappresentano dei facsimili che, nel rispetto degli elementi essenziali che li connotano, possono essere suscettibili di limitate modifiche, mediante l'integrazione di ulteriori dati, utili a processare l'istanza di delegazione convenzionale di pagamento proposta. In proposito, quindi, si rappresenta che non sussistono aprioristiche preclusioni per gli enti delegatari alla predisposizione di propri moduli prestampati (ad esempio, per mostrare il marchio o il logotipo aziendali, per recare qualche personalizzazione o informazione aggiuntiva o, più semplicemente per editare diversamente i campi relativi agli elementi e ai dati da fornire). Vanno, ovviamente, salvaguardate la struttura e la totalità degli elementi e dei dati richiesti nei modelli facsimili. Quando i moduli predisposti dall'ente delegatario non si limitino alla mera stampigliatura del proprio marchio o logotipo, appare sommamente opportuno, anche per evitare inconvenienti procedimentali, che un esemplare del modello 'personalizzato' sia allegato alla convenzione stipulata, in modo da costituire un utile *specimen*.
18	Allo scopo di prevenire eventuali errori, è possibile indicare nei modelli E, F e G, anziché le coordinate IBAN del delegatario, gli estremi della convenzione di riferimento in cui le coordinate IBAN sono già presenti?	Sì. Sebbene gli uffici ordinatori dello stipendio, già nell'ordinario processo di trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento, prestino particolare attenzione e cura, per ovvie ragioni, al riscontro e all'esatto inserimento delle coordinate IBAN del delegatario, per evitare temuti errori nella compilazione del campo "*coordinate IBAN*" dei modelli, è ammesso indicare, in alternativa, gli estremi della convenzione di riferimento.

n.	F.A.Q.	Risposta
19	Le istanze di delegazione convenzionale, modelli E, F e G, sottoscritte in originale, ma prive dell'autentica di firma, sono egualmente valide se accompagnate dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del dipendente?	Sì. A norma dell'art. 21, comma 1, e dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, le istanze prodotte alla pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del funzionario addetto, che procede all'autentica della sottoscrizione, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. Per ragioni di maggiore cautela, sulla predetta copia fotostatica del documento d'identità deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale del titolare e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto a cui tale copia è allegata (ad esempio, "*Copia inerente a richiesta di finanziamento presso società ALFA S.p.a. – Città, data gg/mm/anno*", oppure, "*Copia inerente a polizza di assicurazione con società BETA S.p.a. – Città, data gg/mm/anno*", oppure, ancora, "*Copia inerente a contribuzioni a favore della ONLUS GAMMA – Città, data gg/mm/anno*"). Ovviamente, in tale circostanza non sarà compilata la parte del modello *Autentica di firma* e nell'elenco degli allegati dovrà essere indicato il documento di identità, unito in copia.
20	Una volta perfezionato il modello per la delegazione convenzionale di pagamento, debitamente autorizzato dall'Amministrazione, il successivo inoltro all'ufficio ordinatore dello stipendio da chi va curato?	L'inoltro dell'istanza di delegazione convenzionale di pagamento all'ufficio ordinatore dello stipendio va curata direttamente dall'Amministrazione che ha autorizzato la delegazione stessa. Con l'occasione, si ricorda che per le Amministrazioni centrali dello Stato, di regola, l'ufficio ordinatore dello stipendio è l'ufficio del personale, mentre per le Amministrazioni periferiche dello Stato assume detto ruolo, per lo più, la RTS territorialmente competente.
21	Nel modello delle delegazioni convenzionali di pagamento è precisato che il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente al delegatario ogni suo trasferimento. Per i contratti di finanziamento e i contratti di assicurazione è pure specificato che il dipendente si obbliga a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle trattenute necessarie all'estinzione del debito (nel caso di finanziamento) o del pagamento del premio (nel caso di assicurazione). Tale impegno esime l'Amministrazione dal fornire la comunicazione in merito prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 895/1950?	No. L'impegno che il dipendente assume sottoscrivendo l'istanza per avvalersi della delegazione di pagamento convenzionale è chiaramente aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 36 del regolamento emanato con il D.P.R. n. 895/1950 e non sostitutivo o alternativo. Pertanto, l'Amministrazione è tenuta egualmente ad effettuare le previste comunicazioni al delegatario.
22	E' importante che il dipendente indichi nell'istanza di delegazione convenzionale i propri recapiti?	Sì. In particolare, è di estrema importanza che sia indicato l'indirizzo di posta elettronica – non necessariamente avente un dominio 'istituzionale' – in quanto, qualora durante l'esame dell'istanza di delegazione convenzionale di pagamento dovessero emergere delle irregolarità o delle carenze ritenute sanabili, l'Amministrazione provvederà, ordinariamente e salvo casi eccezionali, a formulare solo per posta elettronica la richiesta delle necessarie integrazioni o modifiche. Parimenti per posta elettronica verrà data notizia al dipendente circa l'eventuale determinazione negativa in merito all'istanza avanzata.

Finanziamenti

n.	F.A.Q.	Risposta
23	Cosa è il TEG e dove è possibile verificare il tasso limite?	Il TEG è il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, rilevato trimestralmente dal MEF, sentita la Banca d'Italia, a norma dell'art. 2 della legge n. 108/1996. Il decreto ministeriale sulla rilevazione trimestrale del TEG è pubblicato sul sito del MEF-Dipartimento del Tesoro al seguente indirizzo: http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/
24	Per la richiesta di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di finanziamento, qual è la modulistica da utilizzare?	La modulistica da utilizzare per chiedere di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di finanziamento è rappresentata dal modello E, allegato alla presente circolare (sostanzialmente coincidente con il modello C, allegato alla circolare n. 1/RGS del 2011). In proposito, si rammenta che il modello B e il modello B-1, previa richiesta, sono rilasciati dall'ufficio competente e sono finalizzati a suffragare la domanda di finanziamento avanzata dal dipendente.
25	Quale ufficio è competente a rilasciare il modello B-1, finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota"?	La competenza, al riguardo, è dell'ufficio ordinatore dello stipendio.
26	Il rilascio del modello B-1, sull'impegno dell'Amministrazione circa la c.d. "messa in quota", implica l'avvio automatico delle trattenute stipendiali a carico del dipendente?	No. L'operatività concreta della trattenuta stipendiale è subordinata all'erogazione materiale del finanziamento stesso da parte dell'istituto mutuante, anche allo scopo di evitare che il dipendente possa subire la trattenuta senza aver ancora ricevuto il finanziamento richiesto.
27	Quando deve essere controllato il rispetto del tasso praticato dall'istituto mutuante nel contratto di finanziamento rispetto al tasso soglia e quale ufficio è competente ad espletare detto controllo?	Il controllo sulla correttezza del tasso praticato dall'istituto mutuante va svolto in più occasioni e può coinvolgere vari uffici. In sede di stipula della convenzione, l'Amministrazione stipulante deve verificare che il tasso inteso praticare dall'istituto mutuante non superi il limite oltre il quale i tassi, a norma dell'art. 644 c.p., sono definititi sempre usurari. Successivamente, in occasione dell'esame dell'istanza di delegazione convenzionale per un contratto di finanziamento, è l'ufficio ordinatore dello stipendio ovvero il competente ufficio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente che procedono a verificare che il tasso effettivamente praticato al dipendente non superi quello indicato in convenzione. Nel corso del periodo di rimborso attraverso le trattenute stipendiali operate in virtù della delegazione convenzionale di pagamento, se non diversamente disposto nella convenzione, incombe, invece, al competente ufficio dell'Amministrazione che ha stipulato la convenzione verificare, trimestralmente, che il tasso praticato non superi, a causa degli intervenuti mutamenti del mercato, il tasso convenzionalmente previsto e, ovviamente, anche quello oltre il quale è configurabile la fattispecie di usura. Nell'espletamento delle predette operazioni di verifica, per il controllo del solo rispetto del tasso di usura, l'Amministrazione che si avvale del sistema NoiPA per la gestione delle partite stipendiali può anche giovarsi delle eventuali comunicazioni rese in proposito dal DAG-DSII in via telematica. Si precisa che per le convenzioni centralizzate, il controllo del tasso soglia è curato dal DAG-DSII, essendo l'Amministrazione stipulante.

n.	F.A.Q.	Risposta
28	Per le verifiche inerenti al rispetto del tasso soglia dei contratti di finanziamento – anche con riguardo ai limiti in materia di usura – a quale delle categorie di operazioni creditizie indicate nel decreto ministeriale previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 occorre avere riguardo?	L'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 prevede che le operazioni finanziarie, al fine della rilevazione del TEG, siano classificate annualmente per categorie omogenee con decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia. Il decreto ministeriale più recente – avute presenti le "*Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura*" emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 200 del 29 agosto 2009 – è stato adottato il 24 dicembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2014. Ciò precisato, dall'esame degli atti richiamati, si evince che, relativamente alle delegazioni di pagamento, occorre avere riguardo alla Categoria 10 "*Altri finanziamenti*" delle indicate *Istruzioni* di Banca d'Italia, corrispondente alla categoria "*Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese*".
29	E' possibile che la delegazione convenzionale di pagamento, in relazione a contratti di finanziamento, abbia una durata superiore al presumibile restante periodo di lavoro del dipendente-mutuatario?	Ordinariamente no. Ragioni di natura interpretativa, di prudenza nonché, non da ultimo, di tutela del dipendente interessato inducono a ritenere che, di norma, non sia assentibile, pur in assenza di un esplicito e inequivocabile divieto normativo, la delegazione convenzionale di pagamento che preveda sin dall'origine, per il rimborso del finanziamento ottenuto, un piano di rimborso avente una durata superiore al presumibile periodo di servizio del dipendente-mutuatario. D'altra parte, dal punto di vista logico, la struttura della delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di finanziamento, anche in virtù dell'incancellabile esistenza di uno spazio valutativo dell'Amministrazione, presuppone che il piano di rimborso sia temporalmente coerente, quantomeno sotto un profilo teorico, con il presumibile periodo di servizio del dipendente. Pertanto, non potranno che essere valutate con estremo rigore le istanze di delegazione convenzionale volte a veicolare un contratto di finanziamento che presenti un piano di rimborso avente una durata maggiore di quella del residuo periodo di lavoro del dipendente-mutuatario. Peraltro, deve risultare dalla documentazione prodotta che la circostanza è ben nota sia al dipendente-delegante sia all'istituto mutuante. Naturalmente, l'Amministrazione non risponde nei confronti del delegatario per l'eventuale inadempienza da parte del dipendente, una volta cessato dal servizio, a prescindere dalla causa. Da ultimo, è appena il caso di soggiungere, per completezza, che in nessun frangente e per nessuna ragione la delegazione convenzionale di pagamento per contratti di finanziamento può avere una durata superiore ai dieci anni.
30	Gli uffici del MEF deputati a gestire le partite stipendiali tramite il sistema NoiPA, in aggiunta al controllo operato sul TEG in relazione al tasso soglia oltre il quale è configurabile la fattispecie di usura, hanno l'obbligo di effettuare ulteriori controlli in merito agli altri tassi (ad esempio, TAEG ed ISC) dedotti in convenzione e nell'istanza di delegazione?	In via generale, il controllo che l'istanza di delegazione convenzionale di pagamento non contenga clausole o pattuizioni significativamente difformi dalle condizioni previste dalla convenzione deve essere effettuato, in sede istruttoria, da parte degli uffici deputati a gestire le partite stipendiali, secondo le modalità e le statuizioni stabilite nella convenzione stessa.

n.	F.A.Q.	Risposta
31	Per gli istituti e le società esercenti il credito è obbligatorio indicare, in sede di convenzione, il numero d'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 141/2010?	Sì. Infatti, i soggetti che esercitano nei confronti del pubblico e in via professionale le attività di concessione di finanziamenti, di assunzione di partecipazioni, di intermediazione in cambi – come definite dal decreto 17 febbraio 2009, n. 29, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – devono risultare iscritti nel relativo albo. Tale albo è consultabile sul sito della Banca d'Italia, al seguente indirizzo: https://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-albi-elenchi
32	Come si calcola il limite del tasso d'interesse oltre il quale si configura l'usura?	Sino al 13 maggio 2011, a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996, il limite oltre il quale i tassi sono considerati sempre usurari si ricavava aumentando della metà il TEG risultante dal decreto ministeriale, adottato a norma del precedente comma 1, relativamente alla categoria di operazioni finanziarie in cui il credito è compreso. Nel caso di specie, dunque, il tasso soglia di usura è determinato aumentando della metà il TEG inerente alla categoria "*Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese*". Con effetto dal 14 maggio 2011, il menzionato art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996 è stato modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011. In base alla modifica introdotta, il tasso di usura non può mai essere superiore a otto punti percentuali del TEG di riferimento e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto. In pratica, per valori del TEG pari o superiori a sedici punti percentuali, per verificare il tasso di usura, va semplicemente aumentato il valore di otto punti percentuali, mentre per valori inferiori a sedici punti percentuali occorre operare un aumento del TEG di un quarto e sommare al risultato ottenuto ulteriori quattro punti percentuali.
33	Nel caso di rinnovo di un finanziamento, per dimostrare l'avvenuta estinzione del precedente, è necessario produrre la quietanza liberatoria?	No. E' sufficiente produrre il piano del conto estintivo e il bonifico finale (in cui è evidenziato l'avvenuto buon fine con la specifica *Eseguito* o similare) con il quale è stato tempestivamente saldato il finanziamento precedentemente in essere.
34	In presenza della cessione del quinto dello stipendio e di un piccolo prestito, è possibile attivare una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento?	Ordinariamente no. Fintantoché sono attive le contemporanee trattenute per la cessione del quinto dello stipendio e del piccolo prestito, di norma, non è possibile assentire anche una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento. In proposito, si sottolinea che, ad ogni modo, al dipendente deve essere garantita la conservazione di metà dello stipendio netto. Allo scopo di tutelare il dipendente da eccessivi indebitamenti, in simili casi, l'Amministrazione valuterà con estremo rigore la presentazione di un'istanza di delegazione convenzionale di pagamento.
35	Nel caso di cessione del quinto dello stipendio e di pignoramento in essere, può essere assentita una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento?	Ordinariamente no. Infatti, salvo casi marginali (pignoramento per importi minimi, in termini relativi, dello stipendio; ricorrenza di condizioni eccezionali per giungere a trattenute sino alla metà dello stipendio), è da ritenere che, pure se la misura massima delle trattenute consentita dalla legge non è stata raggiunta, evidenti ragioni di tutela del dipendente e di cautela suggeriscono, in presenza di una cessione del quinto e di un pignoramento, di non dar corso all'eventuale istanza di delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento.

n.	F.A.Q.	Risposta
36	Allo scopo di rendere più celeri e semplici gli adempimenti connessi alla delegazione convenzionale di pagamento inerente ad un contratto di finanziamento, è possibile, anziché ricorrere ai dati forniti tramite Creditonet, utilizzare la quota evidenziata nel cedolino unico come "Quinto cedibile"?	No. La quota di "Quinto cedibile" evidenziata nel cedolino unico si riferisce al momento dell'emissione dello stipendio. Dopo tale momento, la base stipendiale su cui va calcolato il quinto cedibile potrebbe essersi, nel frattempo, modificata (ad esempio, per la presenza di ritenute fiscali operate solo in alcuni mesi dell'anno, quali l'addizionale regionale all'IRPEF), per cui la quota indicata nel cedolino risulterebbe, in realtà, non corretta.
37	Nel caso il contratto di finanziamento sia stato promosso o concluso tramite un agente in attività finanziaria, è necessario che l'agente sia monomandatario?	Non necessariamente. In virtù delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141/2010 – il cui art. 11 ha inserito l'art. 128-*quater* nel decreto legislativo n. 385/1993 – in materia di contratti di credito ai consumatori e di testo unico bancario, il contratto può essere validamente stipulato tramite agenti in attività finanziaria non monomandatari, allorché ricorrono le circostanze previste dall'anzidetto art. 128-*quater*, fatte salve, naturalmente, le eventuali diverse previsioni della convenzione in essere.
38	Per la promozione o la conclusione di contratti di finanziamento, le banche, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, le SGR, le SICAV, le imprese assicurative, gli istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. sono tenuti ad avvalersi necessariamente di agenti in attività finanziaria?	No. L'art. 12 del decreto legislativo n. 141/2010 statuisce che, tra gli altri, non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria: 1) la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, SGR, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A.; 2) la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 58/1998, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario; 3) la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel RUI di cui all'art. 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 209/2005, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo n. 385/1993. Pertanto, la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti possono essere effettuate anche dai soggetti appena elencati.
39	In presenza di una trattenuta per una delegazione convenzionale di pagamento relativa ad un contratto di finanziamento è possibile attivare un'ulteriore trattenuta mediante una nuova delegazione convenzionale di pagamento relativa sempre ad un contratto di finanziamento?	No. Fino a quando è attiva la trattenuta scaturente da una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento non è possibile, soprattutto per ragioni gestionali e tecniche, attivare una trattenuta ulteriore, in aggiunta a quella già in essere, derivante da una nuova istanza di delegazione convenzionale di pagamento concernente un secondo contratto di finanziamento.

n.	F.A.Q.	Risposta
40	Per la stipula di un contratto di finanziamento da estinguere tramite delegazione convenzionale di pagamento, in assenza di specifiche indicazioni nella convenzione in essere, è indispensabile l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento, riguardo alla copertura dei rischi di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950 (in pratica, premorienza e cessazione anticipata dal servizio)?	La richiesta di una garanzia assicurativa idonea a coprire la restituzione del finanziamento all'accadimento di alcuni specifici eventi – obbligatoria nel caso di cessione del quinto dello stipendio – trova fondamento nell'esigenza di tutelare il debitore, o i suoi aventi causa, dai rischi relativi. Pur tuttavia, si reputa che, qualora entrambe le parti contraenti – istituto mutuante e dipendente-mutuatario – diano contezza di essere consapevoli delle conseguenze sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950, l'accettazione della istanza di delegazione convenzionale possa essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa. In concreto, la garanzia assicurativa non è condizione obbligatoria o indefettibile per assentire la richiesta di delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di finanziamento, sempreché la convenzione stipulata non contenga una specifica previsione in tal senso.
41	Per le delegazioni convenzionali di pagamento inerenti ai contratti di finanziamento, la trattenuta da operare mensilmente sullo stipendio del dipendente può essere effettuata indipendentemente dall'avvenuta erogazione del finanziamento?	No. Per esigenze di tutela del dipendente, onde evitare che le trattenute sullo stipendio possano materialmente iniziare prima dell'erogazione del finanziamento – il quale costituisce l'obiettivo della richiesta del medesimo dipendente – va preliminarmente dimostrato che il finanziamento sia stato effettivamente somministrato. In proposito, sarà chiaramente a cura del dipendente interessato o dell'istituto finanziario fornire un'adeguata comunicazione al riguardo. E', comunque, facoltà dello stesso dipendente-mutuatario rendere, in alternativa, un'esplicita dichiarazione sull'avvenuto accredito a suo favore della somma mutuata.
42	Nel caso del rinnovo di un contratto di finanziamento ovvero della sua sostituzione con un nuovo contratto, anche con un differente istituto finanziario, per operare la trattenuta sullo stipendio del dipendente nella nuova misura convenuta, occorre attendere l'avvenuta comunicazione dell'estinzione del finanziamento precedente?	Sì. A tal fine, il dipendente interessato oppure uno degli istituti finanziari coinvolti dovranno fornire la dimostrazione, attraverso idonea documentazione (quale, ad esempio, la produzione del piano del conto estintivo e il bonifico finale risultato andato a buon fine), dell'avvenuta tempestiva estinzione del precedente finanziamento e dell'avvenuta somministrazione delle somme afferenti al nuovo. Allo scopo, le relative comunicazioni possono essere effettuate anche per posta elettronica, allegando copia digitalizzata della pertinente documentazione. In particolare, la dimostrazione dell'estinzione del precedente finanziamento dovrà essere fornita contestualmente all'avvenuta comunicazione della somministrazione del nuovo finanziamento. Rientra, poi, nelle valutazioni di carattere istruttorio dell'Amministrazione chiedere, nel caso di dubbi o perplessità sulla documentazione pervenuta in copia, l'esibizione dell'atto originale o di una copia conforme.
43	Per le delegazioni convenzionali di pagamento inerenti ai contratti di finanziamento è applicabile anche la disciplina concernente la cessione del quinto dello stipendio?	Nella convenzione-tipo è contenuto un rinvio generale, con funzione di norma di chiusura, alla disciplina prevista per la cessione del quinto dello stipendio. Pertanto, malgrado l'esistenza di differenze sostanziali tra gli istituti in argomento, è possibile, nell'ipotesi di fattispecie non contemplate dalla convenzione stipulata, applicare alla delegazione convenzionale di pagamento le regole dettate per la cessione del quinto, in quanto compatibili e nei limiti in cui sia ravvisabile un'effettiva assimilabilità dei due istituti, ricorrendo all'interpretazione analogica.

n.	F.A.Q.	Risposta
44	E' da ritenersi consentita l'applicazione da parte dell'istituto mutuante della prededuzione dal capitale erogato al dipendente degli eventuali interessi di preammortamento?	Preliminarmente, va precisato che non sussistono, a priori, preclusioni per l'applicazione, ricorrendone i presupposti, degli interessi di preammortamento sul finanziamento erogato dall'istituto mutuante. In proposito, si è dell'avviso che assuma, comunque, fondamentale importanza la convenzione stipulata tra l'Amministrazione e l'istituto mutuante, atto nel quale siffatta tematica deve trovare una propria esplicita regolamentazione, per ragioni di tutela e di trasparenza. In generale, per avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento, è la convenzione stipulata a monte tra Amministrazione e delegatario che, in concreto, si pone come disciplina di riferimento per i singoli contratti stipulati dal dipendente-delegante e il medesimo delegatario. Ne discende che la prededuzione sul finanziamento erogato al dipendente degli interessi di preammortamento non può configurare, allorché risultassero rispettate le prescrizioni convenzionali, una ragione ostativa al perfezionamento della richiesta di delegazione convenzionale di pagamento.
45	Relativamente ai dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo determinato, il piano di rimborso del finanziamento tramite delegazione convenzionale di pagamento può eccedere il periodo di tempo previsto per la scadenza del medesimo contratto di lavoro?	Ordinariamente no. In generale, la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento non può eccedere il rimanente periodo di tempo del contratto di lavoro. Ragioni di natura interpretativa, di prudenza nonché, non da ultimo, di tutela del dipendente interessato inducono a ritenere che, di norma, non sia assentibile, pur in assenza di un esplicito divieto normativo, la delegazione convenzionale di pagamento che preveda, per il rimborso del finanziamento ottenuto, un piano di rimborso avente una durata superiore alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato del dipendente-mutuatario. Non sembra peregrino ricordare che il piano di rimborso deve avere una sua coerenza, sotto il profilo temporale, con il restante periodo di servizio del dipendente. Tra l'altro, non può essere dimenticato che l'art. 13 del D.P.R. n. 180/1950 prevede, per il personale assunto con contratto a tempo determinato, come la cessione del quinto dello stipendio non possa eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso. Ciò precisato, fermo restando che dovranno essere valutate con estremo rigore le istanze di delegazione convenzionale di pagamento il cui contratto di finanziamento presenti un piano di rimborso avente una durata maggiore di quella del residuo periodo di lavoro del dipendente-mutuatario, in considerazione del rilievo delle volontà del delegante e del delegatario nelle fattispecie in discorso, non sembra potersi escludere a priori e in assoluto una pattuizione in tal senso, sempreché contenuta, oltre che nel contratto di finanziamento, anche nella relativa convenzione stipulata tra l'Amministrazione e l'istituto delegatario. Va da sé che, ad ogni modo, l'Amministrazione-delegata, una volta conclusosi il rapporto di lavoro del dipendente per scadenza del termine, non ha più alcun obbligo nei confronti dell'istituto delegatario.
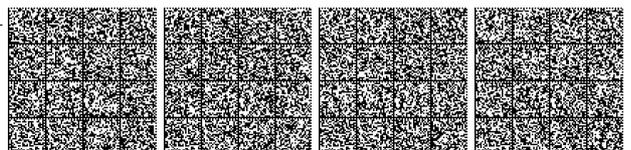
Assicurazioni

n.	F.A.Q.	Risposta
46	Nell'ipotesi della stipula di più contratti di assicurazione (sanitaria, sulla vita, ecc.) il dipendente deve procedere a produrre separate istanze di delegazione convenzionale di pagamento?	Ordinariamente sì. A ben vedere, anche se i contratti sono stipulati con una stessa compagnia di assicurazione, si tratta di differenti rapporti giuridici che, tra l'altro, solo in via occasionale possono avere la medesima durata. Pertanto, dal punto procedimentale, vanno prodotte separate istanze di delegazione che devono essere considerate in modo distinto anche relativamente all'applicazione degli oneri amministrativi conseguenti. In ipotesi del tutto eccezionali, solamente qualora sia stato adeguatamente documentato che i contratti di assicurazione sono tra loro strettamente interconnessi e praticamente indivisibili, potrà essere valutata discrezionalmente dall'Amministrazione – su richiesta dell'istituto delegatario che, a tal fine, li considererà come un solo contratto – la possibilità di considerare gli stessi in modo unitario, anche ai fini della determinazione degli oneri amministrativi, non comportando un'apprezzabile incidenza sugli ordinari costi di procedimento sopportati. Sul punto, è il caso di specificare che il contratto concernente il c.d. "pacchetto assicurativo", volto ad assicurare più rischi congiuntamente, va ordinariamente trattato come un unico contratto, sempreché considerato unitariamente anche dalla compagnia di assicurazione.
47	Da quando decorre il contratto di assicurazione nell'ipotesi in cui il premio sia corrisposto avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento?	Per tutti i tipi di assicurazione, il pagamento del premio, per il contraente assicurato, costituisce un obbligo cogente vero e proprio, nel senso che la copertura del rischio avviene solo allorquando il premio è stato pagato. L'art. 1901 c.c. prevede, infatti, che, sino al momento dell'intervenuto pagamento del premio, il contratto di assicurazione resta sospeso: il contratto, pur giuridicamente efficace, non copre, però, il rischio dedotto nello stesso. L'anzidetto principio è ritenuto valido per tutti i tipi di assicurazione (responsabilità civile, danni, vita, ecc.), sebbene, relativamente ai premi successivi al primo, la disciplina legislativa contempli svariati effetti conseguenti al mancato pagamento del premio, anche in dipendenza della tipologia di polizza. Va chiarito, però, che è pienamente legittima la clausola derogatoria, in quanto più favorevole all'assicurato, con la quale si prevede la piena efficacia del rapporto assicurativo sin dalla sua decorrenza, nonostante il mancato pagamento del premio (Cassazione, sez. III, sent. n. 9462 del 26 settembre 1997, e sez. I, sent. n. 3771 del 29 marzo 1993). Ad ogni modo, in assenza di clausole più favorevoli all'assicurato, solo con il pagamento del primo premio assicurativo la copertura del rischio è sicuramente effettiva. Quanto esposto sottolinea chiaramente l'importanza che assume procedere tempestivamente e senza ritardi ad effettuare la trattenuta stipendiale – in particolare, quella afferente al pagamento della prima rata del premio assicurativo – derivante dal contratto di assicurazione.

n.	F.A.Q.	Risposta
48	Avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento, possono essere pagati i premi assicurativi per la copertura di rischi afferenti a qualsiasi immobile?	No. La disponibilità dell'Amministrazione ad erogare un siffatto servizio di pagamento per conto del proprio dipendente, attraverso l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, non può essere dilatata oltremisura, sino a ricomprendere qualunque contratto faccia capo al dipendente medesimo. Il predetto istituto, in concreto, è fruibile allorché sussistano anche degli interessi latamente generali, a fianco di quelli personali del dipendente interessato. Relativamente agli immobili, stante la rilevanza per la persona umana della casa di abitazione, è possibile avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento soltanto per corrispondere i premi derivanti da polizze di assicurazione contratte per salvaguardare l'integrità della sola abitazione principale e preservare il dipendente dai rischi scaturenti dal possesso della stessa.
49	Per avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di assicurazione, cosa si intende per abitazione principale o casa di abitazione?	L'abitazione principale è quella in cui la persona dimora abitualmente e nella quale ha la propria residenza e, ordinariamente, il proprio domicilio (artt. 43 e 44 c.c.). Per potersi avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di assicurazione sull'abitazione, stante pure le presunzioni di legge sulla coincidenza della residenza anagrafica con quella effettiva (Cassazione, sez. I, sent. n. 662 del 21 gennaio 2000) e con il domicilio (Cassazione, sez. I, sent. n. 24852 del 22 novembre 2006), la polizza di assicurazione deve riferirsi esclusivamente alla casa di residenza anagrafica del dipendente e limitatamente all'assicurazione dei danni collegati al possesso della medesima casa.
50	Ai fini della delegazione convenzionale di pagamento, in ordine all'abitazione principale, tra i rischi che possono essere assicurati rientrano anche quelli derivanti da terremoto e calamità naturali?	Sì. Per tutti i rischi inerenti alla casa di abitazione che hanno formato oggetto del contratto di assicurazione (incendio, scoppio o esplosione, responsabilità civile, ecc.) è possibile corrispondere i relativi premi avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento.
51	Qual è il soggetto abilitato a sottoscrivere, per l'istituto delegatario, il modello F?	Nel modello F è previsto che la parte riservata all'istituto delegatario rechi il relativo timbro e sia firmata. A comprova dell'esistenza di una polizza assicurativa, il soggetto abilitato alla sottoscrizione non può che essere identificato nell'intermediario che ha proposto e concluso il relativo contratto (agente, sub-agente, ecc.) e che, dunque, provvederà ad apporre la propria firma, unitamente al relativo timbro.
52	In cosa consistono e quali sono le spese complessive da indicare nel modello F?	Le spese complessive richiamate nel modello F attengono ad eventuali costi addizionali – per lo più derivanti da prestazioni aggiuntive di natura amministrativa o gestionale (apposita spedizione della quietanza valida ai fini fiscali, ecc.) – che le società di assicurazione, sulla base delle condizioni contenute nella polizza stipulata, possono, in taluni casi, porre a carico degli assicurati.
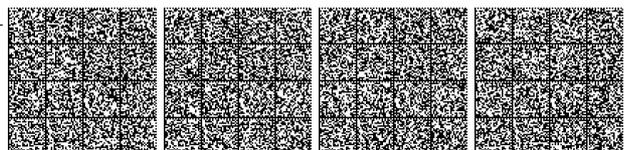
Assicurazioni RC auto

n.	F.A.Q.	Risposta
53	Da quando decorre la copertura assicurativa del contratto RC auto nell'ipotesi in cui il premio sia corrisposto avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento?	Come specificato nella pertinente convenzione-tipo (Allegato D), la copertura assicurativa, in deroga alle previsioni dell'art. 1901, primo comma, c.c., decorre necessariamente dalla data indicata nel contratto e non dal primo pagamento. Invero, tale effetto è inevitabile, stante i tempi tecnici necessari, indicativamente stimabili intorno a due mesi, per poter attivare la trattenuta stipendiale ed eseguire il consequenziale pagamento a favore della compagnia assicurativa, a seguito della delegazione convenzionale di pagamento.
54	Il contratto di assicurazione RC auto il cui premio è corrisposto mediante delegazione convenzionale di pagamento può avere una durata superiore all'anno?	No. Sebbene l'art. 170-bis del decreto legislativo n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, prevede che, su richiesta dell'assicurato, tale tipologia di contratto può essere di un anno più una frazione di anno, e nonostante l'art. 1899 c.c. contempli coperture di durata poliennale, stante il meccanismo delineato per il pagamento dei premi tramite delegazione convenzionale, la durata contrattuale deve essere invariabilmente di dodici mesi, pari al numero delle trattenute stipendiali da effettuare a tale titolo. Di converso, va da sé che, ovviamente, non è possibile attivare la delegazione convenzionale qualora il contratto abbia una durata inferiore a dodici mesi.
55	Quali sono le coperture assicurative accessorie che possono essere inserite nel contratto RC auto?	Le coperture assicurative, costituenti garanzie accessorie al contratto RC auto, possono essere varie a seconda dei servizi resi da ciascuna compagnia. Nell'evidenziare, comunque, che ai fini della delegazione convenzionale di pagamento siffatte garanzie devono avere la medesima durata del contratto 'principale' cui accedono, se ne fornisce, a titolo meramente esemplificativo, un elenco: incendio e furto; rottura cristalli; danni subiti dal veicolo (c.d. "kasko"); atti vandalici, eventi naturali e socio-politici; ritiro patente; assistenza legale; assistenza stradale; infortuni del conducente; imprevisti. Si soggiunge che, trattandosi di garanzie accessorie, è da ritenersi che ricorra il caso del c.d. "pacchetto assicurativo", per cui sono dovuti gli oneri amministrativi con riferimento ad un solo contratto.
56	E' possibile il rinnovo tacito dei contratti di assicurazione RC auto?	No. L'art. 170-bis del decreto legislativo n. 209/2005 vieta espressamente la possibilità di inserire nel contratto clausole di tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
57	Possono formare oggetto del contratto di assicurazione RC auto anche motoveicoli e natanti?	Sì. In presenza dei presupposti e delle condizioni previsti, anche il pagamento dei premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile stipulate dal dipendente per un motoveicolo o per un natante può essere effettuato tramite delegazione convenzionale. In ogni caso, sono da considerarsi esclusi da siffatta possibilità i contratti riguardanti i mezzi adibiti ad uso commerciale (ad esempio, autobus, camioncini, furgoni, ecc.) nonché i mezzi d'opera (quali, trattori agricoli, escavatori, autocarri, autotreni, ecc.).

ONLUS ed enti mutualistici

n.	F.A.Q.	Risposta
58	Quali sono le ONLUS e le organizzazioni alle quali è possibile destinare un contributo periodico mediante delegazione convenzionale di pagamento?	Le ONLUS sono organizzazioni senza scopo di lucro aventi utilità sociale, operanti esclusivamente con finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori: assistenza sociale e sanitaria e socio-sanitaria, beneficienza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Nelle ONLUS rientrano le c.d. "ONLUS di diritto", costituite dagli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali, dalle organizzazioni non governative-ONG riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nonché dalle cooperative sociali iscritte nella sezione a "mutualità prevalente" – speciale sottosezione riservata alle cooperative che vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge – dell'Albo nazionale delle società cooperative, tenuto dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Sono, poi, assimilati alle ONLUS, in ragione delle attività svolte nei citati settori (c.d. "ONLUS parziali"), gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno. I dipendenti, tramite delegazione convenzionale di pagamento, possono devolvere contributi a favore di tutti i predetti soggetti. Infine, nel delineato perimetro delle ONLUS rientrano, limitatamente ai fini delle delegazioni convenzionali di pagamento, anche le altre organizzazioni per le quali la legislazione tributaria riconosce al donante il diritto alla detrazione o alla deduzione, ai fini dell'IRPEF, delle somme erogate (università e fondazioni universitarie; istituzioni universitarie pubbliche; enti di ricerca pubblici; enti parco regionali e nazionali).
59	Quali sono gli enti mutualistici ai quali è possibile destinare un contributo periodico mediante la delegazione convenzionale di pagamento?	In aggiunta alle ONLUS, è possibile per il dipendente destinare un contributo, per lo più rappresentato dalla quota associativa, a favore di enti mutualistici senza scopo di lucro – normalmente costituiti sotto il profilo giuridico in associazioni – connotati dal perseguire un'attività di tutela e promozione degli associati, ispirandosi al principio dell'aiuto reciproco. In tali enti – spesso denominati casse mutue o società di mutuo soccorso – possono annoverarsi, ad esempio, gli enti con fine di solidarietà costituiti tra i dipendenti di una medesima Amministrazione o di una sua branca, tra gli ex dipendenti, ecc. In nessun caso, comunque, può trattarsi di enti costituiti in forma di società commerciale.
60	E' previsto un importo minimo per la devoluzione del contributo ad una ONLUS o ad un ente mutualistico?	Sì. Per evidenti ragioni pratiche, il contributo o la quota associativa da trattenere mensilmente non possono essere di misura inferiore a cinque euro, corrispondenti a sessanta euro annui.
61	E' possibile attivare più di una delegazione convenzionale di pagamento a favore di ONLUS ed enti mutualistici?	Sì. Ovviamente, per ogni ONLUS ed ente mutualistico va presentata una distinta istanza di delegazione convenzionale, con il relativo pagamento degli oneri amministrativi da parte dell'ente delegatario.

n.	F.A.Q.	Risposta
62	I contributi versati alle ONLUS, qualora legittimino una detrazione o ad una deduzione fiscale, comportano necessariamente che il dipendente – la cui partita stipendiale è gestita dal sistema NoiPA – per fruire dei predetti benefici, debba presentare la dichiarazione dei redditi?	No. Il sistema NoiPA provvederà direttamente a calcolare e a considerare nella liquidazione degli emolumenti la misura delle detrazioni e deduzioni spettanti al dipendente in virtù delle trattenute operate. Parimenti, anche le Amministrazioni che utilizzano altri sistemi per la gestione delle partite stipendiali potranno seguire la stessa procedura. Va, comunque, sottolineato che non è sempre vero che le somme erogate tramite delegazione convenzionale di pagamento e destinate a ONLUS ed enti mutualistici rientrino automaticamente tra quelle per le quali spettino i predetti benefici fiscali. La spettanza di siffatti benefici dovrà essere verificata dall'Amministrazione in sede di stipula della convenzione e annualmente controllata, onde riscontrarne la permanenza, anche in relazione ad eventuali modifiche normative nel frattempo intervenute. In definitiva, le detrazioni e le deduzioni fiscali saranno operate solo al ricorrere dei presupposti determinati dalla legge tributaria.
63	Sono previste una durata minima e una durata massima per le trattenute inerenti ai contributi versati alle ONLUS o agli enti mutualistici?	Sì. La durata minima non può essere inferiore, per ragioni tecniche, a dodici mesi, mentre, in analogia con quanto illustrato per i contratti di finanziamento, la durata massima non può eccedere i dieci anni, corrispondenti a centoventi trattenute mensili.
64	L'importo del contributo periodico a favore di ONLUS o enti mutualistici deve essere fisso o può essere variabile?	L'importo deve essere necessariamente fisso. L'eventuale mutamento, in aumento o in diminuzione, di tale importo implica la presentazione di una nuova istanza di delegazione convenzionale di pagamento, proprio al fine di evidenziare l'aggiornamento della misura del contributo, con l'effetto di sostituire la trattenuta già in corso. Va da sé che la presentazione della nuova istanza di delegazione convenzionale comporta il pagamento, da parte dell'ente delegatario, dell'onere *una tantum* previsto per la ricezione e l'istruttoria dell'istanza stessa.
65	E' previsto un importo massimo per la devoluzione del contributo ad una ONLUS o ad un ente mutualistico?	Non in termini assoluti. Nel rispetto dei limiti previsti per le trattenute scaturenti da delegazioni convenzionali di pagamento (venti per cento dello stipendio netto) e ferma restando la necessità che al dipendente sia garantita la fruizione di almeno la metà dello stipendio netto – potendo coesistere ulteriori trattenute (cessione del quinto, pignoramento, ecc.) – il dipendente può liberamente determinare l'importo che intende devolvere a favore di una ONLUS o di un ente mutualistico. E' appena il caso di precisare che deve trattarsi di importi correlati a erogazioni liberali, contribuzioni libere, donativi ovvero a quote sociali, con esclusione di versamenti per altre finalità (ad esempio, acquisto rateale di prodotti, anche se derivanti dal commercio equo e solidale). Naturalmente, gli eventuali benefici fiscali, in termini di detrazioni o deduzioni, saranno riconosciuti solo nei limiti previsti dalla normativa tributaria vigente.
66	La delegazione convenzionale di pagamento concernente il contributo periodico a favore di ONLUS o enti mutualistici è revocabile?	Sì. Rispettato il periodo minimo di dodici mesi della trattenuta stipendiale, il dipendente, con semplice istanza in carta libera all'Amministrazione, può revocare la delegazione convenzionale. La revoca, che non potrà avere effetti retroattivi, sarà operativa, per ragioni tecniche, entro due mesi dalla sua ricezione.

Legenda

c.c.	Codice civile
c.p.	Codice penale
Creditonet	Servizio, realizzato dal DAG-DSII, per i dipendenti pubblici serviti dal sistema NoiPA al fine di ottenere, in modo rapido e semplice, l'erogazione di prestiti da parte di istituti di credito e di società finanziarie a fronte della cessione del quinto dello stipendio
DAG	Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, struttura dipartimentale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
DAG-DP	Direzione del Personale, una delle direzioni generali del Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi
DAG-DSII	Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, una delle direzioni generali del Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi
FAQ	*Frequently Asked Questions*, cioè domande ricorrenti
FOI	Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato mensilmente dall'ISTAT
IBAN	*International Bank Account Number*, standard internazionale utilizzato per identificare univocamente un conto bancario
IRPEF	Imposta sul reddito delle persone fisiche
ISC	Indicatore sintetico dei costi
ISTAT	Istituto nazionale di statistica
ISTS	Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 163, supplemento ordinario n. 160 del 16 luglio 2007)

IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
modello A	Allegato A alla circolare n. 21/RGS del 2005 e modificato dalla circolare n. 13/RGS del 2006
modello A-1	Allegato A-1 alla circolare n. 21/RGS del 2005
modello B	Allegato B alla circolare n. 21/RGS del 2005
modello B-1	Allegato B-1 alla circolare n. 21/RGS del 2005 e modificato dalla circolare n. 13/RGS del 2006
modello C	Allegato C alla circolare n. 1/RGS del 2011
modello D	Allegato D alla circolare n. 1/RGS del 2011
modello E	Allegato E alla presente circolare
modello F	Allegato F alla presente circolare
modello G	Allegato G alla presente circolare
NoiPA	Servizio di gestione degli stipendi per la Pubblica Amministrazione
ONG	Organizzazione non governativa
ONLUS	Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

PEC	**Posta elettronica certificata**
RC auto	**Polizze attinenti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti**
RGS	**Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**
RTS	**Ragioneria Territoriale/Ragionerie Territoriali dello Stato**
RUI	**Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi**
SGR	**Società di gestione del risparmio**
SICAV	**Società di investimento a capitale variabile**
SIE	**Sistema Informativo Entrate**
SPT	**Sistema Service Personale Tesoro (sistema sostituito da NoiPA)**
TAEG	**Tasso annuale effettivo globale**
TEG	**Tasso effettivo globale medio**
TUB	**Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**
UCB	**Ufficio Centrale/Uffici Centrali del Bilancio**
USR	**Ufficio Scolastico Regionale**

Allegato L

Delegazioni convenzionali di pagamento - Sistema NoiPA

Delegante
(Dipendente)

Istanza di delegazione

restituzione Istanza di delegazione

Delegatario
(Istituto di credito, Società di assicurazione, ONLUS)

rata mutuo, premio, contributo

Invio Istanza di delegazione

Delegato
(Amministrazione)

Fase – Istruttoria, controlli preventivi

Fase – Applicazione

NoiPA – Ufficio ordinatore dello stipendio

Trattenuta stipendiale

Pagamento delegatario

Oneri amministrativi

versamento

Fase - Controllo

UCB - MEF
Controlli Successivi
VERSAMENTO E CORRETTA IMPUTAZIONE AI CAPITOLI DI BILANCIO DELLO STATO

Entrata dello Stato (capitoli 3378 e 3374)

15A01518

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pseudoneb»

Estratto determina V&A n. 286/2015 del 16 febbraio 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PSEUDONEB nelle forme e confezioni: "1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro, "2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Società Forest Laboratories UK Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Riverbridge House Anchor Boulevard, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6SL, Regno Unito

Confezione: "1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro

AIC n° 037023013 (in base 10) 139V95 (in base 32)

Confezione: "2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro

AIC n° 037023025 (in base 10) 139V9K (in base 32)

Forma Farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione

Validità Prodotto Integro: prima dell'apertura: 3 anni

Soluzioni ricostituite: soluzione per infusione o soluzione iniettabile: la stabilità chimico-fisica in uso è stata dimostrata per 28 giorni alla temperatura di 4° C.

Dal punto di vista microbiologico, la soluzione deve essere utilizzata immediatamente. Se ciò non avviene, l'utilizzatore è responsabile del periodo e delle condizioni di conservazione del prodotto prima dell'uso, che non devono normalmente superare le 24 ore a temperatura compresa tra 2 e 8° C, a meno che la ricostituzione e la diluizione non avvengano in condizioni asettiche, controllate e convalidate.

Soluzioni per nebulizzazione: le soluzioni per nebulizzazione presentano simile stabilità in uso e devono essere trattate come sopra indicato. Ai pazienti che si autosomministrano l'antibiotico per nebulizzazione occorre raccomandare di usare le soluzioni immediatamente dopo la preparazione. Se ciò non è possibile, le soluzioni non devono essere conservate in frigorifero per un periodo superiore a 24 ore.

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Tenere i flaconcini nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Incompatibilità: evitare di mescolare infusioni, iniezioni e soluzioni da nebulizzare con colistemato di sodio.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principio Attivo: 1 milione di Unità Internazionali di colistimetato di sodio

Produttore del prodotto finito: Penn Pharmaceutical Services Limited, Units 23-24, Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, Gwent, NP223AA, Regno Unito (confezionamento secondario e rilascio lotti);

Indicazioni terapeutiche:

Pseudoneb è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni, nei casi in cui i test di sensibilità indicano che sono causate da batteri sensibili:

Trattamento per inalazione dell'infezione polmonare da Pseudomonas aeruginosa in pazienti con fibrosi cistica (FC).

Somministrazione endovenosa per il trattamento di infezioni serie causate da batteri Gram-negativi, incluse quelle del tratto respiratorio inferiore e del tratto urinario, laddove gli agenti antibatterici più comunemente usati possono essere controindicati o inefficaci a causa di resistenza batterica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro

AIC n° 037023013

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro

AIC n° 037023025

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: "1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro

AIC n° 037023013 - RNRL medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri ospedalieri regionali della fibrosi cistica e internista, infettivologo, pneumologo, pediatra.

Confezione: "2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro

AIC n° 037023025 - RNRL medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri ospedalieri regionali della fibrosi cistica e internista, infettivologo, pneumologo, pediatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01476

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ellepalmiron»

Estratto determina V&A n. 283/2015 del 16 febbraio 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ELLEPALMIRON, nelle forme e confezioni: "5 mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 100 ml, "5 mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 500 ml, "5 mg/ml soluzione orale" 3 flaconi in vetro da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., Strada Statale 67 Tosco Romagnola - Fraz. Granatieri - 50018 Scandicci (FI) Italia, Codice fiscale 01286700487

Confezione: "5mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 100 ml

AIC n° 043711011 (in base 10) 19PYK3 (in base 32)

Confezione: "5mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 500 ml

AIC n° 043711023 (in base 10) 19PYKH (in base 32)

Confezione: "5 mg/ml soluzione orale" 3 flaconi in vetro da 100 ml

AIC n° 043711035 (in base 10) 19PYKV (in base 32)

Forma Farmaceutica: soluzione orale

Validità Prodotto Integro: 3 anni. La soluzione deve essere utilizzata entro 12 settimane dalla prima apertura.

Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Composizione: un millilitro di soluzione orale contiene:

Principio Attivo: 5 mg di levometadone cloridrato

Eccipienti: metil paraidrossibenzoato (E218), betaina cloridrato, glicerolo, acqua purificata

Produttore del prodotto finito:

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., Strada Statale 67 Tosco Romagnola - Fraz. Granatieri - 50018 Scandicci (FI) Italia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti)

Indicazioni terapeutiche:

Terapia sostitutiva di mantenimento nella dipendenza da oppioidi negli adulti, in associazione con un adeguato supporto medico, sociale e psicosociale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "5mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 100 ml

AIC n° 043711011

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "5mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 500 ml

AIC n° 043711023

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "5 mg/ml soluzione orale" 3 flaconi in vetro da 100 ml

AIC n° 043711035

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: "5mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 100 ml.

AIC n° 043711011 - OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: "5mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 500 ml.

AIC n° 043711023 - OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: "5 mg/ml soluzione orale" 3 flaconi in vetro da 100 ml.

AIC n° 043711035 - OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01477

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Parvati»

Estratto determina V&A n. 203/2015 del 10 febbraio 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARVATI nelle forme e confezioni: "2,5 mg + 5 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL, "5 mg + 5 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL, "10 mg + 5 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL, "5 mg + 10 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL, "10 mg + 10 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Brunifarma Research S.r.l., via Valdemone, 36, 90144 - Palermo (PA) Italia, codice fiscale 05880600829.

Confezione: "2,5 mg + 5 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322015 (in base 10) 19B2NZ (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio Attivo: ramipril 2,5 mg amlodipina besilato 6,934 mg (corrispondenti ad amlodipina 5 *mg)*;

Eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (grado: 200), calcio idrogeno fosfato anidro, amido pregelatinizzato, amido pregelatinizzato a basso contenuto di umidità, sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato.

Involucro della capsula: ossido di ferro rosso (E 172), titanio diossido (E 171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, Bollaram Village, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Zhejiang Huhai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunqiao, 317-024 Linhai city, Zhejiang Province Cina (ramipril).

Produttore del prodotto finito:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A, Szkolna Street 33, 95-054 Ksawerów, Polonia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Depo Pack S.N.C., via Morandi n. 28, Saronno (Varese) (confezionamento secondario -inclusa l'applicazione del bollino ottico-);

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 5, 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polonia (rilascio dei lotti).

Confezione: "5 mg + 5 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322027 (in base 10) 19B2PC (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio Attivo: ramipril 5 mg amlodipina besilato 6,934 mg (corrispondenti ad amlodipina 5 *mg)*;

Eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (grado: 200), calcio idrogeno fosfato anidro, amido pregelatinizzato, amido pregelatinizzato a basso contenuto di umidità, sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato.

Involucro della capsula: ossido di ferro rosso (E 172), titanio diossido (E 171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative.

Industrial Estate, Bollaram Village, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Zhejiang Huhai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunqiao, 317-024 Linhai city, Zhejiang Province Cina (ramipril).

Produttore del prodotto finito:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A, Szkolna Street 33, 95-054 Ksawerów, Polonia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Depo Pack S.N.C., via Morandi n. 28, Saronno (Varese) (confezionamento secondario -inclusa l'applicazione del bollino ottico-);

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 5, 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polonia (rilascio dei lotti).

Confezione: "10 mg + 5 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322039 (in base 10) 19B2PR (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio Attivo: ramipril 10 mg amlodipina besilato 6,934 mg (corrispondenti ad amlodipina 5 *mg)*;

Eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (grado: 200), calcio idrogeno fosfato anidro, amido pregelatinizzato, amido pregelatinizzato a basso contenuto di umidità, sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato.

Involucro della capsula: ossido di ferro rosso (E 172), titanio diossido (E 171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, Bollaram Village, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Zhejiang Huhai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunqiao, 317-024 Linhai city, Zhejiang Province Cina (ramipril).

Produttore del prodotto finito:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A, Szkolna Street 33, 95-054 Ksawerów, Polonia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Depo Pack S.N.C., via Morandi n. 28, Saronno (Varese) (confezionamento secondario -inclusa l'applicazione del bollino ottico-);

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 5, 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polonia (rilascio dei lotti).

Confezione: "5 mg + 10 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322041 (in base 10) 19B2PT (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio Attivo: ramipril 5 mg amlodipina besilato 13,868 mg (corrispondenti ad amlodipina 10 *mg)*;

Eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (grado: 200), calcio idrogeno fosfato anidro, amido pregelatinizzato, amido pregelatinizzato a basso contenuto di umidità, sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato.

Involucro della capsula: ossido di ferro rosso (E 172), titanio diossido (E 171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, Bollaram Village, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Zhejiang Huhai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunqiao, 317-024 Linhai city, Zhejiang Province Cina (ramipril).

Produttore del prodotto finito:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A, Szkolna Street 33, 95-054 Ksawerów, Polonia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Depo Pack S.N.C., via Morandi n. 28, Saronno (Varese) (confezionamento secondario -inclusa l'applicazione del bollino ottico-);

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 5, 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polonia (rilascio dei lotti).

Confezione: "10 mg + 10 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322054 (in base 10) 19B2Q6 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo: ramipril 10 mg amlodipina besilato 13,868 mg (corrispondenti ad amlodipina 10 *mg)*;

Eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (grado: 200), calcio idrogeno fosfato anidro, amido pregelatinizzato, amido pregelatinizzato a basso contenuto di umidità, sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato.

Involucro della capsula: ossido di ferro giallo (E 172), ossido di ferro nero (E 172), ossido di ferro rosso (E 172), titanio diossido (E 171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, Bollaram Village, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Zhejiang Huhai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunqiao, 317-024 Linhai city, Zhejiang Province Cina (ramipril).

Produttore del prodotto finito:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A, Szkolna Street 33, 95-054 Ksawerów, Polonia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Depo Pack S.N.C., via Morandi n. 28, Saronno (Varese) (confezionamento secondario -inclusa l'applicazione del bollino ottico-);

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 5, 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polonia (rilascio dei lotti).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipertensione.

Parvati è indicato come terapia sostitutiva nei pazienti con pressione arteriosa adeguatamente controllata con amlodipina e ramipril somministrati contemporaneamente alla stessa dose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: "2,5 mg + 5 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322015 (in base 10) 19B2NZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "5 mg + 5 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322027.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "10 mg + 5 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322039.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "5 mg + 10 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322041.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "10 mg + 10 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322054.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: "2,5 mg + 5 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322015 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "5 mg + 5 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322027 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "10 mg + 5 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322039 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "5 mg + 10 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322041 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "10 mg + 10 mg capsula rigida" 28 capsule in PA/AL/PVC-AL.

AIC n. 043322054 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01478

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Broncho Vaxom»

Estratto determina V&A n. 236 del 10 febbraio 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Takeda Italia S.p.a., con sede in Via Elio Vittorini, 129, Roma, con codice fiscale 00696360155.

Specialità Medicinale: Broncho Vaxom.

Confezioni AIC:

026029013 - "adulti capsule rigide" 10 capsule;

026029037 - "bambini capsule rigide" 10 capsule;

026029064 - "adulti capsule rigide" 30 capsule;

026029088 - "bambini capsule rigide" 30 capsule;

026029090 - "bambini granulato per sospensione orale" 30 bustine;

026029102 - "bambini granulato per sospensione orale" 10 bustine;

È ora trasferita alla società: OM Pharma SA, con sede in Rua Da Industria 2, Quinta Grande, Amadora, Portogallo.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio Illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01479

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Norapril»

Estratto determina V&A n. 235 del 10 febbraio 2015

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Cipros S.r.l., con sede in Via Porta Rossa, 12, Firenze, codice fiscale 06142150488.

Specialità Medicinale: NORAPRIL.

Confezioni AIC:

038240026 - "2,5 mg compresse" 28 compresse in blister pvdc/pvc/al;

038240038 - "5 mg compresse" 14 compresse in blister pvdc/pvc/al;

038240040 - "10 mg compresse" 28 compresse in blister pvdc/pvc/al.

È ora trasferita alla società: Italian Devices S.r.l., con sede in Via Tiburtina, 1143 - Roma, codice fiscale 11596961000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01480

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Detralex»

Estratto determina V&A IP n. 141 del 29 gennaio 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DETRALEX, comprimate filmate, 500 mg 30 Tab. 2 Al/PVC blisters dalla Romania con numero di autorizzazione 4691/2004/01 con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., via G. Lanza, 3 – 20121 Milano.

Confezione: Detralex "500 mg compresse rivestite con film" 30 compresse.

Codice AIC: 043613013 (in base 10) 19LYUP (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: Frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg, flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

Eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, magnesio stearato, talco, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa (ipromellosa), macrogol 6000, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido E 171.

Indicazioni terapeutiche: Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO; Pharm@Idea S.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS); Pharma Partners S.r.l. via V. Locchi, 112 - 50141 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Detralex "500 mg compresse rivestite con film" 30 compresse.

Codice AIC: 043613013.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Detralex "500 mg compresse rivestite con film" 30 compresse.

Codice AIC: 043613013; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01481

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Detralex»

Estratto determina V&A IP n. 293 del 16 febbraio 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DETRALEX, comprimate filmate, 500 mg 30 Tab. 2 Al/PVC blisters dalla ROMANIA con numero di autorizzazione 4691/2004/01 con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: MPF Pharma S.r.l. Via Clara Maffei, 2B - 24121 Bergamo;

Confezione: DETRALEX «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 043609015 (in base 10) 19LUXR (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: Frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg , flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

Eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, magnesio stearato, talco, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa (ipromellosa), macrogol 6000, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido E 171.

Indicazioni terapeutiche: Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20040 Burago di Molgora (MB); Fiege Logistics Italia S.p.a. - Via Amendola, 1 , 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DETRALEX «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 043609015 ; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DETRALEX «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 043609015; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01482

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Detralex»

Estratto determina V&A IP n. 143 del 29 gennaio 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DETRALEX, comprimate filmate, 500 mg 30 Tab. 2 Al/PVC blisters dalla Romania con numero di autorizzazione 4691/2004/01 con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Medifarm S.r.l. Via Tiburtina 1166/1168, 00156 - Roma;

Confezione: DETRALEX «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 043610017 (in base 10) 119LVX1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: Frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg, flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

Eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, magnesio stearato, talco, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa (ipromellosa), macrogol 6000, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido E 171.

Indicazioni terapeutiche: Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited , Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane – Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DETRALEX «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 043610017; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DETRALEX «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 043610017; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01483

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Mucodox» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 36/2015 dell'11 febbraio 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: MUCODOX;

Confezioni:

034235 010 «0,8 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml;

034235 022 «100 mg capsule rigide» 20 capsule.

Titolare AIC: Rottapharm S.p.a.

Procedura Nazionale

Con scadenza il 13 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A01484

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Lormetazepam Tecnigen» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 37/2015 dell'11 febbraio 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: LORMETAZEPAM TECNIGEN

Confezioni:

035908 019 1 mg compresse 30 compresse;

035908 021 2 mg compresse 30 compresse;

035908 033 2,5mg/ml gocce orali, soluzione. Flacone da 20 ml.

Titolare AIC: Genetic S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 5 gennaio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A01485

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Eritromicina Idi» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 38/2015 dell'11 febbraio 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: ERITROMICINA IDI.

Confezioni:

029171 055 - 3% crema - tubo 30 g;

029171 042 - 3% soluzione cutanea – flacone da 40 ml;

029171 016 - 3% gel – tubo da 30 g.

Titolare AIC: IDI Farmaceutici S.r.l.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 3 aprile 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A01486

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolmitriptan Doc Generici».

Estratto determina n. 127/2015 dell'11 febbraio 2015

Medicinale: ZOLMITRIPTAN DOC GENERICI.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., via Turati n. 40 - 20121 Milano.

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 039887094 (in base 10), 16187Q (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: principio attivo: 2,5 mg di zolmitriptan.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zolmitriptan DOC Generici» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.
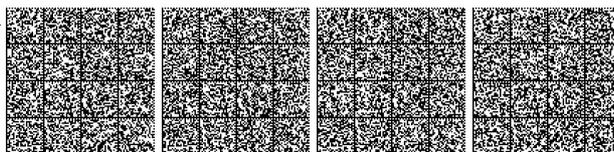
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01490

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramantal».

Estratto determina V&A n. 281/2015 del 16 febbraio 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RAMANTAL nelle forme e confezioni: «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL, «5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL, «10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL, «5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL, «10 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Errekappa Euroterapici S.p.A. Via Ciro Menotti, 1/A, 20129 - Milano, Italia, codice fiscale 09674060158.

Confezione: «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - AIC n. 043313016 (in base 10) 199TVS (in base 32).

Forma Farmaceutica: capsule rigide.

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio Attivo: ramipril 2,5 mg e amlodipina besilato 6,934 mg (corrispondenti ad amlodipina 5 *mg)*;

Eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (grado: 200), calcio idrogeno fosfato anidro, amido pregelatinizzato, amido pregelatinizzato a basso contenuto di umidità, sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato.

Involucro della capsula: ossido di ferro rosso (E 172), titanio diossido (E 171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, Bollaram Village, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Zhejiang Huhai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunqiao, 317-024 Linhai city, Zhejiang Province Cina (ramipril)

Produttore del prodotto finito:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A, Szkolna Street 33, 95-054 Ksawerów, Polonia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Phardis S.r.l., Via Milano n. 2, 24040 Calvenzano (BG) (confezionamento secondario per la sola l'applicazione del bollino ottico);

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 5, 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polonia (rilascio dei lotti).

Confezione: «5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - AIC n. 043313028 (in base 10) 199TW4 (in base 32)

Forma Farmaceutica: capsule rigide

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio Attivo: ramipril 5 mg e amlodipina besilato 6,934 mg (corrispondenti ad amlodipina 5 *mg)*;

Eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (grado: 200), calcio idrogeno fosfato anidro, amido pregelatinizzato, amido pregelatinizzato a basso contenuto di umidita', sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato.

Involucro della capsula: ossido di ferro rosso (E 172), titanio diossido (E 171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, Bollaram Village, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Zhejiang Huhai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunqiao, 317-024 Linhai city, Zhejiang Province Cina (ramipril)

Produttore del prodotto finito:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A, Szkolna Street 33, 95-054 Ksawerów, Polonia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Phardis S.r.l., Via Milano n. 2, 24040 Calvenzano (BG) (confezionamento secondario per la sola l'applicazione del bollino ottico);

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 5, 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polonia (rilascio dei lotti).

Confezione: «10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - AIC n. 043313030 (in base 10) 199TW6 (in base 32).

Forma Farmaceutica: capsule rigide.

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio Attivo: ramipril 10 mg e amlodipina besilato 6,934 mg (corrispondenti ad amlodipina 5 *mg)*;

Eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (grado: 200), calcio idrogeno fosfato anidro, amido pregelatinizzato, amido pregelatinizzato a basso contenuto di umidità, sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato.

Involucro della capsula: ossido di ferro rosso (E 172), titanio diossido (E 171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, Bollaram Village, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Zhejiang Huhai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunqiao, 317-024 Linhai city, Zhejiang Province Cina (ramipril)

Produttore del prodotto finito:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A, Szkolna Street 33, 95-054 Ksawerów, Polonia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Phardis S.r.l., Via Milano n. 2, 24040 Calvenzano (BG) (confezionamento secondario per la sola l'applicazione del bollino ottico);

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 5, 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polonia (rilascio dei lotti).

Confezione: «5 mg + 10 mg capsulea rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - AIC n. 043313042 (in base 10) 199TWL (in base 32)

Forma Farmaceutica: capsule rigide

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio Attivo: ramipril 5 mg e amlodipina besilato 13,868 mg (corrispondenti ad amlodipina 10 *mg)*;

Eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (grado: 200), calcio idrogeno fosfato anidro, amido pregelatinizzato, amido pregelatinizzato a basso contenuto di umidità, sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato.

Involucro della capsula: ossido di ferro rosso (E 172), titanio diossido (E 171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, Bollaram Village, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Zhejiang Huhai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunqiao, 317-024 Linhai city, Zhejiang Province Cina (ramipril)

Produttore del prodotto finito:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A, Szkolna Street 33, 95-054 Ksawerów, Polonia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Phardis S.r.l., Via Milano n. 2, 24040 Calvenzano (BG) (confezionamento secondario per la sola l'applicazione del bollino ottico);

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 5, 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polonia (rilascio dei lotti).

Confezione: «10 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - AIC n. 043313055 (in base 10) 199TWZ (in base 32)

Forma Farmaceutica: capsule rigide

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio Attivo: ramipril 10 mg e amlodipina besilato 13,868 mg (corrispondenti ad amlodipina 10 *mg)*;

Eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (grado: 200), calcio idrogeno fosfato anidro, amido pregelatinizzato, amido pregelatinizzato a basso contenuto di umidità, sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio stearilfumarato.

Involucro della capsula: ossido di ferro giallo (E 172), ossido di ferro nero (E 172), ossido di ferro rosso (E 172), titanio diossido (E 171), gelatina.

Produttore del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, Bollaram Village, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh (amlodipina besilato);

Zhejiang Huhai Pharmaceutical Co. Ltd., Xunqiao, 317-024 Linhai city, Zhejiang Province Cina (ramipril)

Produttore del prodotto finito:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A, Szkolna Street 33, 95-054 Ksawerów, Polonia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Phardis S.r.l., Via Milano n. 2, 24040 Calvenzano (BG) (confezionamento secondario per la sola l'applicazione del bollino ottico);

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 5, 95-200 Pabianice, Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polonia (rilascio dei lotti).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'ipertensione.

RAMANTAL è indicato come terapia sostitutiva nei pazienti con pressione arteriosa adeguatamente controllata con amlodipina e ramipril somministrati contemporaneamente alla stessa dose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - AIC n. 043313016

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - AIC n. 043313028.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - AIC n. 043313030

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - AIC n. 043313042.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - AIC n. 043313055.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 043313016 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 043313028 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 043313030 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 043313042 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 043313055 RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01512

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Cipla».

Estratto determina V&A n. 285/2015 del 16 febbraio 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MOMETASONE CIPLA, nella forma e confezione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in HDPE da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Regno Unito

Confezione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in HDPE da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale - AIC n. 043266016 (in base 10) 198CZ0 (in base 32)

Forma Farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Validità Prodotto Integro: 2 anni. Dopo il primo utilizzo: 2 mesi

Precauzioni particolari per la conservazione: Non conservare a una temperatura superiore ai 25°C. Non congelare. Conservare nella confezione originale.

Composizione:

Principio Attivo: mometasone furoato (come monoidrato).

Eccipienti: Glicerolo, cellulosa microcristallina, carmellosa sodica, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, sodio citrato diidrato, acqua per preparazioni iniettabili

Produttore del principio attivo: Cipla Limited, Manufacturing Division, Plot no. D-7, D-27, MIDC Industrial Area, Kurkumbh Village, Taluka - Daund, District - Pune, Maharashtra, India; (produzione, confezionamento, controllo e conservazione del principio attivo).

Produttore del prodotto finito:

Cipla Limited, Plot n. 9 & 10, Indore Special Economic Zone, Phase II, Pitampur, District Dhar, Madhya Pradesh 454775, India; (produzione e confezionamento del prodotto finito, controlli di qualità del principio attivo e degli eccipienti, controlli «in process» e sul prodotto finito, controllo della stabilità e conservazione del prodotto finito);

Cipla (EU) Limited, 4th floor, 1 Kingdom Street, Londra, W2 6BY, Regno Unito (rilascio dei lotti del prodotto finito);

S&D Pharma CZ, spol. s r.o, Theodor 28, Pchery (Pharmos a.s. facility), 273 08, Repubblica Ceca (rilascio dei lotti del prodotto finito);

Select Pharma Laboratories Limited, 55 Stirling Enterprise park, Stirling, FK7 7RP, Regno Unito (controlli chimici e fisici del prodotto finito);

Select Bio Laboratories Limited, Biocity Scotland, Bo'Ness Road, Motherwell, Lanarkshire, ML1 5UH, Regno Unito (controllo microbiologico del prodotto finito).

Indicazioni terapeutiche:

Mometasone furoato spray nasale, sospensione è indicato nel trattamento sintomatologico della rinite allergica stagionale o perenne, negli adulti e nei bambini a partire dai 12 anni di età.

Mometasone furoato spray nasale, sospensione è indicato anche nel trattamento sintomatologico della rinite allergica stagionale o perenne, nei bambini dai 6 agli 11 anni di età.

In pazienti con anamnesi positiva per sintomi di rinite allergica stagionale di entità da moderata a grave, il trattamento profilattico con Mometasone furoato spray nasale, sospensione, può essere iniziato fino a quattro settimane prima dell'inizio previsto della stagione dei pollini.

Mometasone furoato spray nasale, sospensione è indicato per il trattamento dei polipi nasali in pazienti adulti dai 18 anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in HDPE da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale - AIC n. 043266016

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in HDPE da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale - AIC n. 043266016 -RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento Sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01513

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Comunicato relativo alla circolare n. 1/2015 del 6 febbraio 2015, recante «Logo pagoPA per il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi».

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) informa che sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it è pubblicata la circolare n. 1/2015 del 6 febbraio 2015, recante "Logo pagoPA per il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi".

La circolare definisce la procedura di rilascio e di uso del logo "pagoPA" messo a disposizione, a titolo gratuito, alle PA, centrali e locali, ai gestori di pubblici servizi ed ai prestatori di servizi di pagamento per comunicare ai loro utenti (cittadini, professionisti e imprese) la loro avvenuta adesione al sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

15A01474

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che alla sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, è stato ritirato il marchio di identificazione ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli con determinazione del Segretario generale n. 28 del 20 febbraio 2015.

Il punzone in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnato alla Camera di commercio di Vercelli sarà deformato.

Marchio	Denominazione impresa	Città
96-VC	Oro Puro di Barberis Gabriele	Vercelli

15A01499

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marfloxin 5 mg compresse per gatti e cani», «Marfloxin 20 mg compresse per cani» e «Marfloxin 80 mg compresse per cani».

Estratto del provvedimento n. 76 del 4 febbraio 2015

Medicinale veterinario MARFLOXIN 5 mg compresse per gatti e cani - MARFLOXIN 20 mg compresse per cani - MARFLOXIN 80 mg compresse per cani (A.I.C. nn. 104492).

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Oggetto del provvedimento:

Numero Procedura europea: UK/V/0430/001-003/IA/001.

Si autorizza l'aggiunta del sito TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5 – 27472 Cuxhaven – Germania come sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 1 del foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Krka d.d., Novo Mesto - Smarjeska cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenija.

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Krka d.d., Novo Mesto - Smarjeska cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenija

oppure

TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann-Str.5 - 27472 Cuxhaven - Germania.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

15A01487

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sogecoli 2.000.000 UI/ml» concentrato per soluzione orale per vitelli, agnelli, suini, polli e tacchini.

Decreto n. 15 del 10 febbraio 2015

Procedura decentrata n. FR/V/0268/01/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario SOGECOLI 2.000.000 UI/ml concentrato per soluzione orale per vitelli, agnelli, suini, polli e tacchini.

Titolare A.I.C.: SOGEVAL - 200 Avenue de Mayenne – Zone Industrielle des Touches – 53022 Laval - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Sogeval - 200 Avenue de Mayenne – Zone Industrielle des Touches – 53000 – Laval – Francia

Laboratoires Biove 3 Rue de Lorraine, 62510 Arques - Francia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104675018;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104675020;

Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104675032;

Tanica da 1 l - A.I.C. n. 104675044;

Tanica da 5 l - A.I.C. n. 104675057.

Composizione: Un ml contiene:

Principio attivo: Colistina (come solfato) 2.000.000 UI.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini (Vitelli) - Ovini (agnelli) - suini - polli - tacchini.

Indicazioni terapeutiche:

Vitelli – agnelli – suini – polli – tacchini: Trattamento di infezioni gastrointestinali causate da E.coli non invasivi sensibili alla colistina.

Tempi di attesa:

Vitelli, agnelli e suini: Carne e visceri 1 giorno;

Polli e tacchini: Carne e visceri: 1 giorno;

Uova: zero giorni.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Periodo di validità dopo diluizione in acqua di bevanda conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Periodo di validità dopo diluizione nel latte o latte ricostituito conformemente alle istruzioni: 6 ore.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A01488

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alverin 18,7 mg/g».

Decreto n. 14 del 10 febbraio 2015

Medicinale veterinario ALVERIN 18,7 mg/g pasta orale per cavalli.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Andrea Doria n. 41 - codice fiscale n. 12000641006.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Cross Vetpharm Group Ltd. nello stabilimento sito in Broomhill Road, Tallaght, Dublino 24 - Irlanda.

Procedura decentrata n. UK/V/0512/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 siringa - A.I.C. n. 104683014;

scatola contenente 20 siringhe - A.I.C. n. 104683026.

Composizione:

principio attivo: ivermectina 18,7 mg/g;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: il medicinale veterinario è indicato per il trattamento delle infestazioni parassitarie nei cavalli dovute a:

grandi strongili: Strongylus vulgaris (adulti e stadi larvali arteriosi), S. edentatus (adulti e stadi larvali tissutali), S. equinus (adulti), Triodontophorus spp. (adulti)-Triodontophorus brevicauda,Triodontophorus serratus - Craterostomun acuticaudatum (adulti);

piccoli strongili: adulti e stadi immaturi (larve al quarto stadio) di piccoli strongili o ciatostomi, inclusi i ceppi benzimidazolo - resistenti: Coronocyclus spp. (Coronocyclus coronatus, Coronocyclus labiatus, Coronocyclus labratus), Cyathostomum spp. (Cyathostomum catinatum, Cyathostomum pateratum), Cylicocyclus spp. (Cylicocyclus ashworthi, Cylicocyclus elongatus, Cylicocyclus insigne, Cylicocyclus leptostomum, Cylicocyclus nassatus, Cylicocyclus radiatus), Cylicostephanus spp: (Cylicostephanus asymetricus, Cylicostephanus bidentatus, Cilicostephanus calicatus, Cylicostephanus goldi, Cylicostephanus longibursatus, Cylicostephanus minutus), Cilicodontophorus spp. (Cylicodontophorus bicornatus), Gyalocephalus capitatus, Parapoteriostomum spp. (Parapoteriostomum euproctus, Parapoteriostomum mettami), petrovinema spp. (Petrovinema poculatum), Poteriostomum spp. (Poteriostomum imparidentatum).

Nematodi polmonari (adulti e stadi immaturi): Dictyocaulus arnfieldi.

Ossiuri (adulti e stadi immaturi): Oxyuris equi.

Ascaridi (adulti e larve al terzo e quarto stadio): Parascaris equorum.

Tricostrongili (adulti): Trichostrongylus axei.

Habronema (adulti): Habronema muscae.

Onchocerca (microfilarie): Onchocerca spp.

Nematodi intestinali (adulti): Strongyloides westeri.

Gastrofili (stadi orali e gastrici): stadi orali e gastrici di Gasterophilus spp.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Questo medicinale veterinario è monouso. Richiudere con il tappo dopo l'uso e non conservare il prodotto non utilizzato.

Tempi di attesa: carne e visceri: 21 giorni.

Uso non consentito in cavalle che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A01489

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 860 del 28 ottobre 2014 concernente la registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione di numero A.I.C. nazionale e regime di dispensazione, del medicinale per uso veterinario «Versican Plus Pi/L4».

Nella parte dell'estratto del provvedimento n. 860 del 28 ottobre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 22 novembre 2014, alla voce:

confezioni autorizzate: 50 flaconi liofilizzato + 25 flaconi solvente sottocute cani - NIN: 104824026 - procedura EU: EU/2/14/172/002,

è da intendersi:

confezioni autorizzate: 50 flaconi liofilizzato + 50 flaconi solvente sottocute cani - NIN: 104824026 - EU/2/14/172/002.

15A01492

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 861 del 28 ottobre 2014 concernente la registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione di numero A.I.C. nazionale e regime di dispensazione, del medicinale per uso veterinario «Versican Plus Pi/L4R».

Nella parte dell'estratto del provvedimento n. 861 del 28 ottobre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 22 novembre 2014 alla voce:

confezioni autorizzate: 50 flaconi liofilizzato + 25 flaconi solvente sottocute cani - NIN: 104823024 - procedura EU: EU/2/14/173/002,

è da intendersi:

confezioni autorizzate: 50 flaconi liofilizzato + 50 flaconi solvente sottocute cani - NIN: 104823024 - procedura EU: EU/2/14/173/002.

15A01493

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino» registrata con regolamento (UE) n. 910 del 16 settembre 2013.

Considerato che la modifica è stata presentata dall'Associazione Troticoltori Trentini, con sede in Trento – Via Guardini, 73 – 38100 e che la predetta Associazione è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Lombardia circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. "Trote del Trentino" così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione
"TROTE DEL TRENTINO"

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta "IGP – Trote del Trentino" è riservata ai pesci salmonidi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

1. LA SPECIE

L'IGP "Trote del Trentino" è attribuita ai pesci salmonidi, allevati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare e appartenenti alla seguente specie trota iridea Oncorhynchus mykiss (Walb).

2. CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

All'atto dell'immissione al consumo, le trote devono presentare le seguenti caratteristiche: dorso verdastro con una fascia rosea su entrambi i fianchi; ventre biancastro; macchiette scure sparse sul corpo e sulla pinna dorsale e caudale.

L'Indice di Corposità (Condition Factor) deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,25 per pesci fino a 500 grammi ed entro 1,35 per pesci oltre i 500 grammi. L'Indice di Corposità è definito come (massa)x100/(lunghezza)^3, esprimendo la massa in grammi e la lunghezza in centimetri.

3. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6%. La carne è bianca o salmonata.

4. CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

La carne delle "Trote del Trentino" IGP si presenta compatta, tenera, magra con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango.

Gli off-flavour del prodotto devono essere limitati, con tenori di geosmina inferiori a 0.9 µg/kg e la compattezza del muscolo deve essere caratterizzata da valori di forza massima a compressione maggiori o uguali a 4N.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della IGP "Trote del Trentino" comprende l'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento nonché il comune di Bagolino in Provincia di Brescia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle vasche di allevamento, degli allevatori, dei macellatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodi di ottenimento

1. PRODUZIONE UOVA, FECONDAZIONE ED INCUBAZIONE

Le fasi di allevamento che comprendono gli stadi di avannotto, novellame, trota adulta e le operazioni di macellazione devono avvenire all'interno della zona delimitata.

2. ALLEVAMENTO

Le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto devono essere costruite completamente in cemento, o terra e cemento, o con argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o acciaio, e devono essere disposte in serie o in successione in modo da favorire al massimo la riossigenazione.

L'acqua utilizzata nell'allevamento deve provenire da acque sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e torrenti compresi nella zona di produzione delimitata.

In particolare, l'acqua in entrata nelle vasche esterne deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) la temperatura media nei mesi da novembre a marzo non deve superare i 10°C;

b) l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.

La densità di allevamento in vasca, in relazione al numero di ricambi giornalieri dell'acqua, non deve superare i valori massimi riportati nella seguente tabella:

NUMERO RICAMBI GIORNALIERI DELL'ACQUA	DENSITÀ MASSIMA DI ALLEVAMENTO (in kg/m^3)
Da 2 a 6	25
Da 6 a 10	30
più di 10	40

La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di OGM e opportunamente certificati secondo la normativa vigente.

Per contribuire ad esaltare la qualità tipica della carne della IGP "Trote del Trentino" sono ammesse le seguenti materie prime:

1. cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici
2. semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici e gli oli
3. semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici
4. farina di tuberi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici

5. prodotti e sottoprodotti derivanti da pesce e/o crostacei, compresi gli oli

6. farina di alghe marine e derivati

7. prodotti a base di sangue di non ruminanti

È inoltre ammessa la somministrazione di proteine animali trasformate ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine.

Le caratteristiche della composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

Sono ammessi tutti gli additivi destinati all'alimentazione animale definiti dalla legislazione vigente. La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando prevalentemente il pigmento carotenoide astaxantina e/o carotenoidi di origine naturale.

Prima di inviare il materiale adulto alla lavorazione, devono essere rispettati - in relazione alla temperatura dell'acqua – i seguenti tempi di digiuno, calcolati partendo dal giorno successivo a quello ultimo di alimentazione:

TEMPERATURA DELL'ACQUA (in °C)	NUMERO MINIMO DI GIORNI DI DIGIUNO
0 a 5,5	6
da 5,6 a 8,5	5
da 8,6 a 12	4
più di 12	3

3. LAVORAZIONE

Le operazioni di lavorazione devono avvenire in sale a temperatura controllata e comunque inferiore a 12°C.

Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire a temperature comprese tra 0 e +4°C in modo da mantenere le condizioni ottimali di conservazione.

In relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono eviscerate, filettate e affettate.

4. CONFEZIONAMENTO

Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette di polistirolo sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o buste sottovuoto e/o confezionato in atmosfera modificata (ATM). In relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono poste in vendita come prodotto fresco intero, eviscerato, filettato e/o affettato. Gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o eviscerato hanno una taglia minima di 200g. Il prodotto messo in vendita come filettato e/o affettato ha un peso minimo di 90g.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Le caratteristiche peculiari delle "Trote del Trentino" sono essenzialmente il basso contenuto in grassi, il ridotto Indice di Corposità nonché la compattezza delle carni, che derivano direttamente dalle caratteristiche geomorfologiche e climatiche, non trasferibili o imitabili, della zona delimitata e dall'elevata qualità dell'acqua utilizzata, tutta proveniente dalla zona d'origine, le cui prerogative sono: abbondante quantità assicurata dalla presenza di nevai e ghiacciai perenni, elevata ossigenazione, buona qualità chimica-fisica-biologica e bassa temperatura media (inferiori a 10 °C da novembre a marzo).

La zona di produzione è formata da una sovrapposizione di più cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico, è essenzialmente montuosa e caratterizzata da valli scavate più o meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i bacini idrografici del territorio.

La composizione chimica delle acque sorgive trentine in termini di oligoelementi (magnesio, sodio, potassio) presenta valori inferiori rispetto alla media europea, rendendo così le acque estremamente idonee allo sviluppo delle trote. I corsi d'acqua che alimentano gli impianti di troticoltura trentina sono caratterizzati da un'ottima qualità biologica con valori di I.B.E (Indice Biotico Esteso) maggiori di 8, corrispondenti ad una I o II classe di qualità.

Le caratteristiche climatiche dell'ambiente, caratterizzato da frequenti precipitazioni spesso nevose nei mesi invernali, da temperature fresche anche in estate, formano insieme al contributo offerto dall'uomo in termini di cura nella gestione degli allevamenti nonché professionalità nelle fasi di selezione dei riproduttori, un connubio che rende unico questo prodotto all'area geografica.

Le caratteristiche chimico-fisiche delle Trote del Trentino sono in possesso di valori dei parametri non ottenibili dalla troticoltura di pianura o delle aree limitrofe.

I tratti più elevati dei torrenti montani (Zona della Trota) presentano condizioni ambientali non adatte per la maggior parte degli altri organismi: le acque fredde e povere di nutrienti comportano un accrescimento lento, che se da un lato penalizza l'aspetto quantitativo della produzione, dall'altro esalta le caratteristiche qualitative delle carni (maggiore consistenza,migliore sapore e minore contenuto in lipidi). Inoltre la maggior parte delle troticolture trentine,grazie alla grande disponibilità idrica ed alla pendenza del terreno, è realizzata con dislivelli tra una vasca e l'altra che permettono una riossigenazione naturale dell'acqua. La buona qualità dell'acqua rende difficile la proliferazione di alghe e di microrganismi indesiderati che con i loro metaboliti, sono responsabili di sapori sgradevoli, non ultimo quello attribuibile al sapore di fango, causato dalla presenza eccessiva di geosmina.

La vocazione della zona delimitata alla troticoltura ha una lunga tradizione che si è consolidata nel tempo. La pratica dell'allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione nel 1879 dello stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, che aveva la finalità di diffondere la pratica della piscicoltura e ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota. A questa seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra, da numerose altre. Tale tradizione si è consolidata con la fondazione nel 1975 dell'Associazione dei Troticoltori Trentini, la quale ha avuto un ruolo importante nel rilancio della zona.

Attorno all'allevamento della trota, si è stratificato un retroterra culturale fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e tradizioni ripetuti da oltre un secolo. Le troticolture della zona si dedicano alla produzione di carne e/o alla produzione di materiale da rimonta con particolare riferimento agli avannotti e alle uova embrionate, le quali sono oggetto di esportazione anche in Paesi extraeuropei.

La denominazione "Trote del Trentino" è in uso ormai consolidato da oltre un decennio e ciò è dimostrato da fatture, etichette, materiale pubblicitario, pubblicazioni (rif. Atlante provinciale dei prodotti tradizionali, portale: www.trentinoagricoltura.net).

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è CSQA Certificazioni Srl, via San Gaetano, 74, 36016 THIENE (VI), tel. 0445 313011 fax 0445 313070.

Art. 8.

Etichettatura

Il prodotto è posto in vendita confezionato.

L'identificazione del prodotto IGP dovrà essere possibile per ogni singola/o confezione/imballo sulla quale dovrà comparire in caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta la dizione "Indicazione Geografica Protetta" o la sigla "I.G.P".

Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della nazione in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresì figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP.

Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono essere indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o del lotto di produzione.

Ogni singola/o confezione/imballo ammessa per le "Trote del Trentino" deve recare ben visibile, in etichetta o sull'imballaggio il seguente logo, rispettandone il logotipo, le proporzioni e la paletta cromatica riportata. In alternativa il logo può essere riportato in scala di grigi.

Paletta cromatica del marchio multicolore:

PMS 308	PMS 3145	PMS 368	PMS 2925	PMS 2728	PMS 382
C100 M5 Y0 K47	C100 M0 Y19 K23	C57 M0 Y100 K0	C85 M24 Y0 K0	C96 M69 Y0 K0	C29 M0 Y100 K0
R0 G99 B144	R0 G130 B164	R131 G184 B26	R0 G146 B208	R0 G83 B159	R203 G211 B0

15A01503

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salmerino del Trentino».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salmerino del Trentino» registrata con regolamento (UE) n. 474 del 7 maggio 2013.

Considerato che la modifica è stata presentata dall'Associazione Troticoltori Trentini, con sede in Trento - Via Guardini, 73 - 38100 e che la predetta Associazione è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Lombardia circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Salmerino del Trentino» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «SALMERINO DEL TRENTINO»

Art. 1

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta "IGP - Salmerino del Trentino" è riservata ai pesci salmonidi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Descrizione del prodotto

1. Le specie.

La "IGP - Salmerino del Trentino" è attribuita ai pesci salmonidi allevati nella zona di produzione de cui all'art. 3 del presente disciplinare e appartenenti alla specie salmerino alpino Salvelinus alpinus L.

2. Caratteristiche morfologiche

All'atto dell'immissione al consumo, i salmerini devono presentare le seguenti caratteristiche: colorazione grigio-verde o bruna, con dorso e fianchi cosparsi di macchiette biancastre, gialle o rosee, prive di alone; pinna dorsale e caudale grigia, le altre arancio con margine anteriore bianco.

L'Indice di Corposità (Condition Factor), deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,10 per pesci fino a 400 grammi ed entro 1,20 per pesci oltre i 400 grammi. L'Indice di Corposità è definito come (massa)×100/(lunghezza)^3, esprimendo la massa in grammi e la lunghezza in centimetri.

3. Caratteristiche chimico-fisiche

La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6%. La carne è bianca o salmonata.

4. Caratteristiche organolettiche

La carne del "Salmerino Del Trentino" IGP si presenta soda, tenera, magra e asciutta con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango. Gli off-flavour del prodotto devono essere limitati, con tenori di geosmina inferiori a 0.9 μg/Kg.

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione della IGP "Salmerino del Trentino" comprende l'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento nonché il comune di Bagolino in Provincia di Brescia.

Art. 4

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle vasche di allevamento, degli allevatori, dei macellatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodi di ottenimento

1. Produzione uova, fecondazione ed incubazione

Le fasi di allevamento che comprendono gli stadi di avannotto, novellame, salmerino adulto e le operazioni di macellazione devono avvenire all'interno della zona delimitata.

2. Allevamento

Le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto devono essere costruite completamente in cemento, o terra e cemento, o con argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o acciaio, e devono essere disposte in serie o in successione in modo da favorire al massimo la riossigenazione.

L'acqua utilizzata nell'allevamento deve provenire da acque sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e torrenti compresi nella zona di produzione delimitata. In particolare, l'acqua in entrata nelle vasche esterne deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) la temperatura media nei mesi da novembre a marzo non deve superare i 10°C;

b) l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.

La densità di allevamento in vasca, in relazione al numero di ricambi giornalieri dell'acqua, non deve superare i valori massimi riportati nella seguente tabella:

Numero ricambi giornalieri dell'acqua	Densità massima di allevamento (in kg/m^3)
Da 2 a 6	25
Da 6 a 10	30
più di 10	40

La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di OGM e opportunamente certificati secondo la normativa vigente. Per contribuire ad esaltare la qualità tipica della carne della IGP "Salmerino del Trentino" sono ammesse le seguenti materie prime:

1. cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;

2. semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici e gli oli;

3. semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;

4. farina di tuberi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;

5. prodotti e sottoprodotti derivanti da pesce e/o crostacei, compresi gli oli;

6. farina di alghe marine e derivati;

7. prodotti a base di sangue di non ruminanti.

È inoltre ammessa la somministrazione di proteine animali trasformate ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine.

Le caratteristiche della composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

Sono ammessi tutti gli additivi destinati all'alimentazione animale definiti dalla legislazione vigente. La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando prevalentemente il pigmento carotenoide astaxantina e/o carotenoidi di origine naturale.

Prima di inviare il materiale adulto alla lavorazione, devono essere rispettati — in relazione alla temperatura dell'acqua — i seguenti tempi di digiuno, calcolati partendo dal giorno successivo a quello ultimo di alimentazione:

Temperatura dell'acqua (in °C)	Numero minimo di giorni di digiuno
0 a 5,5	6
da 5,6 a 8,5	5
da 8,6 a 12	4
più di 12	3

Le operazioni di lavorazione devono avvenire in sale a temperatura controllata e comunque inferiore a 12°C.

Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire a temperature comprese tra 0 e +4°C in modo da mantenere le condizioni ottimali di conservazione.

In relazione alla tipologia merceologica, i salmerini vengono eviscerati, filettati e rifilati.

4. Confezionamento

Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette di polistirolo sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o buste sottovuoto e/o confezionato in atmosfera modificata. In relazione alla tipologia merceologica, i salmerini vengono posti in vendita come prodotto fresco: intero, eviscerato, filettato e/o affettato. Gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o eviscerato hanno una taglia minima di 170g. Il prodotto messo in vendita come filettato e/o affettato ha un peso minimo di 80g.

Art. 6

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Le caratteristiche principali del "Salmerino del Trentino" sono il basso contenuto in grassi, l'Indice di Corposità molto ridotto e le caratteristiche gustative della carne dal sapore delicato, con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce, priva del retrogusto di fango. Queste qualità sono influenzate dalle caratteristiche geomorfologiche e climatiche della zona delimitata.

L'elemento principale che determina queste qualità è l'acqua abbondante che proviene dai nevai e ghiacciai perenni, con elevato grado di ossigenazione, buona qualità chimica-fisica-biologica e bassa temperatura media (inferiori a 10 °C da novembre a marzo).

Il territorio deriva dalla sovrapposizione di più cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico è essenzialmente montuoso e caratterizzato da valli scavate più o meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i bacini idrografici della zona delimitata.

La composizione chimica delle acque sorgive trentine in termini di oligoelementi (magnesio, sodio, potassio) presenta valori inferiori rispetto alla media europea, rendendo così le acque estremamente idonee allo sviluppo dei salmerini. I corsi d'acqua che alimentano gli impianti di troticoltura trentina sono caratterizzati da un'ottima qualità biologica con valori di I.B.E (Indice Biotico Esteso) maggiori di 8, corrispondenti ad una I o II classe di qualità.

Alle testate dei bacini idrografici è infatti frequente la presenza di laghetti di circo di origine glaciale, spesso collocati al di sopra del limite della vegetazione, popolati dai salmerini alpini. Le caratteristiche climatiche dell'ambiente, quali frequenti precipitazioni, spesso nevose nei mesi invernali, e le temperature, fresche anche nel periodo estivo, formano un connubio che rendono unico il prodotto. Le caratteristiche chimico-fisiche di cui all'art.2 e quelle organolettiche che derivano direttamente da queste, sono parametri non ottenibili dalla troticoltura di pianura o delle aree limitrofe, in quanto solo all'interno della zona si vengono a trovare quelle condizioni geomorfologiche e climatiche che permettono l'ottenimento della IGP "Salmerino del Trentino" con i parametri qualitativi superiori.

I tratti più elevati dei torrenti montani (Zona della Trota) presentano condizioni ambientali non adatte per la maggior parte degli altri organismi: le acque fredde e povere di nutrienti comportano una crescita lenta. Il lento accrescimento fa si che si impieghino anche fino a 28 mesi per arrivare ad una pezzatura commerciale di 350 g. Questa caratteristica se da un lato penalizza l'aspetto quantitativo della produzione, dall'altro esalta la qualità delle carni (maggiore consistenza, migliore sapore e minore contenuto in lipidi).

Inoltre, le buone caratteristiche delle acque trentine, rendono difficile lo sviluppo nei fiumi e nei torrenti di microalghe indesiderate e dei loro metaboliti, come la geosmina, che assimilata a livello branchiale è responsabile del sapore di fango delle carni.

La maggior parte delle troticolture trentine, grazie alla grande disponibilità idrica ed alla pendenza del terreno, è realizzata con dislivelli tra una vasca e l'altra che permettono una riossigenazione naturale dell'acqua e quindi il mantenimento delle condizioni ottimali di crescita e sviluppo.

La vocazione della zona delimitata all'allevamento dei salmerini ha una lunga tradizione che si è consolidata nel tempo. La pratica dell'allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione, nel 1879, dello stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, il quale aveva la finalità di diffondere nella provincia di Trento la pratica della piscicoltura e ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota e salmerino. A questa seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra, da numerose altre. Tale tradizione si è consolidata con la fondazione nel 1975 dell'Associazione dei Troticoltori Trentini, che ha avuto un ruolo importante nel rilancio della pescicoltura provinciale. Attorno all'allevamento dei salmerini, nella zona delimitata si è stratificato un retroterra culturale fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e tradizioni ripetuti da oltre un secolo. Le pescicolture della zona si dedicano alla produzione di carne e/o alla produzione di materiale da rimonta con particolare riferimento agli avannotti e alle uova embrionate, che sono oggetto di esportazione anche in Paesi extraeuropei.

La denominazione "Salmerino del Trentino" è in uso ormai consolidato da oltre un decennio e ciò è dimostrato da fatture, etichette e materiale pubblicitario.

Art. 7

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è CSQA Certificazioni Srl, via San Gaetano, 74, 36016 Thiene (VI), tel. 0445 313011- fax 0445 313070.

Art. 8

Etichettatura

Il prodotto è posto in vendita confezionato.

L'identificazione del prodotto IGP dovrà essere possibile per ogni singola/o confezione/imballo sulla quale dovrà comparire in caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta la dizione "Indicazione Geografica Protetta" o la sigla "I.G.P.".

Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della nazione in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresì figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP.

Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono essere indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o del lotto di produzione.

Ogni singola/o confezione/imballo ammessa per il "Salmerino del Trentino" deve recare ben visibile, in etichetta o sull'imballaggio il seguente logo, rispettandone il logotipo, le proporzioni e la paletta cromatica riportata. In alternativa il logo può essere riportato in scala di grigi.
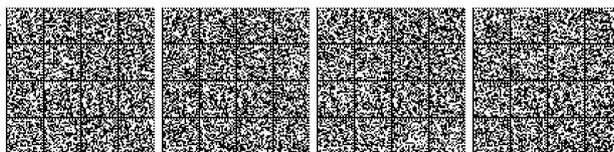
Paletta cromatica del marchio multicolore:

PMS 308		PMS 3145		PMS 368		PMS 2925		PMS 2728		PMS 382	
C100	R0	C100	R0	C57	R131	C85	R0	C96	R0	C29	R203
M5	G99	M0	G130	M0	G184	M24	G146	M69	G83	M0	G211
Y0	B144	Y19	B164	Y100	B26	Y0	B208	Y0	B159	Y100	B0
K47		K23		K0		K0		K0		K0	

15A01504

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 3 del 21 gennaio 2015.

Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 3 del 21 gennaio 2015 ha approvato il progetto definitivo dell'intervento individuato con il codice 2012EGR0244 di "Adeguamento idraulico dei Torrenti Magione - Radicata e Patrignone nel Comune di Orbetello", appartenente al Piano degli Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza" approvato con propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013.

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 28 gennaio 2015 parte prima, ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 42 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

15A01511

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-052) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
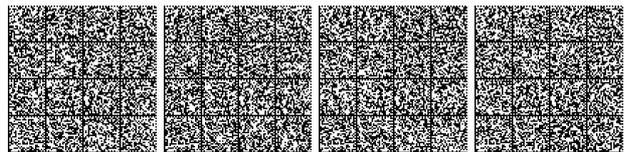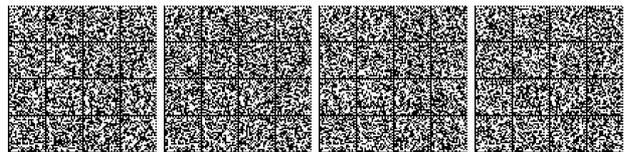
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
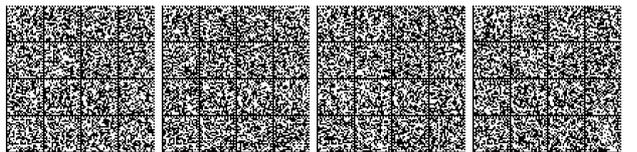
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.